

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 47

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 novembre 1997

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 329. Sentenza 10-14 novembre 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Vilipendio della religione - Diversità di pena a seconda che l'offesa riguardi la «religione dello Stato» ovvero un «culto ammesso nello Stato» - Anacronismo del mantenimento di una disciplina differenziata nell'ambito della libertà di espressione religiosa - Inammissibile discriminazione - Illegittimità costituzionale.

(C.P., art. 404, primo comma) Pag. 15

N. 330. Sentenza 10-14 novembre 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità alla funzione di giudizio per il giudice che, in precedente processo, abbia disposto la trasmissione degli atti al p.m. per l'esercizio dell'azione penale - Omessa previsione - Erroneità delle premesse interpretative da parte dei giudici rimettenti - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 34, commi 1 e 2).

(Cost., artt. 3, 24 e 27) » 19

N. 331. Sentenza 10-14 novembre 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità a svolgere le funzioni del giudice del dibattimento per il g.i.p. che abbia adottato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un correo dell'imputato sottoposto al suo giudizio per il medesimo reato - Omessa previsione - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997) - Sussistenza di mezzi processuali ed organizzativi (astensione e ricusazione) atti ad assicurare lo svolgimento spontaneo del principio del giusto processo - Inammissibilità.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma) » 21

N. 332. Ordinanza 10-14 novembre 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia già avuto cognizione del fatto in altro dibattimento a carico di altro soggetto - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 371/1996 dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 25, 76 e 101)

Pag. 24

N. 333. Ordinanza 10-14 novembre 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice a partecipare al giudizio di residui imputati non patteggianti qualora nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. abbia riconosciuto l'attenuante ex art. 73, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 ad altro imputato collaborante contro imputati del dibattimento da celebrare - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 371/1996 dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. - Innovazione richiedente un nuovo esame circa la rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 76)

» 26

N. 334. Ordinanza 10-14 novembre 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice, pronunciatosi con sentenza nei confronti di alcuni imputati, a celebrare il dibattimento nei confronti di altri concorrenti nei medesimi reati - Omessa previsione - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 186/1992, 439/1993 e 371/1996) - Omessa previsione - Insussistenza nel caso di specie di una benché minima valutazione anche sommaria circa la responsabilità degli ulteriori concorrenti la cui posizione era stata stralciata - Manifesta infondatezza.

(C.P.P. del 1930, art. 61).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 27

N. 335. Ordinanza 10-14 novembre 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice, pronunciatosi con sentenza sulla richiesta di patteggiamento nei confronti di un imputato, a celebrare il dibattimento nei confronti di altro imputato di reato strettamente connesso - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 371/1996 dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. - Innovazione richiedente un nuovo esame circa la rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 76 e 77)

» 29

N. 336. Ordinanza 10-14 novembre 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice, pronunciato con sentenza sulla richiesta di patteggiamento nei confronti di un imputato, a celebrare il dibattimento nei confronti di altri concorrenti nei medesimi reati - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 371/1996 dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. - Innovazione richiedente un nuovo esame circa la rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., art. 24) Pag. 31

N. 337. Ordinanza 10-14 novembre 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice, pronunciato con sentenza sulla richiesta di patteggiamento nei confronti di alcuni imputati, a celebrare il dibattimento nei confronti di altro concorrente nei medesimi reati - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 371/1996 dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. - Innovazione richiedente un nuovo esame circa la rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., art. 24) » 32

N. 338. Ordinanza 10-14 novembre 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice del dibattimento che a seguito di separazione dei processi, abbia pronunciato sentenza di condanna nei confronti di alcuni concorrenti in un determinato reato, a giudicare successivamente altro coimputato per il medesimo reato - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 371/1996 dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 34, secondo comma c.p.p. - Innovazione richiedente un nuovo esame circa la rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101, secondo comma) » 34

N. 339. Ordinanza 10-14 novembre 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità a partecipare, quale giudice di rinvio a seguito di annullamento di sentenza di appello ad opera della Corte di cassazione, al giudizio nei confronti di un imputato in concorso di reato, del giudice che, anteriormente, abbia giudicato per lo stesso reato altro coimputato - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 371/1996 dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. - Innovazione richiedente un nuovo esame circa la rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.P., artt. 34, secondo comma, e 36).

(Cost., artt. 3, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101, secondo comma) » 35

N. 340.##Ordinanza 10-14 novembre 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice, pronunciatosi con sentenza sulla richiesta di patteggiamento nei confronti di alcuni imputati, a celebrare il dibattimento nei confronti di altri concorrenti nei medesimi reati - Omessa previsione - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 371/1996, 186/1992 e 439/1993) - Insussistenza, nel caso di specie, di una benché minima valutazione anche sommaria circa la responsabilità degli ulteriori concorrenti estranei al processo - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma) Pag. 37

N. 341. Ordinanza 10-14 novembre 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice, pronunciatosi con sentenza nei confronti di alcuni imputati, a celebrare il dibattimento nei confronti di altro concorrente nei medesimi reati - Omessa previsione - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 371/1996, 186/1992 e 439/1993) - Insussistenza, nel caso di specie, di una benché minima valutazione anche sommaria circa la responsabilità dell'ulteriore concorrente la cui posizione era stata stralciata - Manifesta infondatezza.

(C.P.P. 1930, art. 61).

(Cost., artt. 3 e 24) » 39

N. 342. Ordinanza 10-14 novembre 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice, pronunciatosi con sentenza nei confronti di alcuni imputati, a celebrare il dibattimento nei confronti di altri concorrenti nei medesimi reati - Omessa previsione - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 371/1996, 186/1992 e 439/1993) - Insussistenza, nel caso di specie, di una benché minima valutazione anche sommaria circa la responsabilità dei concorrenti estranei al processo le cui posizioni sono rimaste impregiudicate - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 34).

(Cost., artt. 24) » 41

N. 343. Ordinanza 10-14 novembre 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Avvocato e procuratore - Esercizio della professione - Presunta irragionevolezza di una disciplina differenziata, quanto all'ambito territoriale, tra procuratori legali e tra procuratori legali e avvocati - *Jus superveniens*: legge 24 febbraio 1997, n. 27 - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 61/1996 - Esigenza di una nuova valutazione circa la rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(R.D.-L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36).

(Cost., art. 3) » 43

N. 344. Ordinanza 10-14 novembre 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Riapertura di termini per la concessione del condono - Questione già dichiarata infondata dalla Corte con sentenza n. 427 del 1995 (vedi anche sentenza n. 256/1996 e ordinanze nn. 457 e 537 del 1995) - Manifesta infondatezza.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39).

(Cost., artt. 3 e 79) Pag. 44

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 67. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 27 ottobre 1997 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Impiego pubblico - Concorso a impiego pubblico - Regione Abruzzo - Corsi-concorsi per la copertura di posti nella prima qualifica dirigenziale - Disposizioni per l'adeguamento a sentenze del Consiglio di Stato che dispongono l'annullamento di provvedimenti di esclusione dalla partecipazione di alcuni concorrenti - Ammissioni di tali concorrenti a partecipare a concorso speciale, per titoli ed esami, a posti nel ruolo unico della dirigenza - Lesione del diritto di eguaglianza - Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

(Legge regione Abruzzo 23 settembre 1997).

(Cost., artt. 3 e 97) » 47

N. 68. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 30 ottobre 1997 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Caccia - Regione Liguria - Disposizioni circa il prelievo in deroga di fauna selvatica, ai sensi dell'art. 9 della direttiva CEE n. 409/79, sulla protezione degli uccelli selvatici - Contrasto con l'art. 18 della legge-quadro sulla caccia n. 157 del 1992 - Violazione dei limiti posti alle competenze regionali in materia - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 272/1996 e 100/1988 (recte: 1002/1988).

(Legge regione Liguria 30 settembre 1997).

(Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18; direttiva CEE 2 aprile 1979, n. 409, art. 9) » 48

N. 783. Ordinanza della pretura di Trani, sezione distaccata di Molfetta, del 18 aprile 1997.

Marittimo - Contratto di arruolamento - Diritti derivanti da tale contratto - Prescrizione - Previsione del termine di due anni decorrente dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto stesso - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina civilistica - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alle decisioni della Corte costituzionale nn. 96/1987, 374/1991 e 72/1996.

(Codice della navigazione, art. 373).

(Cost., art. 3) » 49

N. 784. Ordinanza della pretura di Trani, sezione distaccata di Molfetta, del 18 aprile 1997.

Marittimo - Contratto di arruolamento - Diritti derivanti da tale contratto - Prescrizione - Previsione del termine di due anni decorrente dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto stesso - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina civilistica - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alle decisioni della Corte costituzionale nn. 96/1987, 374/1991 e 72/1996.

(Codice della navigazione, art. 373).

(Cost., art. 3) Pag. 52

N. 785. Ordinanza della pretura di Trani, sezione distaccata di Molfetta, del 18 aprile 1997.

Marittimo - Contratto di arruolamento - Diritti derivanti da tale contratto - Prescrizione - Previsione del termine di due anni decorrente dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto stesso - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina civilistica - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alle decisioni della Corte costituzionale nn. 96/1987, 374/1991 e 72/1996.

(Codice della navigazione, art. 373).

(Cost., art. 3) » 53

N. 786. Ordinanza del tribunale di Tolmezzo del 4 luglio 1997.

Processo penale - Dibattimento - Incompatibilità del giudice che, in detta fase del giudizio, abbia pronunciato ordinanza applicativa o di rigetto dell'istanza di riesame di una misura cautelare personale (nella specie: divieto di dimora) nei confronti dello stesso imputato e per i medesimi reati - Omessa previsione - Irragionevolezza - Lesione del diritto di difesa e della presunzione di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna definitiva.

(C.P.P. 1988, art. 34, comma 2).

(Cost., artt. 3, 24 e 27) » 53

N. 787. Ordinanza del tribunale di Perugia del 24 settembre 1997.

Processo penale - Verballi di prove di altro procedimento - Dichiarazioni rese da persone imputate in procedimento connesso (art. 210 cod. proc. pen.) - Utilizzabilità soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione - Lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Irragionevolezza, sotto diversi profili - Disparità di trattamento rispetto al regime delle dichiarazioni testimoniali - Lesione del principio di indipendenza del giudice con incidenza sulla formazione del suo convincimento.

Processo penale - Verballi di prove di altro procedimento - Modifiche normative - Applicabilità di regime transitorio (art. 6 legge n. 267/1997) - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento - Lesione del principio di indipendenza del giudice con incidenza sulla formazione del suo convincimento.

(C.P.P. 1988, art. 238, comma 2-bis, aggiunto dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 3).

(Cost., artt. 112, 3, 101 e 111) » 54

N. 788. Ordinanza della Corte di appello di Firenze del 22 aprile 1997.

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti per illegittime occupazioni acquisitive, con l'aumento dell'importo stesso del dieci per cento in considerazione della incostituzionalità del precedente criterio dichiarata con sentenza n. 369/1996 - Ritenuta persistente inadeguatezza della nuova misura del risarcimento - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di proprietà, sui principi di imparzialità, buon andamento della p.a. e di responsabilità della p.a.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, comma 7-bis; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65).

(Cost., artt. 3, comma primo, 28, 42, comma secondo, e 97) Pag. 60

N. 789. Ordinanza della Corte di appello di Firenze del 22 aprile 1997.

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti per illegittime occupazioni acquisitive, con l'aumento dell'importo stesso del dieci per cento in considerazione della incostituzionalità del precedente criterio dichiarata con sentenza n. 369/1996 - Ritenuta persistente inadeguatezza della nuova misura del risarcimento - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di proprietà, sui principi di imparzialità, buon andamento della p.a. e di responsabilità della p.a.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, comma 7-bis; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65).

(Cost., artt. 4, comma primo, 28, 42, comma secondo, e 97) » 63

N. 790. Ordinanza del Consiglio di Stato di Roma del 15 aprile 1997.

Sanità pubblica - Case di cura private - Determinazione dei requisiti tecnici dell'ordinamento dei servizi e del personale, nonché dei requisiti per l'esercizio della funzione di direttore sanitario responsabile mediante decreto del Ministro della sanità (5 agosto 1977), abrogato implicitamente con D.P.C.M. 27 giugno 1986, ma ancora applicabile alla fattispecie *ratione temporis* - Violazione del principio della riserva di legge in materia di iniziativa economica privata e del diritto di proprietà - Violazione della sfera di competenza regionale e del principio del potere regolamentare del Presidente della Repubblica per i regolamenti di interesse generale.

(Legge 12 febbraio 1968, n. 132, art. 51).

(Cost., artt. 41, 42, 87, 117 e 118) » 64

- N. 791. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Cagliari dell'11 giugno 1997.

Reati militari - Reato permanente (nella specie: diserzione) - Trattamento sanzionatorio - Possibilità che il militare, già condannato a pena di durata pari al servizio ancora da svolgere, sia assoggettato a ulteriori condanne, fino al raggiungimento del quarantacinquesimo anno di età - Lesione del principio di eguaglianza in relazione al trattamento sanzionatorio previsto per chi rifiuti il servizio militare - Violazione del principio di legalità della pena - Incidenza sul principio della umanità e della finalità rieducativa delle pene - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 343/1993, 467/1991, 469/1990, 43/1997, 409/1989, 503/1989, 163/1993.

(C.P.M.P., art. 148, in relazione alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, commi secondo e terzo).

(Cost., artt. 3, 25 e 27, comma terzo) Pag. 68

- N. 792. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Firenze del 22 aprile 1997.

Pena - Liberazione condizionale - Revoca nel caso di commissione di delitto o contravvenzione della stessa indole o di trasgressione agli obblighi inerenti alla libertà vigilata - Dedotta genericità della norma impugnata - Lamentato automatismo della misura - Preclusione di valutazione da parte del giudice circa la compatibilità della condotta del soggetto con la prosecuzione del regime di prova controllata - Irragionevole disparità di trattamento a seconda del tipo di reato commesso - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

(C.P., art. 177).

(Cost., artt. 27, comma terzo, e 3) » 70

- N. 793. Ordinanza del consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia del 16 aprile 1997.

Corte dei conti - Regione siciliana - Previsione dell'obbligatoria presenza di due magistrati della Corte dei conti, in servizio nelle sezioni della regione siciliana, nel collegio dei revisori dei centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria (C.I.A.P.I.) - Ingiustificato trattamento di privilegio dei detti magistrati rispetto ai colleghi del restante territorio nazionale - Incidenza sui principi di imparzialità, buon andamento della p.a., di autonomia e indipendenza del giudice contabile, di riserva alla legislazione statale della disciplina dello *status* dei magistrati della Corte dei conti - Esorbitanza dei limiti della competenza regionale.

[Legge regione Sicilia 6 marzo 1976, n. 25, art. 5, comma primo, lett. a), e terzo].

(Cost., artt. 3, 97, 100, 104, 107, 108 e 116; statuto regione Sicilia, artt. 14, 17 e 23) » 75

N. 794. Ordinanza del consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia del 16 aprile 1997.

Corte dei conti - Regione siciliana - Collegi di revisori di enti pubblici regionali (nella specie: Ente siciliano per la promozione industriale e Istituto regionale per il credito alla cooperazione) - Previsione dell'obbligatoria presenza di un magistrato della Corte dei conti delle sezioni regionali siciliane - Ingiustificato trattamento di privilegio dei detti magistrati rispetto ai colleghi del restante territorio nazionale - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., di autonomia e indipendenza del giudice contabile, di riserva alla legislazione statale della disciplina dello *status* dei magistrati della Corte dei conti - Esorbitanza dei limiti della competenza regionale.

(Legge regione Sicilia 14 settembre 1979, n. 212, art. 15).

(Cost., artt. 3, 97, 100, 104, 107, 108 e 116; statuto regione Sicilia, artt. 14, 17 e 23). Pag. 80

N. 795. Ordinanza del pretore di Modena del 14 aprile 1997.

Previdenza e assistenza sociale - Esercenti professioni sanitarie - Obbligo di iscrizione all'O.N.A.O.S.I. e della relativa contribuzione - Incompatibilità con la privatizzazione dell'ente e l'assoggettabilità dello stesso alla liquidazione coatta amministrativa - Violazione dei principi di ragionevolezza, di libertà associativa e di libertà di assistenza privata.

[Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 33, lett. a), p. 4; d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 1, comma 3].

(Cost., artt. 2, 3, 18 e 38, comma quinto) » 83

N. 796. Ordinanza della pretura di Roma, sezione distaccata di Tivoli del 28 maggio 1997.

Processo penale - Giudizio direttissimo - Fase di convalida dell'arresto - Relazione dell'ufficiale o agente di p.g. procedente e dichiarazione dell'arrestato - Assunzione con le forme dettate per la fase dibattimentale ed inserimento dei rispettivi atti con le forme sopra descritte nel fascicolo per il dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di parità di trattamento con gli altri imputati - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di indipendenza e imparzialità del giudice.

(C.P.P. 1988, artt. 34, 431 e 566; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 138).

(Cost., artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, 25, comma primo, e 27, comma secondo) » 85

N. 797. Ordinanza del giudice istruttore presso il tribunale di Pavia del 19 settembre 1997.

Processo civile - Competenza per territorio - Procedimenti per risarcimento dai danni riguardanti i magistrati - Mancata applicabilità del criterio di competenza territoriale stabilito per il processo penale (art. 11 c.p.p.) - Ingiustificata disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa con incidenza sul principio del giudice naturale precostituito per legge - Violazione del principio di indipendenza ed imparzialità del giudice.

(C.P.C., artt. 18, 19 e 20).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 101) » 87

N. 798. Ordinanza del tribunale di Lecce del 30 maggio 1997.

Processo civile - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 - Facoltà per il presidente del tribunale di disporre supplenze ex art. 105, regio decreto n. 12 del 1941 - Conseguente possibilità che il collegio giudicante sia composto anche da un vice pretore onorario - Lesione del principio di eguaglianza e del divieto di istituire giudici straordinari o speciali, se non nei limiti imposti dalla Costituzione - Violazione del principio che consente la nomina elettiva di magistrati onorari per le funzioni attribuite ai giudici monocratici - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 99/1964.

(Legge 26 novembre 1990, n. 353, art. 90, comma 5, modificato dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 9, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).

(Cost., artt. 3, 103, 106 e 97) Pag. 94

N. 799. Ordinanza del pretore di Nocera Inferiore del 4 luglio 1997.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Limitazione del diritto ai soli superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione e sulla garanzia previdenziale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 38 e 24) » 97

N. 800. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Vibo Valentia del 22 settembre 1997.

Processo penale - Incidente probatorio - Reato di corruzione di minorenni - Omessa previsione di particolari modalità di assunzione della prova - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per analoghe ipotesi di reato - Irragionevolezza - Compressione della tutela della salute del minore - Mancato rispetto delle norme attinenti al procedimento di approvazione delle leggi.

(C.P.P. 1988, art. 398, comma 5-bis).

(Cost., artt. 3, 32 e 72) » 100

N. 801. Ordinanza del pretore di Bologna del 20 agosto 1997.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni corrisposte ai dipendenti SIP dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai servizi pubblici di telefonia - Determinazione in base alla retribuzione dell'ultimo triennio - Mancata previsione della rivalutazione dei due anni precedenti l'ultimo in base al tasso di inflazione relativo al periodo stesso - Disparità di trattamento di situazioni omogenee e incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni corrisposte ai dipendenti SIP dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai servizi pubblici di telefonia - Determinazione con riferimento alla retribuzione degli ultimi dodici mesi, anche in caso di cessazione dal rapporto di lavoro anteriore di anni rispetto alla corresponsione della pensione di vecchiaia - Mancata previsione della rivalutazione della retribuzione - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

(Legge 4 dicembre 1956, n. 1450, art. 20, commi primo e secondo, modificato dalla legge 22 ottobre 1973, n. 672, art. 13, comma primo).

(Cost., artt. 3 e 38) Pag. 103

N. 802. Ordinanza della pretura di Roma, sezione distaccata di Frascati del 16 luglio 1997.

Ubriachezza ed alcoolismo - Ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico - Punibilità come reato - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto nell'ipotesi di uso personale di sostanze stupefacenti.

(C.P., art. 688).

(Cost., art. 3) » 106



SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 329

Sentenza 10-14 novembre 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Vilipendio della religione - Diversità di pena a seconda che l'offesa riguardi la «religione dello Stato» ovvero un «culto ammesso nello Stato» - Anacronismo del mantenimento di una disciplina differenziata nell'ambito della libertà di espressione religiosa - Inammissibile discriminazione - Illegittimità costituzionale.

(C.P., art. 404, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 404 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1995 dal pretore di Trento, sezione distaccata di Borgo Valsugana, nel procedimento penale a carico di Luciani Carlo ed altro, iscritta al n. 529 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto in fatto

1. — In un giudizio penale per reati di danneggiamento e offesa della religione cattolica mediante vilipendio di cose, il pretore di Trento, sezione distaccata di Borgo Valsugana, ha sollevato, con ordinanza del 6 dicembre 1995, questione di legittimità costituzionale dell'art. 404 del codice penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione.

La disposizione incriminatrice dell'art. 404 del codice penale (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose), per la quale si procede nel giudizio principale, stabilisce al primo comma la pena della reclusione da uno a tre anni per «chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto»; mentre il successivo art. 406 (Delitti contro i culti ammessi nello Stato) stabilisce che «chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli artt. 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato» sia punito «ai termini dei predetti articoli», ma prevede al contempo che la pena sia diminuita.

2. — Il pretore argomenta il quesito di costituzionalità richiamando, in primo luogo, la sentenza n. 125 del 1957 della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondata analoga questione, sollevata in riferimento agli artt. 7 e 8 della Costituzione. Nella decisione — osserva il rimettente — si è escluso il contrasto della norma con il principio di uguale libertà delle confessioni religiose, sia perché «l'art. 404 non limita il libero esercizio dei culti e la libertà delle varie confessioni religiose, né limita la condizione giuridica di chi professa un culto diverso dal cattolico», sia perché gli artt. 7 e 8 non stabiliscono la parità tra le diverse confessioni, «ma ne differenziano invece la posizione giuridica, che è sì di eguale libertà, ma non di eguale regolamento dei rapporti con lo Stato». Osserva inoltre il giudice *a quo*, richiamando passaggi della relazione ministeriale sul codice penale del 1930, che la configurazione delle diverse incriminazioni in tema di vilipendio delle religioni, con la tutela rafforzata relativamente agli atti compiuti in dispregio della religione cattolica e dei suoi simboli, rispecchia l'intento del legislatore di allora, mosso dall'esigenza di tutelare la religione cattolica quale «... fattore di unità morale della nazione», «bene di civiltà di interesse generale ... della più ampia importanza, anche per il raggiungimento dei fini etici dello Stato».

3. — L'entrata in vigore della Costituzione, con i principi fondamentali di laicità dello Stato, di uguaglianza senza distinzioni di religione e di uguale libertà delle confessioni religiose, e poi ulteriormente la modifica del Concordato lateranense, attraverso l'accordo recepito con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che ha esplicitamente affermato il venir meno del principio della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano, avrebbero dovuto — prosegue il rimettente — determinare una modifica legislativa di tutte le disposizioni che, come quella impugnata, fondano una differenziazione di disciplina tra religione «dello Stato» e altri culti, a svantaggio di questi ultimi; ma così non è stato.

Si è d'altra parte sviluppata, nella giurisprudenza costituzionale, una linea di progressiva riconsiderazione dell'assetto normativo in argomento. La sentenza n. 79 del 1958, nel riconoscere al sentimento religioso sul piano individuale il carattere di diritto inviolabile, segna altresì la separazione del sentimento religioso collettivo dalle commistioni con le finalità dello Stato etico, giustificando la tutela rafforzata della religione «dello Stato» in quanto rivolta a un bene di interesse della quasi totalità dei cittadini e dunque sulla base del dato, quantitativo e sociologico, della religione di maggioranza. Un criterio, questo, che è utilizzato ancora nella sentenza n. 14 del 1973, che peraltro già contiene l'invito al legislatore a sanare la discriminazione tra le diverse confessioni e i rispettivi fedeli. Tale contesto normativo ha resistito anche alla sentenza n. 925 del 1988, nella quale però, una volta intervenuta la ricordata modifica degli accordi concordatari, la Corte ha riconosciuto che un diritto inviolabile della persona, come il sentimento religioso, non può essere diversamente tutelato a seconda del maggiore o minore numero degli appartenenti a una data confessione; la decisione non è pervenuta a una declaratoria di incostituzionalità, ma solo per dare tempo al legislatore di svolgere, nella materia, le linee direttive della Costituzione.

Il punto d'arrivo di questo itinerario della giurisprudenza costituzionale è rappresentato dalla sentenza n. 440 del 1995, che ha dichiarato l'incostituzionalità parziale dell'incriminazione della bestemmia (art. 724 cod. pen.), in riferimento ai principi contenuti negli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione. Da questi principi discende l'incompatibilità con la Costituzione di una norma che «...differenzia la tutela penale del sentimento religioso individuale a seconda della fede professata». Nella citata decisione, inoltre, si è sottolineato che «... la perdurante inerzia del legislatore non consente ... di protrarre ulteriormente l'accertata discriminazione, dovendosi affermare la preminenza del principio costituzionale di uguaglianza in materia di religione su altre esigenze ... pur apprezzabili, ma di valore non comparabile».

4. — Questione analoga a quella da ultimo indicata si manifesta, ad avviso del giudice rimettente, nel raffronto tra l'art. 404 e l'art. 406 del codice penale, poiché anche rispetto a queste previsioni incriminatrici debbono valere le considerazioni svolte nella richiamata sentenza n. 440 del 1995, sia quanto all'ormai superata nozione di «religione dello Stato», sia quanto alla inammissibilità, sul piano costituzionale, della perdurante disparità di disciplina penale dei medesimi fatti, a seconda che costituiscano vilipendio della religione cattolica (art. 404), ovvero di un culto «ammesso» nello Stato (art. 406).

Considerato in diritto

1. — Il pretore di Trento solleva una questione costituzionale di uguaglianza in materia di religione, relativamente all'art. 404, primo comma, del codice penale che punisce con la reclusione da uno a tre anni «chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato,

mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto», mentre l'art. 406 del codice penale stabilisce che «la pena è diminuita» qualora il medesimo fatto sia commesso contro un «culto ammesso nello Stato». Tale diversità di pena nella quale si incorre a seconda che l'offesa riguardi la «religione dello Stato» ovvero un «culto ammesso», viola, ad avviso del giudice rimettente, gli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione, i quali proclamano rispettivamente la pari dignità e l'uguaglianza di tutti i cittadini, senza distinzione di religione, e l'uguale libertà di tutte le confessioni davanti alla legge.

2. — La questione è fondata.

Le norme richiamate prevedono una diversa sanzione penale per il medesimo fatto di reato, qualora esso sia commesso contro quella che il codice penale, in mancanza di una riforma, denomina tuttora anacronisticamente (si veda il punto 1 del protocollo addizionale dell'accordo di modifica del Concordato lateranense, recepito con legge 25 marzo 1985 n. 121) la «religione dello Stato» — formula che, alla stregua della sentenza n. 925 del 1988 di questa Corte, deve riferirsi alla religione cattolica, in quanto già religione dello Stato — ovvero sia commesso contro un «culto ammesso nello Stato» — espressione anch'essa fuori tempo, dovendosi intendere nel senso di comprendere tutte le «confessioni religiose», diverse da quella cattolica, che rientrano nella protezione dell'art. 8 della Costituzione.

Tale diversità è stata di volta in volta giustificata con argomenti non più idonei a consentirne il mantenimento nell'attuale ordinamento alla stregua degli invocati principi costituzionali.

Secondo la visione nella quale si mosse il legislatore del 1930, alla Chiesa e alla religione cattoliche era riconosciuto un valore politico, quale fattore di unità morale della nazione. Tale visione, oltre a trovare riscontro nell'espressione «religione dello Stato», stava alla base delle numerose norme che, anche al di là dei contenuti e degli obblighi concordatari, dettavano discipline di favore a tutela della religione cattolica, rispetto alla disciplina prevista per le altre confessioni religiose, ammesse nello Stato. Questa *ratio* differenziatrice certamente non vale più oggi, quando la Costituzione esclude che la religione possa considerarsi strumentalmente rispetto alle finalità dello Stato e viceversa (sentenze n. 334 del 1996 e n. 85 del 1963, nonché n. 203 del 1989).

La giurisprudenza di questa Corte, fin dalle sue prime decisioni, ha infatti posto a fondamento, quale oggetto di tutela penale da parte delle norme in questione, il sentimento religioso, non quale interesse dello Stato ma quale «interesse, oltre che del singolo, della collettività» (sentenza n. 125 del 1957). Nell'ambito della protezione di tale interesse collettivo, peraltro, fu riconosciuta la speciale preminenza della religione cattolica rispetto alle altre religioni e su questa base venne quindi giustificata la tutela penale della prima, rafforzata rispetto a quella offerta alle seconde, ritenendosi che da ciò non derivasse alcun limite al libero esercizio dei culti o alla condizione giuridica dei credenti (sentenza n. 125 citata). Valse allora come argomento la considerazione che la religione cattolica è, per antica e ininterrotta tradizione, quella professata dalla «quasi totalità» dei cittadini (così, ancora, la già ricordata sentenza n. 125 del 1957 e le sentenze n. 79 del 1958 e n. 14 del 1973).

Tale criterio, quale giustificazione di discipline differenziate in ordine alla protezione penale del sentimento religioso, è stato successivamente abbandonato dalla giurisprudenza di questa Corte. Nella sentenza n. 925 del 1988, in tema di reato di bestemmia, si è affermato che «il superamento della contrapposizione fra la religione cattolica, «sola religione dello Stato», e gli altri culti «ammessi», sancito dal punto 1 del protocollo del 1984» rende «ormai inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si» basi «soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose». E, da ultimo, nella sentenza n. 440 del 1995, si è precisato che «l'abbandono del criterio quantitativo significa che in materia di religione, non valendo il numero, si impone ormai la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza». In tal modo, la protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni. Il superamento di questa soglia attraverso valutazioni e apprezzamenti legislativi differenziati e differenziatori, con conseguenze circa la diversa intensità di tutela, infatti, inciderebbe sulla pari dignità della persona e si porrebbe in contrasto col principio costituzionale della laicità o non-confessionalità dello Stato, affermato in numerose occasioni da questa Corte (sentenze n. 203 del 1989, n. 259 del 1990 e n. 195 del 1993): principio che, come si ricava dalle disposizioni che la Costituzione dedica alla materia, non significa indifferenza di fronte all'esperienza religiosa ma comporta equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose.

L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale rende infine improprio il riferimento, quale criterio giustificativo della differenziazione operata dalla legge, alla presumibile «maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali che suscitano le offese» alla religione cattolica, criterio talora utilizzato in passato congiuntamente a quello

quantitativo (sentenze n. 79 del 1958, n. 39 del 1965 e n. 14 del 1973). Il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale, se può valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, è viceversa vietato là dove la Costituzione, nell'art. 3, primo comma, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto la religione. Tale divieto vale a dire che la protezione del sentimento religioso, quale aspetto del diritto costituzionale di libertà religiosa, non è divisibile. Ogni violazione della coscienza religiosa è sempre violazione di quel bene e di quel diritto nella loro interezza e tale dunque da riguardare tutti allo stesso modo, indipendentemente dalla confessione religiosa cui eventualmente si appartenga, cosicché non è possibile attribuire rilevanza, in vista della disciplina giuridica, all'esistenza di reazioni sociali differenziate. Diversamente ragionando, si finirebbe per rendere cedevole la garanzia costituzionale dell'uguaglianza rispetto a mutevoli e imprevedibili atteggiamenti della società. Se si considera inoltre che tanta maggior forza tali reazioni assumono quanto più grande è la loro diffusione nella società, si comprende la contraddizione insita nel subordinare a esse la garanzia dell'uguaglianza, una garanzia che, rispetto ad alcuni potenziali fattori di disuguaglianza (tra i quali la religione), concorre alla protezione delle minoranze.

È significativo, a questo riguardo, che esplicite rivendicazioni di uguaglianza di trattamento in questa materia si trovino oggi espresse in intese stipulate dallo Stato con varie confessioni religiose minoritarie e tradotte in legge dello Stato. Vi può essere la richiesta di una generale disciplina equiparatrice (come è il caso dell'art. 1, comma 4, dell'intesa con l'Unione delle comunità ebraiche italiane del 27 febbraio 1989, recepito nell'art. 4 della legge 8 marzo 1989, n. 101, secondo il quale «è assicurata in sede penale la parità di tutela del sentimento religioso»), ovvero dell'eliminazione altrettanto generalizzata di ogni protezione penale speciale diretta del sentimento religioso (come è il caso, invece, dell'art. 4 dell'intesa con la Tavola Valdese del 21 febbraio 1984; del Preambolo all'Intesa con le Assemblee di Dio in Italia del 29 dicembre 1986; del Preambolo all'intesa con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia del 29 marzo 1993): in ogni caso, vi è convergenza nella rivendicazione di uguaglianza nel trattamento di fronte alla legge penale.

3. — Gli argomenti portati a sostegno della differenza di disciplina posta dagli artt. 404 e 406 cod. pen. risultano pertanto tutti superati, con la conseguenza che tale differenza si rivela essere un'inammissibile discriminazione.

A questa Corte, nell'ambito dei propri poteri, compete porre rimedio a essa soltanto riconducendo a uguaglianza la quantificazione della sanzione penale, attraverso la dichiarazione di incostituzionalità dell'impugnato primo comma dell'art. 404 cod. pen. nella parte in cui prevede una pena eccedente quella diminuita, comminata per il fatto previsto dall'art. 406. Esula invece dalla giurisdizione costituzionale ogni affermazione circa la natura della previsione di cui all'art. 406, in rapporto a quella dell'art. 404 cod. pen., nonché circa le modalità di determinazione della misura della pena diminuita, prevista dallo stesso art. 406.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 404, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista dall'art. 406 del codice penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

97C1274

N. 330

*Sentenza 10-14 novembre 1997***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Incompatibilità alla funzione di giudizio per il giudice che, in precedente processo, abbia disposto la trasmissione degli atti al p.m. per l'esercizio dell'azione penale - Omessa previsione - Erroneità delle premesse interpretative da parte dei giudici rimettenti - Non fondatezza.****(C.P.P., art. 34, commi 1 e 2).****(Cost., artt. 3, 24 e 27).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 6 ottobre 1995 dal pretore di Ancona e il 13 giugno 1996 dal pretore di Padova, sezione distaccata di Montagnana, iscritte ai nn. 384 e 921 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 19 e 39, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto in fatto

1. — Dovendo celebrare il dibattimento a carico di un imputato nei cui confronti, in occasione della sua precedente condanna per altro reato, aveva ritenuto configurabili ulteriori reati e perciò trasmesso i relativi atti al pubblico ministero per il promovimento dell'azione penale, il pretore di Ancona, con ordinanza del 6 ottobre 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, assumendone il contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Il remittente richiama, per identità di *ratio* la sentenza n. 455 del 1994, con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, abbia ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2, del codice di procedura penale, avendo accertato che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518, comma 2.

A maggior ragione, pertanto, secondo il pretore di Ancona, l'omessa previsione dell'incompatibilità alla funzione di giudizio per il giudice che abbia, in altro processo, trasmesso gli atti al pubblico ministero per avere ravvisato la sussistenza di ulteriori reati a carico dello stesso imputato, sarebbe costituzionalmente illegittima. Risulterebbero, infatti, violati l'art. 3 della Costituzione per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad analoghe situazioni di incompatibilità, previste dall'art. 34, anche a seguito delle numerose pronunce additive di questa Corte e l'art. 24 della Costituzione, poiché l'imputato si vedrebbe imposto un giudice privo dell'indispensabile carattere di terzietà.

1.1. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

Secondo l'Avvocatura, per la sussistenza dell'incompatibilità sarebbe indispensabile che il giudice abbia compiuto in precedenza una penetrante delibazione della regiudicanda, definendo il processo con sentenza. Al contrario la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'eventuale esercizio dell'azione penale sarebbe una attività ordinatoria di tipo meramente processuale, dalla quale non potrebbe desumersi un condizionamento del giudicante.

2. — Dovendo celebrare il dibattimento a carico di un imputato nei cui confronti, in occasione della condanna di altro soggetto, aveva ritenuto configurabili i medesimi reati a quest'ultimo ascritti e perciò trasmesso gli atti al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione penale, il pretore di Padova, sezione distaccata di Montagnana, con ordinanza in data 13 giugno 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del codice di procedura penale.

Il giudice *a quo* ritiene di avere già compiuto una «valutazione contenutistica della consistenza dell'ipotesi accusatoria», rilevando che l'oggetto delle valutazioni che egli è chiamato a compiere nel celebrando dibattimento sarebbe identico a quello del precedente processo conclusosi con la restituzione degli atti al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione penale anche nei confronti dell'imputato attualmente sottoposto al suo giudizio.

L'art. 34 del codice di procedura penale tuttavia non contemplerebbe, secondo il remittente, come causa di incompatibilità l'ipotesi in cui il giudice abbia, in altro giudizio, ravvisato per i medesimi reati ulteriori responsabilità, trasmettendo gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni in ordine all'eventuale promovimento dell'azione penale: tale omessa previsione violerebbe il principio del giusto processo, che esige un giudice terzo e libero da convinzioni precostituite.

Considerato in diritto

1. — Le due ordinanze di rimessione hanno ad oggetto l'art. 34, comma 1, e, rispettivamente, l'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, in quanto non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio per il giudice che, in precedente processo, abbia disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione penale.

Il pretore di Ancona è chiamato a celebrare il dibattimento a carico di un imputato nei cui confronti, in occasione della sua precedente condanna per altro reato, aveva ritenuto configurabili ulteriori reati e quindi trasmesso i relativi atti al pubblico ministero. Prospettando la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, il giudice *a quo* richiama, per identità di *ratio* la sentenza n. 455 del 1994, con la quale questa Corte ha esteso l'incompatibilità sancita dall'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. all'ipotesi del giudice che, all'esito di un precedente dibattimento, abbia ordinato la trasmissione degli atti del pubblico ministero a norma dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. per diversità del fatto rispetto a quello contestato.

Il pretore di Padova, sezione distaccata di Montagnana, deve giudicare della imputazione elevata a carico di un soggetto a seguito della trasmissione degli atti da lui disposta all'esito del processo a carico di altro imputato del medesimo reato. Ad avviso del remittente, la mancata previsione di una causa di incompatibilità per tale situazione violerebbe il principio del giusto processo, desumibile dagli artt. 3, 24, secondo comma, e 27 della Costituzione, poiché l'imputato sarebbe privato della garanzia di un giudice dotato del necessario carattere di terzietà, essendo già stata compiuta, nei suoi confronti, una valutazione contenutistica della consistenza dell'ipotesi accusatoria al momento della trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Poiché le ordinanze di rimessione pongono la medesima questione, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. — La questione non è fondata per l'erronea premessa interpretativa dalla quale muovono i giudici remittenti. In entrambe le ordinanze si assume, sia pure implicitamente, che l'ipotesi in cui il giudice abbia trasmesso gli atti al pubblico ministero affinché questi assuma le proprie determinazioni in ordine al promovimento dell'azione penale per il medesimo fatto a carico di un terzo ovvero per fatti ulteriori a carico dello stesso imputato, non sia contemplata come causa di incompatibilità dall'art. 34 del codice di procedura penale. Al contrario: l'ipotesi prospettata dai giudici *a quibus* rientra appieno tra quelle indicate nel terzo comma dell'art. 34 cod. proc. pen. Il provvedimento di trasmissione degli atti si risolve, infatti, come questa Corte ha puntualmente rilevato nella sentenza n. 292 del 1992, in una vera e propria denuncia obbligatoria che, costituendo «attività di popol-

sione prodromica all'esercizio dell'azione penale, si colloca nell'orbita della funzione requirente in quanto strumentale al suo esercizio. Il considerarla come fonte di incompatibilità al giudizio è, perciò, coerente con un sistema processuale ispirato alla necessaria distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal pretore di Ancona e dal pretore di Padova, sezione distaccata di Montagnana, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

97C1275

N. 331

Sentenza 10-14 novembre 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità a svolgere le funzioni del giudice del dibattimento per il g.i.p. che abbia adottato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un correo dell'imputato sottoposto al suo giudizio per il medesimo reato - Omessa previsione - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997) - Sussistenza di mezzi processuali ed organizzativi (astensione e ricusazione) atti ad assicurare lo svolgimento spontaneo del principio del giusto processo - Inammissibilità.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 23 maggio 1996 dal tribunale di Siracusa e il 17 gennaio 1997 dal pretore di Bassano del Grappa, iscritte ai nn. 976 del registro ordinanze 1996 e 186 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 41, prima serie speciale, dell'anno 1996 e 16, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 23 maggio 1996 il tribunale di Siracusa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento per il giudice per le indagini preliminari che abbia adottato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un correo dell'imputato sottoposto al suo giudizio per il medesimo reato.

Ad avviso del remittente, l'accertamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al medesimo reato, già compiuto, quale giudice per le indagini preliminari, dal presidente del collegio, pur se relativo a soggetto diverso dall'imputato sottoposto al giudizio del tribunale, postulerebbe «una preliminare valutazione degli elementi costitutivi della fattispecie concorsuale necessariamente riferiti a tutti i concorrenti» e tale valutazione non potrebbe non riflettersi sulla serenità ed imparzialità del giudice con violazione dei principi di eguaglianza, di inviolabilità della difesa in ogni stato e grado del procedimento e di presunzione di non colpevolezza.

2. — Con ordinanza del 17 gennaio 1997 il pretore di Bassano del Grappa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per il giudice che abbia respinto la richiesta di applicazione della pena avanzata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. da un correo degli imputati sottoposti al suo giudizio per i medesimi reati.

Ad avviso del giudice *a quo* nel respingere la richiesta di applicazione della pena avanzata dal correo, egli avrebbe già compiuto «una valutazione non formale delle risultanze del fascicolo del pubblico ministero», con particolare riferimento all'esistenza o meno di argomenti per l'eventuale suo proscioglimento, e questa valutazione non avrebbe potuto prescindere dall'esame incidentale anche delle posizioni dei coimputati attualmente sottoposti al suo giudizio. «La formazione inevitabile di un convincimento, sia pure sommario, anche nei confronti dei coimputati» violerebbe il principio del giusto processo «in parallelismo con la situazione esaminata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 371 del 1996».

2.1. — In quest'ultimo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Secondo l'Avvocatura, nella sentenza n. 371 del 1996 di questa Corte è espressamente richiesto che la precedente valutazione di responsabilità, fonte della causa di incompatibilità, sia contenuta «in un provvedimento avente forma di sentenza», condizione che non si sarebbe verificata nel caso di specie, trattandosi di reiezione di richiesta di applicazione della pena.

Inoltre, ad avviso dell'Avvocatura, il rigetto della richiesta di applicazione della pena sarebbe stato deciso dal giudice nella stessa data in cui ha sollevato la questione di legittimità costituzionale e prima dell'apertura del dibattimento: conseguentemente si verserebbe nella stessa fase processuale e, in base ai principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 177 del 1996, non sussisterebbero ragioni di incompatibilità.

Considerato in diritto

1. — Il tribunale di Siracusa, nel corso di un procedimento penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento per il giudice per le indagini preliminari che abbia adottato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un correo dell'imputato sottoposto al suo giudizio per il medesimo reato.

Il giudice remittente asserisce di avere già compiuto «una preliminare valutazione degli elementi costitutivi della fattispecie concorsuale necessariamente riferiti a tutti i concorrenti»: di qui, a suo avviso, il pregiudizio che deriverebbe dalla precedente ordinanza di custodia cautelare in carcere contenente l'accertamento dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al medesimo reato e la conseguente violazione del principio del giusto processo nei riguardi dell'imputato.

Il pretore di Bassano del Grappa, nel corso di un procedimento penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento per il giudice che abbia respinto la richiesta di applicazione della pena avanzata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. da un correo degli imputati sottoposti al suo giudizio per i medesimi reati.

Il giudice *a quo* sostiene di avere già effettuato, nel respingere la richiesta di applicazione della pena avanzata dal correo, «una valutazione non formale delle risultanze del fascicolo del pubblico ministero», con particolare riferimento alla esistenza o meno di argomenti per il suo eventuale proscioglimento: tale valutazione, a suo avviso, non aveva potuto prescindere dall'esame incidentale delle posizioni dei coimputati sottoposti al suo giudizio. «La formazione inevitabile di un convincimento, sia pure sommario, anche nei confronti dei coimputati» determinerebbe, secondo il giudice *a quo* la vulnerazione del principio del giusto processo «in parallelismo con la situazione esaminata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 371 del 1996».

Poiché le ordinanze di rimessione hanno ad oggetto la medesima disposizione e pongono questioni analoghe, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. — Le questioni sono inammissibili.

Quale che sia l'esatto contenuto delle valutazioni che il tribunale di Siracusa e il pretore di Bassano del Grappa dichiarano di aver effettuato rispettivamente nell'ordinanza di custodia cautelare e nell'ordinanza di reiezione della richiesta di applicazione della pena, e pur nell'ipotesi in cui tali valutazioni si siano risolte nella manifestazione del convincimento della responsabilità anche nei confronti dei soggetti imputati nei giudizi *a quibus* si deve rilevare che questa Corte ha già individuato nelle sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997 i limiti entro i quali il principio del giusto processo postula la previsione di una ipotesi di incompatibilità.

Quando il pregiudizio alla terzietà del giudice provenga da funzioni esercitate all'interno di un medesimo procedimento penale, il pregiudizio stesso è prevenibile: accanto alla tutela ripristinatoria rimessa all'iniziativa del giudice e delle parti con gli appositi strumenti dell'astensione e della ricasazione è pertanto esigibile anche una tutela preventiva da attuarsi attraverso mezzi organizzativi in grado di assicurare uno svolgimento spontaneo del principio del giusto processo (a questo tendono le incompatibilità *ex art.* 34 cod. proc. pen.). Tale onere di organizzazione preventiva grava altresì sull'amministrazione della giustizia penale nelle ipotesi in cui, in una vicenda processuale sostanzialmente unitaria pur trattandosi di procedimenti diversi, il pregiudizio derivi da una sentenza penale dalla quale emerga un già maturato convincimento del giudice in ordine alla responsabilità penale di una persona formalmente non imputata in quel processo (sentenza n. 371 del 1996). È questo l'estremo limite di esigibilità di una tutela organizzativa e preventiva. Varcato tale limite, «nella varietà delle relazioni che possono instaurarsi tra procedimenti distinti, e nella molteplicità dei contenuti che i relativi atti sono suscettibili di assumere, si avrebbe una dilatazione enorme dei casi nei quali un pregiudizio potrebbe essere ravvisato e l'intera materia delle incompatibilità, dispersa in una casistica senza fine, diverrebbe refrattaria a qualsiasi tentativo di amministrazione mediante atti di organizzazione preventiva» (sentenza n. 307 del 1997).

È questa la ragione per la quale se la forza pregiudicante si sprigiona non da una sentenza ma, come si assume essere avvenuto nei casi di specie, da un'ordinanza adottata in un procedimento diverso (di custodia cautelare nei confronti di un correo ovvero di reiezione della richiesta di applicazione della pena), lo strumento di tutela non può essere ravvisato in ulteriori sentenze additive sull'art. 34, ma deve essere ricercato nell'area degli istituti dell'astensione e della ricasazione, anch'essi preordinati alla salvaguardia della terzietà del giudice.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Siracusa e, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Bassano del Grappa, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

97C1276

N. 332

Ordinanza 10-14 novembre 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia già avuto cognizione del fatto in altro dibattimento a carico di altro soggetto - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 371/1996 dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 25, 76 e 101).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1995 dal pretore di Brescia, iscritta al n. 1315 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il pretore di Brescia, con ordinanza del 20 gennaio 1995, nel corso di un procedimento penale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt. 3, 76, 25 e 101 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia già avuto cognizione piena del fatto in altro dibattimento a carico di altro soggetto;

che, in particolare, il giudice remittente, nel definire gli esatti termini della questione, riferisce di avere già assolto dal reato di omicidio colposo il conducente di un autoveicolo e di aver prospettato nella sentenza la responsabilità per il medesimo fatto di un terzo che, a seguito del rinvio a giudizio disposto dal pubblico ministero, si trova ora a dover giudicare.

Considerato che, successivamente alla ordinanza di remissione, questa Corte, con sentenza n. 371 del 1996, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata»;

che, pertanto, la questione, nei termini in cui è stata prospettata dal pretore di Brescia, è già stata accolta e che conseguentemente essa deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76, 25 e 101 della Costituzione, dal pretore di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 333

Ordinanza 10-14 novembre 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice a partecipare al giudizio di residui imputati non patteggianti qualora nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. abbia riconosciuto l'attenuante ex art. 73, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 ad altro imputato collaborante contro imputati del dibattimento da celebrare - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 371/1996 dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. - Innovazione richiedente un nuovo esame circa la rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1996 dal tribunale di Macerata, iscritta al n. 892 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che il tribunale di Macerata con ordinanza del 6 giugno 1996 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 76 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dei residui imputati «non patteggianti» il giudice che abbia riconosciuto, nella sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ad altro imputato, la cui collaborazione dichiarativa sia stata compiuta a carico degli imputati del celebrando dibattimento;

che lo stesso giudice *a quo* dichiara di aver espresso una valutazione nel merito della stessa materia processuale e che la cognizione già da lui compiuta con la concessione della attenuante ha riguardato il medesimo oggetto sia pure a fini diversi;

che su tale premessa, ad avviso del remittente, sarebbe violato, dall'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. che non contemplerebbe al riguardo una causa di incompatibilità, il principio del giusto processo;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 371 del 1996, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata»;

che l'intervenuta innovazione rende necessario disporre la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della questione nel quadro complessivo della giurisprudenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Macerata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

97C1278

N. 334

Ordinanza 10-14 novembre 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice, pronunciatosi con sentenza nei confronti di alcuni imputati, a celebrare il dibattimento nei confronti di altri concorrenti nei medesimi reati - Omessa previsione - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 186/1992, 439/1993 e 371/1996) - Omessa previsione - Insussistenza nel caso di specie di una benché minima valutazione anche sommaria circa la responsabilità degli ulteriori concorrenti la cui posizione era stata stralciata - Manifesta infondatezza.

(C.P.P. del 1930, art. 61).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 61 del codice di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1996 dal tribunale di Torino, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il tribunale di Torino — nel corso di un procedimento penale che ai sensi dell'art. 241 delle norme transitorie proseguiva secondo il previgente rito — con ordinanza del 7 novembre 1996 ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice, pronunciatosi con sentenza nei confronti di alcuni imputati, a celebrare il dibattimento nei confronti di altri concorrenti nei medesimi reati;

che dall'ordinanza di rimessione emerge che il tribunale aveva in precedenza giudicato, previa separazione dei procedimenti, altri imputati, alcuni dei quali accusati degli stessi reati oggi ascritti ai concorrenti sottoposti al distinto giudizio (associazione a delinquere e reati di cui agli artt. 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4; 50, comma quarto, del d.P.R. n. 633 del 1977; 1, comma primo, 4, numeri 1, 5 e 7 della legge 7 agosto 1982, n. 516: *recte* del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516);

che, ad avviso del remittente, essendosi pronunciato sulle prove esistenti agli atti, si verserebbe in situazione del tutto analoga a quella posta a base della sentenza di questa Corte n. 371 del 1996, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata;

che — soggiunge il giudice *a quo* — il dettato dell'art. 61 del codice del 1930 sarebbe sostanzialmente identico a quello dell'art. 34 del nuovo codice di procedura penale, al quale si riferisce la citata sentenza di questa Corte;

che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che, secondo l'ordinanza di rimessione, la logica sottesa alla sentenza n. 371 del 1996 comporterebbe che il giudice che si sia pronunciato in un precedente giudizio sulla responsabilità di alcuni concorrenti sia per ciò solo colpito da incompatibilità in relazione al processo che venga successivamente celebrato nei confronti di altro o di altri concorrenti;

che invece quella sentenza mantiene espressamente ferma la precedente acquisizione giurisprudenziale, che risale alle sentenze n. 186 del 1992 e n. 439 del 1993: nelle ipotesi di concorso di persone nel reato, la autonomia delle posizioni di ciascun concorrente consente, pur nella naturalistica unitarietà della fattispecie, una segmentazione di processi e la scomposizione del fatto in una pluralità di condotte autonomamente valutabili in processi distinti, senza che la decisione dell'uno debba influenzare quella dell'altro;

che con la sentenza n. 371 del 1996 si è però affermato che il principio costituzionale del giusto processo, anche indipendentemente dalle ipotesi di concorso di persone nel reato, impedisce che uno stesso giudice valuti più volte, in sentenza, in successivi processi la responsabilità penale di una persona in relazione al medesimo reato;

che pertanto l'incompatibilità del giudice non può essere estesa a tutte le ipotesi in cui si proceda separatamente nei confronti di diversi soggetti, concorrenti o meno nel reato, ma deve essere ragionevolmente circoscritta ai casi in cui, con la sentenza che definisce il processo a carico di un imputato, vengano compiute, sia pure incidentalmente, valutazioni in ordine alla responsabilità penale di una persona formalmente estranea al processo;

che di conseguenza solo attraverso la puntuale analisi dell'effettivo contenuto della sentenza che si assuma pregiudicante può essere accertato l'eventuale compimento di una valutazione in ordine alla responsabilità del terzo, suscettibile di determinare l'incompatibilità del giudice al successivo giudizio;

che le argomentazioni sopra svolte sono valide non soltanto per l'art. 34 del nuovo codice di procedura penale, ma anche per l'art. 61 del codice di procedura penale del 1930, trattandosi di disposizioni di analogo contenuto e di identica *ratio*;

che nel caso di specie non risulta che il tribunale di Torino nella sentenza resa nei confronti di alcuni dei concorrenti abbia espresso una valutazione, neppure superficiale o sommaria, circa la responsabilità degli ulteriori concorrenti, la posizione dei quali era stata stralciata;

che lo stesso tribunale in tale sentenza si era limitato a dichiarare taluni reati estinti per amnistia, a escludere, per il delitto di associazione a delinquere, la prova evidente della insussistenza del fatto e a dichiararne l'estinzione per intervenuta prescrizione, dopo aver concesso le attenuanti generiche: nulla era detto circa le posizioni dei concorrenti estranei al processo, che sono quindi rimaste non pregiudicate;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 del codice di procedura penale del 1930, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

97C1279

N. 335

Ordinanza 10-14 novembre 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice, pronunciatosi con sentenza sulla richiesta di patteggiamento nei confronti di un imputato, a celebrare il dibattimento nei confronti di altro imputato di reato strettamente connesso - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 371/1996 dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. - Innovazione richiedente un nuovo esame circa la rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 76 e 77).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 luglio 1996 dal tribunale di Lagonegro, iscritta al n. 1137 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che il tribunale di Lagonegro con ordinanza del 17 luglio 1996 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice, pronunciatosi con sentenza sulla richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di un imputato, a celebrare il dibattimento nei confronti di altro imputato di reato strettamente connesso;

che, in particolare, il giudice remittente riferisce di aver applicato la pena su richiesta a persona alla quale era stata contestata «l'emissione di fattura per operazione inesistente» e che si trova ora a celebrare il dibattimento nei confronti della persona a cui è stata contestata l'annotazione della medesima fattura;

che, ad avviso del giudice *a quo*, nell'applicare la pena su richiesta egli ha valutato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. insussistenti le condizioni per il proscioglimento nel merito del patteggiante ed avrebbe in tal modo espresso un giudizio contenutistico e di valore sul medesimo fatto che, sotto un profilo diverso, viene contestato all'altro imputato non patteggiante, il cui diritto di difesa risulterebbe nella specie «compromesso e menomato»;

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte con sentenza n. 371 del 1996 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata»;

che l'intervenuta innovazione rende necessario disporre la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della questione nel quadro complessivo della giurisprudenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Lagonegro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

97C1280

N. 336

Ordinanza 10-14 novembre 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice, pronunciatosi con sentenza sulla richiesta di patteggiamento nei confronti di un imputato, a celebrare il dibattimento nei confronti di altri concorrenti nei medesimi reati - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 371/1996 dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. - Innovazione richiedente un nuovo esame circa la rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1996 dal tribunale di Bari, iscritta al n. 1149 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che il tribunale di Bari con ordinanza del 4 luglio 1996 ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice, pronunciatosi con sentenza sulla richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di alcuni imputati, a celebrare il dibattimento nei confronti di altri concorrenti nei medesimi reati;

che, ad avviso del giudice *a quo*, nell'applicare la pena su richiesta egli ha valutato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. insussistenti le condizioni per il proscioglimento nel merito dei coimputati patteggianti e corretta la qualificazione giuridica dei fatti (associazione a delinquere, incendio, usura, ecc.);

che per i concorrenti negli stessi reati che non si siano avvalsi del rito speciale sarebbe sostanzialmente preclusa la possibilità di difendersi, sotto il profilo della insussistenza dei fatti o della irrilevanza penale degli stessi o della intervenuta estinzione dei reati o della mancanza di una condizione di procedibilità ovvero della qualificazione giuridica dei fatti;

che tutte le anzidette questioni sarebbero state già valutate nella sentenza di applicazione della pena nei confronti dei coimputati, il che comporterebbe, appunto, per i concorrenti residui, violazione del diritto di difesa e la conseguente vulnerazione del principio del giusto processo;

che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che, successivamente alla proposizione della questione oggetto del presente giudizio, questa Corte, con sentenza n. 371 del 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata»;

che l'intervenuta innovazione rende necessario disporre la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della questione nel quadro complessivo della giurisprudenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Bari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

97C1281

N. 337

Ordinanza 10-14 novembre 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice, pronunciatosi con sentenza sulla richiesta di patteggiamento nei confronti di alcuni imputati, a celebrare il dibattimento nei confronti di altro concorrente nei medesimi reati - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 371/1996 dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. - Innovazione richiedente un nuovo esame circa la rilevanza della questione da parte del giudice rimittente. - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1996 dal Tribunale di Bari, iscritta al n. 1150 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che il tribunale di Bari con ordinanza del 9 luglio 1996 ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice, pronunciandosi con sentenza sulla richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di alcuni imputati, a celebrare il dibattimento nei confronti di altro concorrente nei medesimi reati;

che, in particolare, il tribunale di Bari ha pronunciato sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di tre amministratori di società fallite, coimputati dei reati di bancarotta fraudolenta ed altro, ed è chiamato a celebrare il dibattimento nei confronti di un quarto coimputato degli stessi reati;

che, ad avviso del giudice *a quo*, nell'applicare la pena su richiesta egli ha valutato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. insussistenti le condizioni per il proscioglimento nel merito dei coimputati patteggianti e corretta la qualificazione giuridica dei fatti;

che per il concorrente negli stessi reati che non si sia avvalso del rito speciale sarebbe sostanzialmente preclusa la possibilità di difendersi, sotto il profilo della insussistenza dei fatti o della irrilevanza penale degli stessi o della intervenuta estinzione dei reati o della mancanza di una condizione di procedibilità ovvero della qualificazione giuridica dei fatti;

che tutte le anzidette questioni sarebbero state già valutate nella sentenza di applicazione della pena nei confronti dei coimputati, il che comporterebbe, appunto, per i concorrenti residui, violazione del diritto di difesa e la conseguente vulnerazione del principio del giusto processo;

che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che, successivamente alla proposizione della questione oggetto del presente giudizio, questa Corte, con sentenza n. 371 del 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata»;

che l'intervenuta innovazione rende necessario disporre la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della questione nel quadro complessivo della giurisprudenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Bari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 338

Ordinanza 10-14 novembre 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice del dibattimento che a seguito di separazione dei processi, abbia pronunciato sentenza di condanna nei confronti di alcuni concorrenti in un determinato reato, a giudicare successivamente altro coimputato per il medesimo reato - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 371/1996 dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 34, secondo comma, c.p.p.- Innovazione richiedente un nuovo esame circa la rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice a quo.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1996 dal tribunale di Catania, iscritta al n. 1325 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che il tribunale di Catania ha sollevato, con ordinanza del 3 luglio 1996, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento che, a seguito di separazione dei processi, abbia pronunciato sentenza di condanna nei confronti di alcuni concorrenti in un determinato reato, a giudicare successivamente altro coimputato nel medesimo reato;

che dall'ordinanza di rimessione risulta che la posizione di un imputato era stata separata da quella degli altri coimputati del medesimo reato (abuso di ufficio) e nei confronti di questi ultimi era stata pronunciata sentenza di condanna;

che, ad avviso del remittente, egli avrebbe già compiuto, nella precedente sentenza resa nei confronti dei coimputati, valutazioni di merito in ordine alla sussistenza del fatto di reato contestato all'imputato e ne risulterebbe compromessa l'esigenza, più volte affermata da questa Corte, di evitare che condizionamenti o apparenze di condizionamenti derivanti da precedenti decisioni possano pregiudicare o fare apparire pregiudicata l'attività di giudizio;

che la mancata previsione di questa causa di incompatibilità violerebbe il principio del giusto processo per il pericolo di «trascinamento e confluenza nella decisione di opinioni precostituite in altre fasi processuali, presso lo stesso giudice persona fisica»;

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte con sentenza n. 371 del 1996 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale «nella parte in cui

non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata»;

che l'intervenuta innovazione rende necessario disporre la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della questione nel quadro complessivo della giurisprudenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Catania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

97C1283

N. 339

Ordinanza 10-14 novembre 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità a partecipare, quale giudice di rinvio a seguito di annullamento di sentenza di appello ad opera della Corte di cassazione, al giudizio nei confronti di un imputato in concorso di reato, del giudice che, anteriormente, abbia giudicato per lo stesso reato altro coimputato - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 371/1996 dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. - Innovazione richiedente un nuovo esame circa la rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.P., artt. 34, secondo comma, e 36).

(Cost., artt. 3, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 36 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1996 dalla Corte d'assise d'appello di Catania, iscritta al n. 1376 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che la Corte d'assise d'appello di Catania ha sollevato, con ordinanza in data 15 ottobre 1996, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 36 del codice di procedura penale (e speculari artt. 61 e 63 cod. proc. pen., abrogato), nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare — quale giudice di rinvio a seguito di annullamento di sentenza di appello ad opera della Corte di cassazione — al giudizio nei confronti di un imputato in concorso di reato, il giudice, che, anteriormente abbia giudicato per lo stesso reato altro coimputato;

che dall'ordinanza di rimessione emerge che la Corte d'assise d'appello aveva in precedenza condannato all'ergastolo per il delitto di omicidio volontario un coimputato della persona attualmente sottoposta al suo giudizio per lo stesso fatto a seguito di annullamento ad opera della Corte di cassazione della sentenza di appello pronunciata da altra Corte d'assise;

che, ad avviso del remittente, egli avrebbe, nel caso in esame, già compiuto, nella precedente sentenza pronunciata nei confronti del coimputato, valutazioni di merito in ordine alla sussistenza del fatto-reato contestato all'imputato, sicché il condizionamento derivante dalla precedente valutazione pregiudicherebbe la nuova attività di giudizio;

che, secondo il giudice *a quo*, la mancata previsione di questa causa di incompatibilità violerebbe il principio del giusto processo;

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte con sentenza n. 371 del 1996 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata»;

che l'intervenuta innovazione rende necessario disporre la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della questione nel quadro complessivo della giurisprudenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'assise d'appello di Catania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 340

Ordinanza 10-14 novembre 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice, pronunciatosi con sentenza sulla richiesta di patteggiamento nei confronti di alcuni imputati, a celebrare il dibattimento nei confronti di altri concorrenti nei medesimi reati - Omessa previsione - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 371/1996, 186/1992 e 439/1993) - Insussistenza, nel caso di specie, di una benché minima valutazione anche sommaria circa la responsabilità degli ulteriori concorrenti estranei al processo - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1996 dal tribunale di Verona, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che il tribunale di Verona con ordinanza in data 11 novembre 1996 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice, pronunciatosi con sentenza sulla richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di alcuni imputati, a celebrare il dibattimento nei confronti di altri concorrenti nei medesimi reati;

che, ad avviso del giudice *a quo*, nell'applicare ai coimputati la pena su richiesta egli avrebbe compiuto una valutazione «non solo formale, ma di contenuto circa l'idoneità delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilità» in ordine ai medesimi fatti, contestati agli imputati non patteggianti (corruzione, turbata libertà degli incanti, ecc.), il cui diritto di difesa risulterebbe compromesso, con conseguente vulnerazione del principio del giusto processo;

che, secondo il remittente, la sentenza n. 371 del 1996 di questa Corte non potrebbe trovare applicazione nel caso sottoposto al suo esame, poiché il *decisum* di quella pronuncia non parrebbe «ricomprendere l'ipotesi in cui la posizione del terzo sia stata incidentalmente valutata allo stato degli atti e con giudizio in chiave essenzialmente negativa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.»;

Considerato che, secondo l'ordinanza di rimessione, la logica sottesa alla sentenza n. 371 del 1996 comporterebbe che il giudice che si sia pronunciato in un precedente giudizio sulla responsabilità di alcuni concorrenti sia per ciò solo colpito da incompatibilità in relazione al processo che venga successivamente celebrato nei confronti di altro o di altri concorrenti;

che invece quella sentenza mantiene espressamente ferma la precedente acquisizione giurisprudenziale, che risale alle sentenze n. 186 del 1992 e n. 439 del 1993: nelle ipotesi di concorso di persone nel reato, la autonoma

mia delle posizioni di ciascun concorrente consente, pur nella naturalistica unitarietà della fattispecie, una segmentazione di processi e la scomposizione del fatto in una pluralità di condotte autonomamente valutabili in processi distinti, senza che la decisione dell'uno debba influenzare quella dell'altro;

che con la sentenza n. 371 del 1996 si è però affermato che il principio costituzionale del giusto processo, anche indipendentemente dalle ipotesi di concorso di persone nel reato, impedisce che uno stesso giudice valuti più volte, in sentenza, in successivi processi la responsabilità penale di una persona in relazione al medesimo reato;

che pertanto l'incompatibilità del giudice non può essere estesa a tutte le ipotesi in cui si proceda separatamente nei confronti di diversi soggetti, concorrenti o meno nel reato, ma deve essere ragionevolmente circoscritta ai casi in cui, con la sentenza che definisce il processo a carico di un imputato, vengano compiute, sia pure incidentalmente, valutazioni in ordine alla responsabilità penale di una persona formalmente estranea al processo;

che di conseguenza solo attraverso la puntuale analisi dell'effettivo contenuto della sentenza che si assuma pregiudicante può essere accertato l'eventuale compimento di una valutazione in ordine alla responsabilità del terzo, suscettibile di determinare l'incompatibilità del giudice al successivo giudizio;

che nel caso di specie non risulta che il tribunale di Verona nelle sentenze di applicazione della pena rese nei confronti di alcuni dei concorrenti abbia espresso una valutazione, neppure superficiale o sommaria, circa la responsabilità degli ulteriori concorrenti estranei al processo, la posizione dei quali è quindi rimasta non pregiudicata;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Verona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 341

Ordinanza 10-14 novembre 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice, pronunciatosi con sentenza nei confronti di alcuni imputati, a celebrare il dibattimento nei confronti di altro concorrente nei medesimi reati - Omòssa previsione - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 371/1996, 186/1992 e 439/1993) - Insussistenza, nel caso di specie, di una benché minima valutazione anche sommaria circa la responsabilità dell'ulteriore concorrente la cui posizione era stata stralciata - Manifesta infondatezza.

(C.P.P. 1930, art. 61).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 61 del codice di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1996 dal tribunale di Torino, iscritta al n. 114 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che il tribunale di Torino — nel corso di un procedimento penale che ai sensi dell'art. 241 delle norme transitorie proseguiva secondo il previgente rito — con ordinanza del 7 novembre 1996 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice, pronunciatosi con sentenza nei confronti di alcuni imputati, a celebrare il dibattimento nei confronti di altro concorrente nei medesimi reati;

che dall'ordinanza di rimessione emerge che il tribunale aveva in precedenza giudicato, previa separazione dei procedimenti, altri imputati, alcuni dei quali accusati degli stessi reati oggi ascritti al concorrente sottoposto al distinto giudizio (associazione a delinquere e reati di cui agli artt. 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e 4, numero 5, della legge 7 agosto 1982, n. 516: *recte* del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516);

che, ad avviso del rimettente, essendosi pronunciato sulle prove esistenti agli atti, si verserebbe in situazione del tutto analoga a quella posta a base della sentenza di questa Corte n. 371 del 1996, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata;

che — soggiunge il giudice *a quo* — il dettato dell'art. 61 del codice del 1930 sarebbe sostanzialmente identico a quello dell'art. 34 del nuovo codice di procedura penale, al quale si riferisce la citata sentenza di questa Corte;

che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che, secondo l'ordinanza di rimessione, la logica sottesa alla sentenza n. 371 del 1996 comporterebbe che il giudice che si sia pronunciato in un precedente giudizio sulla responsabilità di alcuni concorrenti sia per ciò solo colpito da incompatibilità in relazione al processo che venga successivamente celebrato nei confronti di altro o di altri concorrenti;

che invece quella sentenza mantiene espressamente ferma la precedente acquisizione giurisprudenziale, che risale alle sentenze n. 186 del 1992 e n. 439 del 1993: nelle ipotesi di concorso di persone nel reato, la autonomia delle posizioni di ciascun concorrente consente, pur nella naturalistica unitarietà della fattispecie, una segmentazione di processi e la scomposizione del fatto in una pluralità di condotte autonomamente valutabili in processi distinti, senza che la decisione dell'uno debba influenzare quella dell'altro;

che con la sentenza n. 371 del 1996 si è però affermato che il principio costituzionale del giusto processo, anche indipendentemente dalle ipotesi di concorso di persone nel reato, impedisce che uno stesso giudice valuti più volte, in sentenza, in successivi processi la responsabilità penale di una persona in relazione al medesimo reato;

che pertanto l'incompatibilità del giudice non può essere estesa a tutte le ipotesi in cui si proceda separatamente nei confronti di diversi soggetti, concorrenti o meno nel reato, ma deve essere ragionevolmente circoscritta ai casi in cui, con la sentenza che definisce il processo a carico di un imputato, vengano compiute, sia pure incidentalmente, valutazioni in ordine alla responsabilità penale di una persona formalmente estranea al processo;

che di conseguenza solo attraverso la puntuale analisi dell'effettivo contenuto della sentenza che si assuma pregiudicante può essere accertato l'eventuale compimento di una valutazione in ordine alla responsabilità del terzo, suscettibile di determinare l'incompatibilità del giudice al successivo giudizio;

che le argomentazioni sopra svolte sono valide non soltanto per l'art. 34 del nuovo codice di procedura penale, ma anche per l'art. 61 del codice di procedura penale del 1930, trattandosi di disposizioni di analogo contenuto e di identica ratio;

che nel caso di specie non risulta che il tribunale di Torino nella sentenza resa nei confronti di alcuni dei concorrenti abbia espresso una qualche valutazione circa la responsabilità dell'ulteriore concorrente, la cui posizione era stata stralciata;

che lo stesso tribunale in tale sentenza si era limitato a dichiarare taluni reati estinti per amnistia, a escludere, per il delitto di associazione a delinquere, la prova evidente della insussistenza del fatto e a dichiararne l'estinzione per intervenuta prescrizione, dopo aver concesso le attenuanti generiche: nulla era detto circa la posizione del concorrente estraneo al processo, che è quindi rimasta non pregiudicata;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 del codice di procedura penale del 1930, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 342

Ordinanza 10-14 novembre 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice, pronunciatosi con sentenza nei confronti di alcuni imputati, a celebrare il dibattimento nei confronti di altri concorrenti nei medesimi reati - Omessa previsione - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 371/1996, 186/1992 e 439/1993) - Insussistenza, nel caso di specie, di una benché minima valutazione anche sommaria circa la responsabilità dei concorrenti estranei al processo le cui posizioni sono rimaste impregiudicate - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 34).

(Cost., artt. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1996 dal pretore di Padova, iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che il pretore di Padova con ordinanza in data 11 dicembre 1996 ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice, pronunciatosi con sentenza nei confronti di alcuni imputati, a celebrare il dibattimento nei confronti di altri concorrenti nei medesimi reati;

che dall'ordinanza di rimessione emerge che il pretore aveva in precedenza giudicato, previa separazione dei processi, altri imputati, accusati degli stessi reati (invasione di terreni o edifici, ecc.) oggi ascritti ai concorrenti sottoposti al distinto giudizio;

che il giudice *a quo* precisa che nella sua precedente sentenza «in nessun momento vi è accenno alcuno agli odierni imputati», sicché, in applicazione dei principi affermati nella sentenza n. 371 del 1996 di questa Corte, a suo avviso, non ricorrono le condizioni per dichiarare la propria astensione nel procedimento in corso;

che, tuttavia, ad avviso del remittente, i residui concorrenti negli stessi reati attualmente sottoposti al suo giudizio potrebbero ragionevolmente dolersi di vedere ristretto l'ambito della propria difesa ai soli aspetti

afferenti la propria condotta di concorso nel fatto e non sarebbero posti in grado di adeguatamente difendersi in riferimento alla insussistenza o irrilevanza penale del fatto medesimo, questioni già valutate nella sentenza resa nei confronti dei coimputati, con conseguente vulnerazione del principio del giusto processo;

Considerato che, secondo l'ordinanza di rimessione, la logica sottesa alla sentenza n. 371 del 1996 comporterebbe che il giudice che si sia pronunciato in un precedente giudizio sulla responsabilità di alcuni concorrenti sia per ciò solo colpito da incompatibilità in relazione al processo che venga successivamente celebrato nei confronti di altro o di altri concorrenti;

che invece quella sentenza mantiene espressamente ferma la precedente acquisizione giurisprudenziale, che risale alle sentenze n. 186 del 1992 e n. 439 del 1993: nelle ipotesi di concorso di persone nel reato, la autonomia delle posizioni di ciascun concorrente consente, pur nella naturalistica unitarietà della fattispecie, una segmentazione di processi e la scomposizione del fatto in una pluralità di condotte autonomamente valutabili in processi distinti, senza che la decisione dell'uno debba influenzare quella dell'altro;

che con la sentenza n. 371 del 1996 si è però affermato che il principio costituzionale del giusto processo, anche indipendentemente dalle ipotesi di concorso di persone nel reato, impedisce che uno stesso giudice valuti più volte, in sentenza, in successivi processi la responsabilità penale di una persona in relazione al medesimo reato;

che pertanto l'incompatibilità del giudice non può essere estesa a tutte le ipotesi in cui si proceda separatamente nei confronti di diversi soggetti, concorrenti o meno nel reato, ma deve essere ragionevolmente circoscritta ai casi in cui, con la sentenza che definisce il processo a carico di un imputato, vengano compiute, sia pure incidentalmente, valutazioni in ordine alla responsabilità penale di una persona formalmente estranea al processo;

che di conseguenza solo attraverso la puntuale analisi dell'effettivo contenuto della sentenza che si assuma pregiudicante può essere accertato l'eventuale compimento di una valutazione in ordine alla responsabilità del terzo, suscettibile di determinare l'incompatibilità del giudice al successivo giudizio;

che, nel caso di specie, il giudice *a quo* nell'ordinanza di rimessione chiarisce di non avere affatto preso in esame le posizioni dei concorrenti estranei al processo, che sono quindi rimaste non pregiudicate;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

97C1287

N. 343

Ordinanza 10-14 novembre 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Avvocato e procuratore - Esercizio della professione - Presunta irragionevolezza di una disciplina differenziata, quanto all'ambito territoriale, tra procuratori legali e tra procuratori legali e avvocati - *Jus superveniens*: legge 24 febbraio 1997, n. 27 - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 61/1996 - Esigenza di una nuova valutazione circa la rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(R.D.-L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36). (Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1996 dal pretore di Enna, nel procedimento penale a carico di De Pasquale Giuseppe ed altro, iscritta al n. 975 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale, il pretore di Enna, dopo aver invitato l'imputato, che aveva nominato quale difensore di fiducia un procuratore legale esercente la professione presso altro distretto, ad indicare un nuovo difensore, ai sensi dell'art. 5 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, che consente ai procuratori legali di esercitare la professione esclusivamente davanti agli uffici giudiziari del distretto in cui è compreso l'ordine circondariale presso il quale sono iscritti, a seguito della reiterazione da parte dell'imputato della precedente nomina, ha sollevato, con ordinanza del 5 giugno 1996 (r.o. n. 975 del 1996), questione di legittimità costituzionale della citata norma;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la disposizione impugnata violerebbe anzitutto l'art. 24 della Costituzione per lesione del diritto di difesa dell'imputato, cui sarebbe impedito di scegliere il legale di propria fiducia;

che essa, inoltre, opererebbe, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, una irragionevole discriminazione sia tra gli stessi procuratori legali, avendo l'iscritto in un distretto più ampio maggiori opportunità di esercizio della professione, sia tra procuratori legali ed avvocati, potendo solo questi ultimi esercitare la professione sull'intero territorio nazionale;

che, infine, sarebbe vulnerato l'art. 16 della Costituzione, in quanto si limiterebbe la libera circolazione delle persone, di cui sarebbe corollario indefettibile la esplicazione di attività lavorativa in tutto il territorio nazionale;

Considerato che, successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale (che, peraltro, in riferimento a parametri costituzionali parzialmente differenti, era già stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 61 del 1996), è entrata in vigore la legge 24 febbraio 1997, n. 27 (Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense), che, nell'unificare le due categorie degli avvocati e dei procuratori legali, ha abrogato, all'art. 6, comma 1, una serie di disposizioni, tra le quali quella impugnata;

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice *a quo* per una nuova valutazione della rilevanza della questione, alla stregua della citata sopravvenuta normativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Enna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

97C1288

N. 344

Ordinanza 10-14 novembre 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Riapertura di termini per la concessione del condono -
Questione già dichiarata infondata dalla Corte con sentenza n. 427 del 1995 (vedi anche sentenza n. 256/1996
e ordinanze nn. 457 e 537 del 1995) - Manifesta infondatezza.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39).

(Cost., artt. 3 e 79).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1995 dal pretore di Reggio Calabria, nel procedimento penale a carico di Lombardo Demetrio ed altri, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale per violazioni edilizie, il pretore di Reggio Calabria, con ordinanza del 13 marzo 1995, pervenuta a questa Corte il 14 aprile 1997 (r.o. n. 235 del 1997), ha sollevato, in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

che, ad avviso del giudice *a quo* la disposizione impugnata, nel prevedere la riapertura di termini per la concessione del condono edilizio di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituirebbe esercizio della generale potestà di clemenza dello Stato in assenza della procedura garantistica prevista dall'art. 79 della Costituzione per la concessione dell'amnistia;

che, inoltre, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione sotto il duplice profilo della ragionevolezza e del principio di uguaglianza, in quanto la reiterazione del condono, a distanza di oltre nove anni da quello concesso nel 1985, sarebbe in contrasto con le giustificazioni costituzionali che erano state riconosciute al primo con riferimento alla eccezionalità del provvedimento ed alla esigenza di «chiudere un passato di illegalità»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che la questione, nei termini in cui viene sollevata in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, ha già formato oggetto di esame da parte di questa Corte, che ne ha dichiarato la infondatezza con la sentenza n. 427 del 1995, cui hanno fatto seguito la sentenza n. 256 del 1996 e le ordinanze nn. 457 e 537 del 1995, di manifesta infondatezza;

che, in riferimento ai citati parametri costituzionali, non sono dedotti profili sostanzialmente nuovi o diversi, tali da indurre ad un riesame della questione, che, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, dal pretore di Reggio Calabria con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 67

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 27 ottobre 1997
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Impiego pubblico - Concorso a impiego pubblico - Regione Abruzzo - Corsi-concorsi per la copertura di posti nella prima qualifica dirigenziale - Disposizioni per l'adeguamento a sentenze del Consiglio di Stato che dispongono l'annullamento di provvedimenti di esclusione dalla partecipazione di alcuni concorrenti - Ammissioni di tali concorrenti a partecipare a concorso speciale, per titoli ed esami, a posti nel ruolo unico della dirigenza - Lesione del diritto di eguaglianza - Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

(Legge regione Abruzzo 23 settembre 1997).

(Cost., artt. 3 e 97).

Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria, contro la regione Abruzzo, in persona del presidente della Giunta regionale *pro-tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della regione Abruzzo 23 settembre 1997 recante disposizioni conseguenti l'adeguamento giurisprudenziale in materia di accesso alla qualifica dirigenziale unica comunicata al Commissario del Governo il 3 ottobre 1997.

Il provvedimento legislativo in epigrafe richiamato dovrebbe nelle intenzioni dare esecuzione a sentenze con le quali il Consiglio di Stato ha annullato alcuni provvedimenti di esclusione dalla partecipazione al corso-concorso pubblico per la copertura di posti nella prima qualifica dirigenziale con profili professionali di «ingegnere», «agronomo» e «geologo», riconoscendo ai ricorrenti il possesso dei requisiti di partecipazione che l'amministrazione regionale aveva invece ritenuto inesistente, con il conseguente obbligo per l'amministrazione stessa di ammettere gli interessati «ora per allora» al corso-concorso per l'accesso alla prima qualifica dirigenziale.

L'ottemperanza al giudicato amministrativo richiederebbe il rinnovo della procedura concorsuale, al fine di operare una comparazione tra la posizione dei ricorrenti con quelle di coloro a suo tempo vincitori; ma così si andrebbe ad incidere su posizioni che la regione ritiene di salvaguardare.

Non è però condivisibile, in relazione ai principi di imparzialità e buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost., la soluzione legislativa adottata dalla regione che, prevedendo una prova concorsuale riservata ai soli ricorrenti ed escludendo quindi ogni valutazione comparativa rispetto a coloro a suo tempo risultati vincitori, istituisce una procedura privilegiata che da un lato è oggi di favore (rispetto alla regola generale del concorso aperto a tutti), dall'altro non soddisfa le legittime aspettative dei soggetti interessati, che sono chiamati a concorrere per l'assegnazione dei nuovi posti risultanti dall'organico regionale ma non di quelli per i quali fu espletato il concorso da cui essi furono esclusi con provvedimento dichiarato illegittimo.

Le valutazioni di opportunità circa la salvaguardia delle posizioni di coloro che a suo tempo risultarono vincitori di concorso non possono prevalere sull'esigenza di operare una comparazione fra la posizione di costoro e quella di quanti furono illegittimamente esclusi dal concorso, esigenza che, volendo rispettare il giudicato, richiederebbe una rinnovazione *funditus* della procedura concorsuale o una integrazione incidente comunque sulla graduatoria originaria, con eventuale previsione di posti soprannumerati — rispetto a quelli allora messi a concorso — per i vincitori dell'epoca che risultassero postergati e le cui posizioni si intendesse tutelare.

P.Q.M.

Si chiede che ai sensi dell'art. 128, ultimo comma, della Costituzione, sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge regionale anzidetta.

Roma, addì 16 ottobre 1997

Gaudenzio PIERANTOZZI - avvocato dello Stato

97C1226

N. 68

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 30 ottobre 1997
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Caccia - Regione Liguria - Disposizioni circa il prelievo in deroga di fauna selvatica, ai sensi dell'art. 9 della direttiva CEE n. 409/79, sulla protezione degli uccelli selvatici - Contrasto con l'art. 18 della legge-quadro sulla caccia n. 157 del 1992 - Violazione dei limiti posti alle competenze regionali in materia - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 272/1996 e 100/1988 (recte: 1002/1988).

(Legge regione Liguria 30 settembre 1997).

(Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18; direttiva CEE 2 aprile 1979, n. 409, art. 9).

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la regione Liguria, in persona del presidente della Giunta regionale in carica per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della delibera legislativa «Norme per l'applicazione delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva CEE n. 409/1979», approvata dal Consiglio regionale della regione Liguria nella seduta del 5 agosto 1997, rinviata a nuovo esame con atto 5 settembre 1997, riapprovata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta nella seduta del 30 settembre 1997.

1. — La delibera legislativa approvata il 5 agosto 1997 detta disposizioni che autorizzano la Giunta regionale a disporre «il prelievo in deroga» di fauna selvatica ai sensi dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE sulla protezione degli uccelli selvatici. Il testo riproduce (ma non del tutto fedelmente) le condizioni e le modalità prescritte dalla succitata norma comunitaria.

2. — Detta delibera è stata fatta oggetto di rinvio con cui il Governo ha rilevato che: «la legge è illegittima in quanto eccede la competenza regionale in materia. Come ribadito dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze nn. 272/1996 e 100/1988); l'elenco delle specie cacciabili costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale, vincolante ogni tipo di competenza legislativo regionale. La legge in esame viola l'art. 18 della legge n. 157/1992, in relazione all'art. 9 della direttiva comunitaria 2 aprile 1979 n. 409».

3. — Il Consiglio regionale nella seduta del 30 settembre 1997 ha riapprovato a maggioranza assoluta il medesimo testo, comunicato il 6 ottobre 1997.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 ottobre 1997, ha deliberato l'impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale che viene ora proposta con il presente atto, sostenuta dai seguenti motivi.

4. — Con la sentenza n. 272/1996 (citata nel rinvio governativo) la Corte costituzionale ha ritenuto che «i divieti posti dalla direttiva in tema di specie cacciabili sono suscettibili di modifica solo nei limiti del potere di variazione degli elenchi delle specie medesime, riservato alla Stato dall'art. 18 terzo comma della legge n. 157 del 1992».

D'altra parte, se è vero che deve esservi — come in effetti accade — una relazione di conformità tra l'art. 18 e la direttiva comunitaria (nel senso che il primo non può includere nell'elenco specie che la seconda sottopone a protezione assoluta) è anche vero che l'art. 18 ha un valore che va oltre la attuazione della direttiva; esso costituisce, secondo una consolidata giurisprudenza, norma fondamentale di riforma economico-sociale con forza assolutamente vincolante nei riguardi delle regioni.

Con pieno fondamento, quindi, il Governo ha rinviato, e ora impugnato, la delibera legislativa della regione Liguria rilevando l'incompetenza della regione a dettare norme in contrasto con l'art. 18 che perciò risulta violato dalle norme stesse.

Non può valere in contrario la circostanza che la regione — come si può desumere dal tenore dell' art. 1.2 della delibera impugnata — abbia ritenuto di essere legittimata dal decreto legislativo n. 143/1997, dato che questo provvedimento mantiene espressamente (art. 2.2) al Ministero per le politiche agricole le competenze in tema di specie cacciabili.

Va comunque osservato che, in tema di specie cacciabili, la attribuzione statale non si esaurisce nell'ambito ministeriale considerato dal decreto-legislativo n. 143/1997, dando luogo ad una competenza governativa ai sensi del comma 3 dell'art. 18.

Infine, si potrebbe aggiungere che la introduzione nell'ordinamento interno delle «deroghe» prevista dall'art. 9 della direttiva non costituisce attuazione obbligatoria della direttiva stessa bensì l'esercizio di una facoltà accordata allo Stato membro; e che in osservanza della direttiva le deroghe possono essere disposte solo per esigenze effettive connesse ad interessi generali di indubbia pertinenza statale (navigazione aerea, sicurezza pubblica, ricerca scientifica).

Per gli esposti motivi si chiede che la Corte, in accoglimento del presente ricorso, dichiari fondata la proposta questione di legittimità costituzionale della impugnata delibera legislativa della regione Liguria.

Roma, addì 16 ottobre 1997

Pier Giorgio FERRI - avvocato dello Stato

97C1227

N. 783

Ordinanza emessa il 18 aprile 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 ottobre 1997) dal pretore di Trani sezione distaccata di Molfetta, sul ricorso proposto da La Grasta Corrado contro la S.N.A.M. S.p.a.

Marittimo - Contratto di arruolamento - Diritti derivanti da tale contratto - Prescrizione - Previsione del termine di due anni decorrente dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto stesso - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina civilistica - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alle decisioni della Corte costituzionale nn. 96/1987, 374/1991 e 72/1996.

(Codice della navigazione, art. 373).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE GIUDICE DEL LAVORO

Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, in merito alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 373 cod. nav., rileva quanto segue.

La norma citata stabilisce che i diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono con il decorso di due anni dallo sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione (art. 340-bis cod. nav.) od alla risoluzione del contratto.

Peculiarità, dunque, del regime prescrizione di diritti nel lavoro marittimo sono:

- 1) il termine prescrizione di due anziché di cinque anni previsto dall'art. 2948, nn. 4 e 5 cod. civ.;
- 2) la decorrenza di tale termine dalla estinzione del rapporto.

La norma in questione sembra essere stata così concepita per motivi che possono in tal modo riassumersi:

a) nella navigazione marittima, data l'unitarietà economica di ogni viaggio, è necessario acclarare e risolvere rapidamente ogni pendenza;

b) i marittimi non possono far valere le loro ragioni fino a che sono a bordo della nave e lontani dal porto d'imbarco, sicché è solo al momento dello sbarco che, concretamente, il diritto può essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.);

c) all'epoca di emanazione dell'art. 373 cod. nav., con il ritorno della nave al porto di partenza, il rapporto normalmente si estingueva.

Da tali circostanze nasceva quindi, l'esigenza di fare certezza in tempi brevi sui rapporti di debito e credito.

Il legislatore del codice della navigazione del 1942 aveva individuato i criteri che presiedono alla prescrizione in relazione all'unico rapporto di lavoro subordinato nautico all'epoca disciplinato «il contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi (art. 340 cod. nav.)», che si risolveva di diritto con il compimento del viaggio, al momento dello sbarco, e che era comunque risolvibile da parte dell'armatore in qualsiasi tempo e luogo (art. 345 cod. nav.).

In data 6 ottobre 1970 la S.N.A.M. S.p.a., la SiderMar S.p.a. e le OO.SS. dei lavoratori stipularono l'accordo che introduceva la stabilità di occupazione (o continuità del rapporto di lavoro) per il personale del turno particolare della società che avesse compiuto dodici mesi di effettiva navigazione alle dipendenze della stessa negli ultimi due anni od entro due anni dall'assunzione.

Il regolamento per la stabilità, con cui le parti collettive provvedevano ad applicare i principi in tema di stabilità del posto di lavoro, entrava in vigore in via sperimentale il 1° novembre 1970 e definitivamente veniva introdotto dal C.C.N.L. di settore a far data dal 1° aprile 1972.

A seguito dell'evoluzione sostanziale della disciplina collettiva, con l'introduzione della C.R.L., il rapporto di lavoro nautico non è più identificabile solo con il contratto di arruolamento che lega il marittimo alla singola nave e di regola si risolve con lo sbarco, bensì anche con un rapporto tra il marittimo e l'armatore a tempo indeterminato.

La disciplina della continuità del rapporto di lavoro ha infatti svincolato il rapporto di lavoro marittimo dall'arruolamento, facendo permanere il primo anche indipendentemente dall'imbarco od arruolamento: i marittimi in continuità di rapporto, pertanto, non percepiscono all'atto dello sbarco l'indennità di preavviso ed il T.F.R.; dopo il regolare periodo d'imbarco, dopo aver usufruito del periodo di riposo — pari alle ferie maturate durante l'imbarco ed ai giorni di riposo compensativo maturati e non fruiti relativi a sabati, domeniche e festività trascorse a bordo durante l'imbarco, nonché ai giorni di ferie maturati durante il periodo a terra (art. 79 C.C.N.L. 1991; art. 74 C.C.N.L. 1988) —, devono essere reimbarcati con obbligo di accettazione della chiamata d'imbarco (art. 83 C.C.N.L. 1991; art. 78 C.C.N.L. 1988), mentre, in difetto di chiamata d'imbarco, entrano nel periodo cosiddetto di disponibilità retribuita (art. 85 C.C.N.L. 1991; art. 80 C.C.N.L. 1988), durante il quale percepiscono quasi l'intera retribuzione in tutto l'arco di tempo, che si protrae dall'imbarco fino alla estinzione con la cancellazione dal turno particolare o con la non reinscrizione, decorre l'anzianità di servizio; all'atto della risoluzione del rapporto viene liquidato il T.F.R. (art. 88 C.C.N.L. 1991; art. 83 C.C.N.L. 1988).

Dunque il nuovo regime introdotto ha identificato un rapporto contrattuale che ha la funzione di superare la limitatezza temporale delle singole convenzioni, assicurando ai marittimi in C.R.L. un rapporto di lavoro dotato di garanzie analoghe a quelle previste per le altre categorie di dipendenti.

Alla luce di quanto sopra il regime prescrizione biennale, vigente anche per il rapporto di lavoro nautico in C.R.L., appare oggi ingiustificatamente più favorevole di quello applicato al lavoro comune: al proposito si deve, in primo luogo, ricordare che la Corte costituzionale, partendo dal presupposto che la situazione di debolezza del lavoratore, che gli impedisce di far valere le proprie ragioni, dipende dal timore di essere licenziato, ha ritenuto che la prescrizione può correre in costanza di rapporto in tutti i casi sia in qualsiasi modo garantita la stabilità del rapporto di lavoro ed in particolare, in tutti i casi in cui trova applicazione, *ex art. 18 legge n. 300 del 1970*, l'istituto della reintegrazione nel posto di lavoro come rimedio al licenziamento illegittimo.

La Corte di cassazione ha recepito integralmente tale principio ed è ormai orientamento consolidato quello per cui la prescrizione decorre in costanza di rapporto di lavoro per tutti i rapporti soggetti all'applicazione della tutela reale del posto secondo le disposizioni della legge n. 108 del 1990.

Al proposito si sottolinea che la sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1987 ha dichiarato incostituzionale l'art. 10 della legge n. 604 del 1966 e l'art. 35 della legge n. 300 del 1970 nella parte in cui non prevedono la diretta applicabilità al personale marittimo navigante della tutela apprestata dalla prima legge e dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori, che assicura la tutela reale nel posto di lavoro in caso di recesso illegittimo dell'armatore.

Conseguenza della richiamata pronuncia è che la legge n. 604 del 1966 e l'art. 18 della legge n. 300 del 1970 si applicano anche ai rapporti di lavoro nautico.

La disciplina collettiva applicabile al rapporto *de quo*, peraltro, all'art. 87 del C.C.N.L. 1991 ed all'art. 82 del C.C.N.L. 1988 per gli equipaggi dei mezzi superiori a 500 tonnellate di stazza lorda, valevole per la S.N.A.M. S.p.a., subordina la risoluzione del rapporto di lavoro del personale in C.R.L. alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate sindacabili processualmente dal giudice il quale può, quindi, considerato anche il requisito numerico dei dipendenti della società, rimuovere gli effetti di un licenziamento illegittimo.

Il lavoro marittimo in C.R.L. ha infatti in caso di licenziamento illegittimo, la stessa tutela che viene accordata agli altri rapporti di terra dotati di stabilità, e dunque il diritto, ove illegittimamente licenziato, all'applicazione della legge n. 604 del 1966 e dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (Cass. Sez. Lav. 1874 dell'8 marzo 1990) con la reintegrazione nel posto di lavoro pacificamente affermata anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. sentenza di Genova 3 dicembre 1988).

Il termine di prescrizione di cui all'art. 373 cod. nav. e la decorrenza di esso dalla data di cessazione del rapporto anziché nel corso dello stesso non sono pertanto più giustificati né dalla specialità del rapporto di lavoro marittimo, né dalla esigenza di eliminare al più presto la pendenza di situazioni di credito e debito poiché il rapporto di lavoro prosegue ininterrottamente tra i contraenti al di là dei singoli contratti di arruolamento.

Si deve altresì sottolineare che elementi di specialità correlati al fatto della navigazione sono stati via via eliminati: la sentenza della Corte costituzionale n. 374 del 1991 ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge n. 300 del 1970, terzo comma, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al personale navigante delle imprese di navigazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 della medesima legge (norma relativa alla procedura di contestazione delle infrazioni disciplinari e della irrogazione delle relative sanzioni).

Da ultimo con la sentenza n. 72 del 7 marzo 1996 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 369, comma primo, cod. nav. nella parte in cui — diversamente a quanto accade per gli altri lavoratori — dispone che le retribuzioni dei marittimi non possono essere sequestrate o pignorate nei limiti del quinto se non per cause di alimenti dovuti per legge, ovvero per debiti verso l'armatore.

Alla luce di quanto sopra esposto, allo stato attuale, e certamente a far data dal 3 aprile 1987, il lavoratore marittimo in C.R.L., o che abbia operato in costanza di rapporto in tale regime contrattuale, non ha motivo di fruire del più favorevole trattamento prescrizione decorrente dalla cessazione del rapporto.

La rigorosa limitazione alle deroghe del principio di parità di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione ha senso infatti nelle sole ipotesi in cui esistano e prevalgono esigenze giustificatrici della prestazione di tutela che, tuttavia, nel caso di rapporto in C.R.L. non sono presenti.

Per tutto quanto sin qui illustrato, quindi, si deve ritenere che ormai non esiste quanto ai diritti connessi alla prestazione di lavoro in regime di C.R.L. motivo giuridico alcuno per riconoscere un regime di prescrizione decorrente dalla risoluzione del rapporto di lavoro anziché nel corso dello stesso, se non violando il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Peraltro, in relazione al quadro contrattuale normativo e giurisprudenziale che caratterizza il rapporto di lavoro in C.R.L. come delineato, il diverso termine di prescrizione di cui all'art. 373 cod. nav. rispetto a quello previsto dall'art. 2948 n. 4) cod. civ., giustificato in origine dalle peculiarità che distinguevano e rendevano diverso il contratto di arruolamento dai rapporti di lavoro a terra, non ha più motivo di essere, pertanto anche sotto tale profilo sussistono gli estremi della questione di incostituzionalità dell'art. 373 cod. nav. con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce un termine di prescrizione biennale anziché quinquennale, per i diritti nascenti dal contratto di arruolamento, termine che in ogni caso deve decorrere già in costanza del rapporto di lavoro in C.R.L.

Sulla base delle suesposte considerazioni si provvede come da dispositivo.

P. Q. M.

Il pretore, uditi i procuratori delle parti, così provvede sulla domanda proposta con ricorso del 23 maggio 1995 da La Grasta Corrado nei confronti della S.N.A.M. S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 373 cod. nav. per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e rimette gli atti alla Corte costituzionale, disponendo che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti in causa ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Molfetta, addì 18 aprile 1997

Il pretore giudice del lavoro: CHIRONE

97C1250

N. 784

Ordinanza emessa il 18 aprile 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 ottobre 1997) dal pretore di Trani sezione distaccata di Molfetta, sul ricorso proposto da Bovino Giuseppe contro la S.N.A.M. S.p.a.

Marittimo - Contratto di arruolamento - Diritti derivanti da tale contratto - Prescrizione - Previsione del termine di due anni decorrente dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto stesso - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina civilistica - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alle decisioni della Corte costituzionale nn. 96/1987, 374/1991 e 72/1996.

(Codice della navigazione, art. 373).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE GIUDICE DEL LAVORO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 783/1997).

97C1251

N. 785

Ordinanza emessa il 18 aprile 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 ottobre 1997) dal pretore di Trani sezione distaccata di Molfetta, sul ricorso proposto da Modugno Ilarione contro la S.N.A.M. S.p.a.

Marittimo - Contratto di arruolamento - Diritti derivanti da tale contratto - Prescrizione - Previsione del termine di due anni decorrente dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto stesso - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina civilistica - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alle decisioni della Corte costituzionale nn. 96/1987, 374/1991 e 72/1996.

(Codice della navigazione, art. 373).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE GIUDICE DEL LAVORO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 783/1997).

97C1252

N. 786

Ordinanza emessa il 4 luglio 1997 dal tribunale di Tolmezzo nel procedimento penale a carico di Solerti Antonio

Processo penale - Dibattimento - Incompatibilità del giudice che, in detta fase del giudizio, abbia pronunciato ordinanza applicativa o di rigetto dell'istanza di riesame di una misura cautelare personale (nella specie: divieto di dimora) nei confronti dello stesso imputato e per i medesimi reati - Omessa previsione - Irragionevolezza - Lesione del diritto di difesa e della presunzione di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna definitiva.

(C.P.P. 1988, art. 34, comma 2).

(Cost., artt. 3, 24 e 27).

IL TRIBUNALE

Sulle eccezioni di incompatibilità del collegio e, in via subordinata, di illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. sollevate dalla difesa di Solerti Antonio;

O S S E R V A

Questo Collegio, dopo il rinvio a giudizio da parte del g.i.p., ed a seguito di richiesta di emissione di misura coercitiva da parte del p.m., ha già pronunciato in data 8 maggio 1997 ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di dimora a carico dell'imputato Solerti Antonio; si è altresì pronunciato sull'istanza di revoca della predetta misura con ordinanza di rigetto 15 maggio 1997.

Ciò premesso, ritiene il tribunale che non sia configurabile un'ipotesi di incompatibilità non essendo il caso di specie previsto nell'ambito dell'art. 34 c.p.p. nella sua portata attuale; tale norma non può infatti essere applicata a fattispecie non espressamente in essa contemplate, essendo norma di stretto diritto.

Quanto alla questione di illegittimità costituzionale di tale articolo, in casi consimili la Corte costituzionale ha già ritenuto la illegittimità del predetto articolo sottolineando l'esigenza che la valutazione conclusiva dell'organo investito della decisione non fosse condizionata dalla espressione di una precedente valutazione nel merito, sia pure espressa limitatamente all'aspetto dei meri indizi di colpevolezza.

Tale *ratio* non è contraddetta dal fatto che i provvedimenti in oggetto siano stati presi nell'ambito della medesima fase, come emerge in particolare dalle sentenze additive n. 186 del 1992, quanto alla incompatibilità a giudi-

care del medesimo collegio che ha rigettato la richiesta di applicazione della pena *ex artt.* 444 c.p.p., e n. 439 del 1993 quanto alla incompatibilità del g.i.p. che ha emanato la misura cautelare a decidere sulla medesima istanza in sede di giudizio abbreviato.

Si ritiene pertanto che la norma di cui all'art. 34 c.p.p. possa essere in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, stante la irragionevolezza della mancata applicazione al caso di specie di tale norma ed in ragione della identità di *ratio* con i casi di cui alle citate sentenze; con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, ritenendo nella specie vulnerato il diritto di difesa dell'imputato; con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione in relazione al contenuto del giudizio che questo Collegio ha già espresso con le ordinanze sopra richiamate.

Considerato altresì che la questione sollevata è rilevante nell'ambito del presente giudizio, dovendo il Collegio giudicare in ordine ai medesimi reati in relazione ai quali ha già disposto in ordine alla misura cautelare del divieto di dimora.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della eccezione proposta dalla difesa dell'imputato, solleva questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia pronunciato ordinanza applicativa ovvero di rigetto della istanza di riesame della misura cautelare, a partecipare al giudizio nei confronti dello stesso imputato e per i medesimi reati;

Sospende il presente giudizio e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Tolmezzo, addì 4 luglio 1997

Il presidente: (firma illeggibile)

97C1253

N. 787

*Ordinanza emessa il 24 settembre 1997 dal tribunale di Perugia
nel procedimento penale a carico di Barbera Maurizio Enzo*

Processo penale - Verbali di prove di altro procedimento - Dichiarazioni rese da persone imputate in procedimento connesso (art. 210 cod. proc. pen.) - Utilizzabilità soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione - Lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Irragionevolezza, sotto diversi profili - Disparità di trattamento rispetto al regime delle dichiarazioni testimoniali - Lesione del principio di indipendenza del giudice con incidenza sulla formazione del suo convincimento.

Processo penale - Verbali di prove di altro procedimento - Modifiche normative - Applicabilità di regime transitorio (art. 6 legge n. 267/1997) - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento - Lesione del principio di indipendenza del giudice con incidenza sulla formazione del suo convincimento.

(C.P.P. 1988, art. 238, comma 2-bis, aggiunto dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 3).

(Cost., artt. 112, 3, 101 e 111).

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento n. 373/96 r.g. trib. a carico di Barbera Maurizio Renzo, nato a Roma il 28 giugno 1943, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Alessandro Gaeta, in Roma, via Mazzini, 55;

Rilevato che sono state raccolte tutte le prove ammesse;

Considerato che sono stati acquisiti agli atti ai sensi dell'art. 238, primo comma, c.p.p. fin dall'udienza del 19 dicembre 1996 svariati verbali di dichiarazioni rese nel separato dibattimento, celebrato a carico di Fabbri Mario + 2, nell'ambito del quale il Barbera ha reso le dichiarazioni che formano oggetto della presente imputazione;

Rilevato che nelle more è entrata in vigore la legge n. 267/1997, il cui art. 3 ha modificato l'art. 238 c.p.p., in particolare prevedendo al comma 2-bis, che le dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'art. 210 c.p.p. sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione, salvo la possibilità, in mancanza di detta partecipazione, che l'imputato presti consenso alla utilizzazione delle stesse agli effetti dell'art. 238, quarto comma, c.p.p., parimenti novellato;

Considerato che nel caso di specie tra i verbali acquisiti figurano quelli di dichiarazioni rese da soggetti riconducibili alla categoria di cui all'art. 210 c.p.p., a nessuna delle quali ha partecipato il difensore dell'odierno imputato;

Preso atto che l'imputato, tramite il proprio difensore, ha acconsentito all'utilizzazione di alcuni di detti verbali (dichiarazioni Fabbri e Paoletti, in quella sede imputati), ma non all'utilizzazione delle dichiarazioni rese da Abbatino Maurizio, in quella sede sentito ai sensi dell'art. 210 c.p.p.;

Atteso che, dovendosi applicare la nuova normativa, tali ultime dichiarazioni sarebbero inutilizzabili, ciò che fa apparire rilevante e non manifestamente infondata, nei termini che seguono, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 238, comma 2-bis, c.p.p., come introdotto dall'art. 3 legge n. 267/1997, per violazione degli artt. 112, 3, 101 e 111 della Costituzione;

Ritenuto dunque di dover sollevare d'ufficio tale eccezione di illegittimità costituzionale;

O S S E R V A

Ribadisce preliminarmente il Collegio che ai sensi dell'art. 238, primo comma, c.p.p. erano state acquisite nella fase di ammissione delle prove ex artt. 493 e 495 c.p.p. le dichiarazioni rese nel corso del suddetto separato dibattimento da Abbatino Maurizio, il quale, non solo rispetto a quel procedimento, ma anche al presente giudizio a carico dell'imputato Barbera, assume la veste di imputato in procedimento collegato, nei cui confronti si procede separatamente agli effetti dell'art. 210 c.p.p.

In particolare va sottolineato che l'Abbatino è sottoposto a procedimento per reati associativi (e connessi) in relazione alla di lui ipotizzata partecipazione alla c.d. «Banda della Magliana», alcuni esponenti della quale avrebbero intrattenuto rapporti con funzionari dello Stato.

L'attuale imputato, Barbera Maurizio Renzo, all'epoca vice-direttore del carcere di Rebibbia, sentito in ordine a tali rapporti nell'ambito del procedimento a carico di alcuni di quei funzionari (Fabbri, Paoletti e Faranda, imputati del delitto di false informazioni al p.m., per aver negato quei rapporti), rese dichiarazioni per le quali il p.m. ha ipotizzato a suo carico il delitto di falsa testimonianza, oggetto del presente giudizio, avendo a sua volta il predetto Barbera negato la sussistenza di contatti in carcere da lui mediati.

Ne deriva l'influenza ai fini del decidere delle dichiarazioni rese dall'Abbatino, nella sua qualità di aderente alla Banda, che quei contatti avrebbe intessuto.

A tali dichiarazioni, rese nella separata sede, non ha assistito il difensore dell'odierno imputato, il quale dal canto suo non ha prestato neppure il suo consenso all'utilizzazione di dette dichiarazioni nei suoi confronti.

Su tali basi ai sensi dell'art. 238, comma 2-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 3 legge n. 267/1997, le dichiarazioni sarebbero da ritenere inutilizzabili.

Né potrebbe valorizzarsi il mero dato della pregressa acquisizione, a fronte della mancanza di un'espressa norma transitoria del tipo di quella dettata dall'art. 6 legge n. 267 cit.

Trattandosi invero di norma processuale, deve aversi riguardo al principio *tempus regit actum*, il quale — per lo meno quando non vengano semplicemente in considerazione nuovi requisiti intrinseci di validità (cfr. ad es. Cass. II, 17 novembre 1995, De Paola) — postula che la nuova disciplina si applichi ove dall'atto siano derivati effetti non ancora esauriti (cfr. Cass. sez. un. 1° ottobre 1991, Alleruzzo).

Or dunque, poiché nel caso di specie le dichiarazioni, pur validamente acquisite, sono comunque destinate a riverberarsi, previa lettura ex art. 511-bis c.p.p., sulla decisione finale non ancora adottata, deve ritenersi che la disciplina sopravvenuta sia immediatamente applicabile, così da rendere tali dichiarazioni, versate in atti ai sensi dell'art. 238, primo comma, c.p.p., concretamente inutilizzabili nei confronti dell'imputato.

Ciò posto, ritiene il Collegio di dover rilevare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 238, comma 2-*bis*, introdotto dall'art. 3 legge n. 267/1997 per contrasto con gli artt. 112, 3, 101 e 111 della Costituzione.

A - Innanzi tutto si profila la violazione dell'art. 112 della Costituzione.

Deve premettersi che tale norma, nel prevedere l'obbligatorio esercizio dell'azione penale, garantisce al p.m., a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge (Corte cost. n. 88/1991 cit.), piena libertà ed indipendenza nella conduzione delle indagini; in quanto correlate alla necessità di accertare fatti penalmente rilevanti (cfr. anche Corte cost. n. 420/1995), ed al tempo stesso, posto che l'azione penale è irretrattabile e si sviluppa nelle varie fasi del giudizio, implica, a quanto sembra, che gli elementi di prova — legittimamente acquisiti —, sui quali il p.m. ha fondato le sue determinazioni finali in ordine all'esercizio dell'azione (suo compito precipuo: Corte cost. n. 96/1997), non possano essere ingiustificatamente dispersi, così da rendere inefficace la pubblica attività di accertamento.

In altre parole, se il p.m. è tenuto ad esercitare l'azione penale sulla base di una valutazione di congruità del materiale probatorio fino ad allora raccolto, valutazione che la stessa Costituzione gli riserva quale condizione di autonomia funzionale, così deve ritenersi che non possa venire meno per ragioni non riconducibili a vizi nella condotta processuale dell'organo d'accusa — e pur nel tendenziale rispetto del contraddittorio, del resto assicurato dalla previsione di ipotesi solo residuali di acquisizione in forma di mera lettura — la generale attitudine probatoria di uno degli elementi, su cui quella valutazione iniziale era stata formulata, ciò comportando, a quanto sembra, un irreparabile *vulnus* alla sfera di autonomia riservata allo stesso p.m., al quale non si contrappongono sufficienti ragioni di tutela di altre parti processuali.

In effetti se l'utilizzazione di elementi di prova può legittimamente essere condizionata dal rispetto di diritti costituzionalmente garantiti, la cui violazione mai potrebbe tollerarsi in nome dell'accertamento della verità (si rinvia in proposito all'ampia ricognizione del tema dell'inutilizzabilità compiuta di recente dalla suprema Corte di cassazione: cfr. Cass. Sez. Un. 27 marzo 1996, Sala), non altrettanto può dirsi con riguardo ad elementi raccolti in modo di per sé non contrastante con specifiche garanzie costituzionali.

Orbene, posto che la disciplina dettata dal riformulato art. 238 c.p.p. sembra volta ad impedire che possano acquisirsi ed utilizzarsi dichiarazioni riguardo alle quali non è stato assicurato il contraddittorio tra tutti gli interessati, nel presupposto che l'organo inquirente debba comunque attivarsi per realizzarlo, se del caso facendo ricorso all'incidente probatorio, deve rilevarsi in via generale come la sostanziale imposizione, sanzionata indirettamente dall'inutilizzabilità, di un siffatto meccanismo contrasti con le prerogative riconosciute al p.m. in ordine alla conduzione delle indagini ed all'utilizzazione degli strumenti (leciti e) più opportuni per il conseguimento del risultato ad esso istituzionalmente demandato.

Inoltre nella stessa prospettiva deve osservarsi come al p.m. finisca per essere ingiustificatamente sottratto un fondamentale mezzo di accertamento della verità in tutti i casi, in cui, proprio in sede di incidente probatorio, il preteso dichiarante si sia avvalso della facoltà di non rispondere ovvero nei casi in cui l'organo inquirente non abbia potuto avvalersi tempestivamente di detto meccanismo di garanzia, per irreperibilità o per oggettiva impossibilità di rispondere del dichiarante, peraltro venute meno successivamente, così da impedire altresì al p.m. di poter confidare sul disposto dell'art. 238, terzo comma.

Seguendo il medesimo ragionamento, vanno ancora considerati i casi di procedimenti che, come il presente, alla data di entrata in vigore della riforma abbiano ormai superato la fase dell'udienza preliminare, entro la quale può procedersi ad incidente probatorio, nonché, più in generale, i casi di conoscenza di dichiarazioni rese in separata sede, sopravvenuta dopo il rinvio a giudizio, ovvero i casi in cui solo in un secondo momento soggetti, in origine separatamente sentiti come testi, abbiano poi assunto la veste di imputati in procedimenti connessi o collegati: trattasi invero di ipotesi nelle quali parimenti nessun addebito potrebbe muoversi al p.m. per aver legittimamente confidato, senza necessità di rinnovo dell'incombente, sulla validità ed utilizzabilità, previa acquisizione in sede dibattimentale, di dichiarazioni riconducibili all'art. 238, primo comma, c.p.p., non ancora attenuato dal disposto del comma 2-*bis*.

Correlativamente sembra possibile affermare che la dispersione — determinata dalla norma sopravvenuta — nei confronti di un determinato imputato (magari l'unico, come nella specie) di un siffatto elemento si risolva in un intollerabile pregiudizio alla capacità di azione del p.m. e dunque in una violazione dell'art. 112 della Costituzione.

Sotto altro profilo va osservato come la perentoria previsione, al comma 2-*bis*, dell'inutilizzabilità nei confronti dell'imputato non partecipante all'assunzione contrasti con la facoltà riconosciuta a tutte le parti controinteressate di chiedere comunque in sede dibattimentale l'esame del dichiarante, potendosi solo in caso di effettivo esercizio di tale facoltà, in ipotesi vanificata dal rifiuto di rispondere del dichiarante, valutare la concreta utilizza-

bilità dell'atto, in ossequio al principio del contraddittorio, possibilità di cui peraltro nel presente procedimento nessuna delle parti si è avvalsa, senza che per questo al p.m., sicuro dell'utilizzazione dell'atto acquisito, potessero e possano muoversi censure di sorta. L'attuale disciplina, *ab origine* preclusiva dell'utilizzabilità, si risolve dunque anche *in parte qua* in un ingiustificato pregiudizio alla capacità di azione del p.m.

B — Molteplici sono i profili in relazione ai quali il disposto dell'art. 238, comma 2-*bis*, c.p.p. s'appalesa in contrasto con il canone di cui all'art. 3 della Costituzione.

B-1) Innanzi tutto si rileva che la previsione della radicale inutilizzabilità, stabilita a priori, in favore dell'imputato, il cui difensore non abbia partecipato all'assunzione delle pregresse dichiarazioni, contrasta con il criterio della ragionevolezza, venendo ad inficiare il fondamentale principio della non dispersione dei mezzi di prova — inteso come istanza sottesa all'ordinamento processuale penale in funzione dell'accertamento della verità, in presenza di situazioni tali da rendere altrimenti problematico il raggiungimento di quel risultato — che è stato affermato ripetutamente dalla Corte costituzionale (sentenze n. 255/1992 e 111/1993).

Tale principio non può non essere in questa sede ulteriormente invocato, atteso che il complessivo assetto dell'ordinamento non ha subito modifiche diverse da quelle introdotte dalla legge n. 267/97, una delle cui norme è specificamente oggetto di censura.

Del resto, riguardando la questione sotto il profilo della provenienza dell'elemento probatorio, si rileva come altre dichiarazioni, aventi la medesima provenienza siano state assoggettate ad un regime diverso (dichiarazioni testimoniali o dichiarazioni divenute irripetibili).

Volendo invece porre l'accento sulla necessità di assicurare il contraddittorio, deve da un lato sottolinearsi che l'acquisizione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 238 c.p.p., non precluderebbe comunque la facoltà della parte interessata di chiedere al dibattimento la diretta escussione del dichiarante, e dall'altro che l'eventuale pregiudizio al pieno dispiegarsi del contraddittorio potrebbe se mai discendere non dal meccanismo di acquisizione processuale (identico per le dichiarazioni testimoniali), bensì dal successivo, concreto esercizio — da parte del preteso dichiarante — della facoltà, allo stato riconosciutagli, di non rispondere.

Senonché, anche in tale prospettiva, non può farsi a meno di rilevare come detta facoltà dia luogo ad un'oggettiva impossibilità di ripetizione, di consistenza del tutto simile a quella che legittima, ad esempio ai sensi degli artt. 512 e 238, terzo comma, c.p.p., l'acquisizione, in deroga al canone dell'oralità e del contraddittorio, di dichiarazioni rese in sede diversa dal dibattimento in corso (tale principio è stato del resto già affermato dalla Corte costituzionale a proposito dell'analoga facoltà riconosciuta ai prossimi congiunti: sentenza n. 179/1994).

Va ancora aggiunto nella prospettiva della garanzia del contraddittorio che, a rigore, la distinzione tra atti irripetibili e non irripetibili, sarebbe da considerare irrilevante, nell'uno e nell'altro caso determinandosi un *vulnus* a quello specifico profilo delle garanzie difensive [si badi invero che la Corte europea dei diritti dell'uomo non ha mai dato rilievo agli effetti dell'art. 6, terzo comma lett. *d*) CEDU al mero fatto dell'irripetibilità, tanto da essere scesa nel merito della valutazione del giusto processo anche con riguardo a dichiarazioni rese da coimputato poi suicidatosi: cfr. sentenza 7 agosto 1996 in causa Ferrantelli e Santangelo], con la conseguenza che l'introdotta diversità di regime risulta in radice ingiustificata.

Se si aggiunge che sono previsti casi di acquisibilità di dichiarazioni pregresse rese in altra sede, che prescindono addirittura da un'oggettiva impossibilità (art. 512-*bis* c.p.p.), sembra potersi in definitiva concludere che l'ordinamento persegue e deve perseguire nel suo complesso il fine dell'accertamento della verità e che i canoni dell'oralità e del contraddittorio, pur costituendo fondamentali linee-guida, non possono tuttavia rappresentare postulati irrinunciabili, fino al punto da comportare l'inutilizzabilità di elementi probatori ormai sussistenti e per giunta legittimamente acquisiti.

B-2) Deve aggiungersi che la previsione dell'inutilizzabilità *a priori*, salvo consenso dell'imputato, finirebbe incongruamente per far dipendere l'utilizzazione non dal meccanismo di acquisizione, bensì dal contenuto delle dichiarazioni, essendo evidente che l'imputato sarebbe disposto ad accettare solo l'acquisizione di dichiarazioni che gli arrechino un vantaggio processuale o comunque a selezionare il materiale da sottoporsi alla valutazione del giudice secondo personali criteri di opportunità, come sembra potersi ritenere avvenuto nel caso di specie, in cui il consenso è stato circoscritto ad alcune soltanto delle dichiarazioni acquisite.

Ma per tale via il trattamento riservato al p.m. risulta ingiustificatamente deteriore, tanto che ai fini dell'inutilizzabilità non è neppure chiesto che la parte a ciò interessata si sia vanamente attivata per ottenere l'escussione dibattimentale del dichiarante.

B-3) Il regime probatorio delineato dall'art. 238, comma 2-*bis*, c.p.p. presenta peraltro un ulteriore profilo di irrazionalità.

La ragione di un'utilizzabilità limitata agli imputati, i cui difensori abbiano partecipato all'assunzione della prova, è da ricercare invero nella constatazione di un contraddittorio imperfetto e nell'avvertita necessità di far gravare sull'organo inquirente l'onere di attivarsi in modo da assicurare all'imputato la possibilità di contraddire.

Senonché, secondo quanto più volte affermato dalla Corte costituzionale, non può porsi un problema di contraddittorio e di diritto di difesa, fintanto che una notizia di reato non si soggettivizzi nei confronti di una determinata persona, cioè prima che a carico di taluno non siano rilevabili indizi di colpevolezza (cfr. da ultimo Corte cost. n. 181 e 198 del 1994).

Ora, se per un verso deve darsi per scontato che l'utilizzazione dibattimentale delle pregresse dichiarazioni postuli una precisa imziativa processuale nei confronti di taluno, per l'altro ciò non significa che già sussistessero indizi di reità a carico di quest'ultimo nel momento in cui quelle dichiarazioni furono rese.

Inoltre, posto che l'art. 238, primo comma, c.p.p. fa riferimento sia all'incidente probatorio sia al dibattimento, deve rilevarsi che nel primo caso sarebbe sempre possibile estendere l'incombente a soggetti indagati per reati connessi o collegati, mentre nel caso di dichiarazioni dibattimentali ciò sarebbe comunque precluso.

Ed allora, combinando le due diverse indicazioni, sembra possibile concludere che la successiva parziale inutilizzabilità dovrebbe considerarsi del tutto rispondente all'esigenza di salvaguardare il diritto di difesa solo rispetto a dichiarazioni rese in separato incidente probatorio, indirettamente coinvolgenti un soggetto a carico del quale già sussistevano indizi di colpevolezza (cfr. del resto Corte cost. n. 198/1994 cit.), mentre non potrebbe dirsi altrettanto rispetto a dichiarazioni rese al dibattimento o nell'ambito di un incidente probatorio svoltosi in una fase in cui a carico di un determinato soggetto non sussistevano indizi di colpevolezza.

In senso contrario non potrebbe addursi che l'organo inquirente ovvero il giudice del dibattimento avrebbero comunque la facoltà di sentire il dichiarante in contraddittorio con l'imputato: il problema continuerebbe infatti a riguardare l'utilizzabilità delle dichiarazioni pregresse, di per sé rese *secundum legem*, tanto più nel caso in cui non fosse nuovamente praticabile per qualsivoglia ragione la via dell'incidente probatorio ovvero nel caso di irripetibilità, derivante dal concreto esercizio da parte del dichiarante della facoltà di non rispondere.

Né potrebbe invocarsi, rispetto all'ipotesi dell'incidente probatorio, un'eventuale ricaduta sull'interpretazione dell'art. 238 c.p.p. del nuovo disposto dell'art. 403 c.p.p., che, restringendo le indicazioni provenienti da Corte cost. n. 181/1994, prevede l'utilizzabilità delle prove assunte con incidente probatorio anche nei confronti di soggetti, i cui difensori non abbiano partecipato, solo alla condizione che a carico di costoro gli indizi di colpevolezza siano sorti dopo che la prova era divenuta irripetibile.

In realtà agli effetti dell'art. 238 c.p.p. in un caso siffatto l'utilizzabilità sarebbe comunque assicurata dal comma 3, cioè dal mero fatto dell'irripetibilità, a prescindere dal momento dell'insorgenza degli indizi di colpevolezza, il che fa apparire tanto più incomprensibile la previsione di un limite all'utilizzabilità delle pregresse dichiarazioni, che prescinda dall'effettivo rispetto del contraddittorio, commisurato al momento in cui le dichiarazioni furono rese, e che prescinda altresì dalla sopravvenienza di quella forma di irripetibilità che costituita dal rifiuto di rispondere del dichiarante, intervenuto in qualunque sede (anche nel corso di un successivo incidente probatorio).

B-4) Sul piano dell'incongruità del regime introdotto dal comma 2-bis dell'art. 238 c.p.p. va ancora rilevato che la cennata disciplina postula lo sfruttamento del dichiarante ben oltre al limite in cui sarebbe ragionevole pretendere da lui precisione e coerenza.

Non sembra infatti contestabile il rischio che il dichiarante, chiamato reiteratamente a soffermarsi sugli stessi temi, possa involontariamente fornire versioni non ugualmente nitide, in considerazione dello sforzo di memoria richiestogli, di per sé comportante la possibilità di sovrapposizioni e rimescolamenti di informazioni.

Del resto una siffatta evenienza fu presa in considerazione dallo stesso legislatore allorché fu stabilito nel 1992 che almeno per certi reati l'escussione di coloro le cui dichiarazioni erano state già assunte in sede di incidente probatorio ovvero acquisite ai sensi dell'art. 238 c.p.p. fosse ammessa solo se assolutamente necessaria (art. 190-bis c.p.p.).

Sostanzialmente contravvenendo a tale canone di ragionevolezza il legislatore muta ora indirizzo, finendo per imporre una serie indeterminata di ripetizioni (si pensi ai processi di criminalità organizzata), non solo a scapito dell'economia processuale, ma anche a scapito della chiarezza e della verità, il tutto senza contare che resta per contro utilizzabile a fini di prova, salvo riscontri, la sentenza irrevocabile pronunciata a carico di terzi (art. 238-bis c.p.p.).

B-5) Uno specifico profilo di disparità di trattamento può cogliersi all'interno della nuova disciplina con riguardo al regime di utilizzabilità di dichiarazioni rese in separata sede da soggetti che, non essendo gravati da indizi di colpevolezza, siano stati sentiti come testi e che solo in secondo momento abbiano assunto la qualità di imputati in procedimento connesso o collegato.

Posto che il regime di utilizzabilità deve essere correlato alla qualità attuale del dichiarante, resta il fatto che il p.m. potrebbe legittimamente confidare sull'utilizzabilità piena delle dichiarazioni pregresse, di per sé non ancora soggette al regime di cui al comma 2-bis con rischio di trovarsi poi esposto all'inutilizzabilità, una volta assunta dal dichiarante (e magari a sua insaputa, in altro procedimento) la nuova veste processuale.

Particolarmente in questi casi, per lo meno quando il p.m. non sia in grado di promuovere tempestivamente l'incidente probatorio, l'assoggettamento delle dichiarazioni al nuovo regime appare incongruo, in quanto tale da riservare al p.m. un trattamento deteriore e da far dipendere l'esito del giudizio da fattori del tutto casuali.

B-6) Irragionevole s'appalesa poi la disparità di trattamento risultante dal regime di utilizzazione di dichiarazioni rese in separato dibattimento o in separato incidente probatorio da un soggetto che sia anche imputato nell'ambito del processo in cui quelle dichiarazioni dovrebbero essere utilizzate o viceversa da soggetto appartenente alle categorie di cui all'art. 210 c.p.p., nei cui confronti si proceda o si sia proceduto separatamente.

Ciò deriva dal fatto che il comma 2-bis prevede il regime di utilizzazione probatoria condizionata solo con riguardo a dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'art. 210 c.p.p., da individuarsi, com'è ovvio, non con riferimento al procedimento separato, bensì a quello nel cui ambito le dichiarazioni dovrebbero essere utilizzate.

In particolare, nonostante che possa registrarsi in entrambi i casi summenzionati un'incompletezza del contraddittorio, le dichiarazioni rese separatamente da soggetto che è anche imputato risultano utilizzabili *sic et simpliciter*.

Di qui la violazione del precetto costituzionale.

B-7) Ancora si rileva come nei casi, in cui le dichiarazioni rese in separata sede siano state già acquisite ai sensi del testo previgente — evenienza verificatasi nel presente giudizio — di previsione dell'inutilizzabilità, immediatamente applicabile, determini un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto al regime contemplato in via transitoria dall'art. 6, quinto comma, legge n. 267/1997, nel quale da un lato si prevede la facoltà delle parti di chiedere l'esame di colui che abbia reso dichiarazioni in altra fase processuale e che si sia poi avvalso al dibattimento della facoltà di non rispondere — così consentendo la lettura ai sensi del previgente art. 513 c.p.p. —, e dall'altro si stabilisce che nell'ipotesi di nuovo esercizio della facoltà di non rispondere le dichiarazioni già acquisite non siano radicalmente inutilizzabili, ma siano soggette ad una forma di utilizzabilità attenuata, correlata alla sussistenza di elementi di conferma diversi da altre dichiarazioni non confermate al dibattimento.

In effetti anche nelle ipotesi di dichiarazioni acquisite ai sensi del previgente art. 513 c.p.p. sarebbe stata ravvisabile una limitazione del principio del contraddittorio, di talché il regime dettato dalla norma transitoria dovrebbe trovare ora applicazione, per identità di *ratio*, anche nei casi riconducibili all'art. 238, comma 2-bis, così da rendere le dichiarazioni pregresse assoggettabili tutt'al più al regime di utilizzabilità attenuata, per giunta alla condizione della mancata conferma a seguito di rinnovazione.

Ma portando tale ragionamento alle ulteriori conseguenze, deve osservarsi come, a fronte della previsione da parte dell'art. 6 legge n. 267/1997 di un regime transitorio del tipo indicato, s'appalesi ingiustificata, anche nei procedimenti non ancora giunti alla fase dibattimentale o nei quali non si sia comunque proceduto all'acquisizione di dichiarazioni *ex art.* 238 c.p.p., la sanzione della radicale inutilizzabilità rispetto a determinati imputati, in luogo di un'utilizzabilità attenuata, modellata negli esatti termini di cui al citato art. 6.

C) Il Collegio rileva infine il contrasto tra l'art. 238, comma 2-bis, c.p.p. e gli artt. 101 secondo comma, e 111 della Costituzione letti in combinazione tra loro.

Sembra infatti che una formulazione, quale quella censurata, disattenda il duplice canone della sottoposizione del giudice alla sola legge e del libero motivato apprezzamento, facendo dipendere l'esercizio della giurisdizione non dal convincimento del giudice, formulato sulla base del materiale probatorio raccolto, bensì da elementi spuri, quali il consenso immotivato dell'imputato o degli imputati interessati, cioè di coloro il cui contegno forma oggetto dell'accertamento penale, come nel caso di specie deve ritenersi avvenuto in conseguenza della selezione, operata dall'imputato, dei verbali di cui consentire l'utilizzazione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 112, 3, 101 e 111 della Costituzione, dell'art. 238, comma 2-bis, introdotto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1997 n. 267, nella parte in cui limita l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. agli imputati i cui difensori abbiano partecipato alla loro assunzione ovvero, in subordine, nella parte in cui non prevede che nei procedimenti nei quali i verbali siano stati acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge di modifica, sia applicabile il regime transitorio di cui all'art. 6 legge n. 267 citata e comunque — in generale — nella parte in cui non prevede almeno l'utilizzabilità attenuata di cui all'art. 6, quinto comma, legge n. 267 citata;

Sospende il presente giudizio;

Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Perugia, addì 24 settembre 1997

Il presidente: NANNARONE

97C1254

N. 788

Ordinanza emessa il 22 aprile 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 ottobre 1997) dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra il comune di Castiglione della Pescaia e Mucci Benedetto

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti per illegittime occupazioni acquisitive, con l'aumento dell'importo stesso del dieci per cento in considerazione della incostituzionalità del precedente criterio dichiarata con sentenza n. 369/1996 - Ritenuta persistente inadeguatezza della nuova misura del risarcimento - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di proprietà, sui principi di imparzialità, buon andamento della p.a. e di responsabilità della p.a.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, comma 7-bis; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65).

(Cost., artt. 3, comma primo, 28, 42, comma secondo, e 97).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 130/96 promossa dal comune di Castiglione della Pescaia, in persona del sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Firenze, via Strozzi n. 6 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Morso che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Umberto Gulina, al dott. proc. Aldo Spinosa e al dott. proc. Daniele Dalagiani, appellante, contro Mucci Benedetto, elettivamente domiciliato in Firenze, via Fossombroni n. 20 presso lo studio della dott. proc. Lisabetta Rocchi che lo rappresenta e difende unitamente al dott. proc. Ettore Castelluzzo di Grosseto.

La Corte osserva:

IN FATTO

Con citazione notificata il 10 luglio 1993 Mucci Benedetto conveniva avanti il tribunale di Grosseto il comune di Castiglione della Pescaia chiedendone la condanna al risarcimento del danno conseguente alla illegittima occupazione acquisitiva, da parte del comune, di terreni per complessivi mq 1770 con termine per l'occupa-

zione d'urgenza poi decorso senza che detto comune procedesse ad espropriare il terreno in questione e con realizzazione dell'opera pubblica che rendeva irreversibile la trasformazione del bene e la sua acquisizione all'ente locale.

Il convenuto si costituiva eccependo l'avvenuta prescrizione. Nel corso dell'istruzione veniva espletata CTU e sulle rispettive conclusioni la causa veniva rimessa per la decisione all'udienza collegiale del 19 ottobre 1995.

Il tribunale di Grosseto con sentenza del 14 novembre 1995 n. 1066/95 condannava il comune a risarcire il danno nella misura di lire 25.600.000 più lire 10.240.000 per occupazione temporanea, oltre interessi, rivalutazione e spese.

Il comune appellava con atto del 27 gennaio 1996 eccependo nuovamente la prescrizione e, in via subordinata, senza contestare la entità del valore venale del terreno occupato dalla A.C. quantificata dal tribunale di Grosseto tenendo conto delle risultanze della CTU, invocava ai fini della determinazione del *quantum* prima l'applicazione dell'art. 1, comma 65, legge n. 549/95 e poi, a seguito della declaratoria di illegittimità del citato comma 65 ad opera della Corte costituzionale, sentenza n. 369/96 in corso di causa, in sede di comparsa conclusionale l'art. 3, comma 65, legge n. 662/96 che ha dettato nuove disposizioni in ordine ai criteri di liquidazione del danno conseguente ad occupazione illegittima dei suoli per causa di pubblica utilità.

Le controparti si costituivano chiedendo la reiezione dell'appello e, in comparsa conclusionale, eccependo l'incostituzionalità dell'art. 3, comma 65, della legge n. 662/96 in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione, punto sul quale in sede di replica il comune di Castiglione si affidava all'equo apprezzamento della Corte, pur rilevando che a suo giudizio la nuova normativa aveva superato la contestazione di fondo, operata dalla Corte costituzionale, della perfetta parificazione delle due situazioni prese in esame.

La causa veniva assegnata al Collegio il 22 aprile 1997.

IN DIRITTO

Questa Corte, riservata alla decisione l'esame della fondatezza o meno della eccezione di prescrizione dei diritti vantati dall'appellato, ritiene non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 65, della legge n. 662/96, in relazione agli artt. 3, 28 e 42, comma 2, della Costituzione, analogamente a quanto già ritenuto dal g.i. del tribunale di Lecce con ordinanza del 19 febbraio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 16 pag. 115 ss.) e, limitatamente agli artt. 3 e 42 della Costituzione dalla Corte di appello di Torino in data 24 gennaio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 23 aprile 1997, pag. 47 ss.).

La rilevanza della questione discende dalla pacifica applicabilità ai procedimenti in corso, alla data della sua entrata in vigore, della normativa di cui all'art. 3, comma 65, della legge 28 dicembre 1996 n. 662, che fissa nuovi criteri per la liquidazione del danno da occupazione illegittima per ragioni di pubblica utilità (liquidazione presupponente che l'accertamento della natura del suolo venga eseguito secondo regole che attribuiscono ai terreni natura edificatoria solo se l'edificabilità sia legale ed effettiva), anche nella ipotesi che l'occupazione sia divenuta successivamente illegittima, per effetto dell'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità, e, ovvero, come nel caso in esame, per decorso del termine per l'occupazione d'urgenza senza che il comune abbia proceduto ad espropriare il terreno in questione dopo averlo trasformato irreversibilmente, determinando secondo la nota giurisprudenza della S.C. l'accessione invertita a favore del comune. Nel senso della immediata applicabilità si è già pronunciata la S.C. con sentenza della Sezione I, 9 maggio 1997 n. 4066 (comune di Andria c. Spagnoletti), e alla motivazione di detta decisione questa Corte rinvia, condividendone l'assunto.

La Corte non ignora che con la citata sentenza la S.C. ha anche ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 3, comma 65, legge n. 662/96, sollevata in quella sede sotto il profilo che avrebbe irragionevolmente equiparato la disciplina di situazioni assolutamente diverse, ossia quella delle occupazioni illegittime conseguenti a valida dichiarazione di pubblica utilità a quelle nelle quali un siffatto provvedimento sia mancato o sia stato annullato, sostenendo che l'art. 3 in esame non ha affatto equiparato le due ipotesi e solo a causa di un giudicato interno nella specie — occupazione seguita a una dichiarazione di pubblica utilità annullata — deve essere equiparata a quella in cui, invece, una valida dichiarazione di pubblica utilità sia stata pronunciata.

La Corte ritiene invece che nella presente controversia il quesito cui rispondere riguardi l'entità del risarcimento del danno riconosciuta al proprietario del terreno oggetto di accessione invertita, e cioè se nel caso, come hanno ritenuto il g.i. del tribunale di Lecce e la Corte di appello di Torino, non si sia ancora in presenza di una minorazione eccessiva rispetto al risarcimento ordinario e ad una maggiorazione troppo esigua rispetto alla

indennità di esproprio, sulla base degli stessi principi enucleati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 368/96. La Corte infatti, dopo aver affermato che la regola generale di integralità della riparazione ed equivalenza al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale, e che il legislatore, in casi eccezionali, ben può ritenere equa e conveniente una limitazione al risarcimento del danno, in considerazione delle particolari condizioni dell'autore del danno, ha chiarito che «la ragionevolezza di una siffatta riduzione viene peraltro a dipendere dall'equilibrato componimento che la norma di conformazione del danno risarcibile deve assicurare, degli opposti interessi in gioco. Interessi che, in questo caso sono, da un lato, quello riferibile all'amministrazione di conservazione dell'opera di pubblica utilità, con contenimento dell'incremento di spesa correlativa; e, dall'altro, l'interesse del privato ad ottenere riparazione per l'illecito subito». Conseguentemente ha condiviso il giudizio di abnormità formulato dai giudici remittenti di una riduzione della misura della riparazione per l'illecito della p.a. spinta al punto di farla coincidere con l'entità dell'indennizzo dovuto in caso di legittima procedura ablatoria, sia sul piano della violazione che ne deriva del precetto di uguaglianza, stante la radicale diversità strutturale e funzionale delle obbligazioni così comparate, con negative incidenze sul piano del buon andamento e legalità dell'attività amministrativa e sul principio di responsabilità dei pubblici dipendenti per i danni arrecati al privato, sia quanto alla violazione dell'art. 42, comma secondo, della Costituzione per la perdita di garanzia che al diritto di proprietà deriva da una così affievolita risposta dell'ordinamento all'atto illecito compiuto in sua violazione.

Orbene, secondo questa Corte, analoga violazione agli artt. 3, 42, 28 e 97 della Costituzione può ravvisarsi se il corrispettivo nelle due diverse situazioni in esame viene individuato, nel caso di illegittima acquisizione, in una differenza contenuta nella misura predeterminata del solo 10%, secondo quanto prescrive la norma impugnata. Secondo quanto ha esattamente rilevato la Corte di Torino il primo sacrificio che è imposto al privato nella fattispecie deriva anzitutto dalla impossibilità della riduzione in pristino, conseguenza di una creazione giurisprudenziale, quella della accessione invertita, che autorevole dottrina ha censurato come modo di acquisto della proprietà *praeter legem* desunto dalla supposta esistenza di un principio generale tratto dagli artt. 934 e segg. c.c. che non avrebbe alcun riconoscimento dal nostro ordinamento, come locuzione pertinente soltanto alle ben diverse ipotesi di cui agli artt. 875 e 877 c.c. e, quel che più conta, in assenza in capo al privato di una tutela idonea ad impedire il perfezionarsi della fattispecie acquisitiva, con particolare riferimento all'ammissibilità della tutela possessoria nei confronti della p.a. oggi esclusa dalla stessa giurisprudenza della S.C.

Tale minorata tutela del privato di fronte alla condotta illecita della p.a. è ulteriormente aggravata, come rilevato dal g.i. di Lecce dall'art. 11, comma 7, legge n. 413/91 il quale, sottoponendo entrambe le ipotesi di cui sopra alla medesima ritenuta fiscale, parifica il risarcimento dei danni da occupazione appropriativa all'indennità di esproprio, differenziandolo dalle altre forme di risarcimento, solitamente esentasse, con ulteriore sacrificio della posizione del privato, tra l'altro di dubbia costituzionalità (anche se non è in questione in questa controversia).

Non possono non condividersi inoltre i rilievi formulati dal predetto g.i. sia quanto alla mancanza di una situazione di favore per il danneggiato, in relazione alla espressa esclusione della possibilità di riduzione del 40%, atteso che l'occupazione appropriativa è incompatibile con la cessione volontaria del bene *ex art. 5-bis* legge n. 359/92, sia quanto alla irrisorietà della maggiorazione del 10%, la quale mediata aritmeticamente col reddito dominicale rivalutato, ammonta di fatto al solo 5% del valore reale. L'impugnata norma ha infine effetti del tutto negativi in ordine al buon andamento dell'attività amministrativa e della responsabilità contabile dei pubblici funzionari, traducendosi in un sostanziale esonero da responsabilità per occupazione appropriativa, che rischia conseguentemente di essere incoraggiata a tutto danno dei privati proprietari: «non si vede infatti come la causazione di un danno aggiuntivo in termini reali del 5% circa, bilanciata dal rischio per il privato di prescrizione quinquennale anziché decennale (come per l'indennità di esproprio) e dal soddisfacimento dell'interesse alla conservazione dell'opera pubblica (la quale certamente costituisce "vantaggio comunque conseguito dall'amministrazione in relazione al comportamento del soggetto al giudizio di responsabilità") possa addebitarsi a titolo di colpa grave, i casi di dolo apparendo ipotesi eccezionali» (ordinanza g.i. del tribunale di Lecce cit.).

Le premesse di cui sopra divengono *ictu oculi* evidenti nella fattispecie in esame, in cui a fronte del danno liquidato dal tribunale di Grosseto in lire 26.500.000 prima della declaratoria di incostituzionalità e della entrata in vigore della norma impugnata, al privato spetterebbero lire 12.805.400 con danno determinato ai sensi del criterio dichiarato incostituzionale, e lire 14.085.940 con il criterio vigente, apportandosi cioè una «ragionevole riduzione», secondo l'efficace espressione della difesa, di oltre 11 milioni.

La eccezione di illegittimità della norma denunciata appare dunque non manifestamente infondata, per cui la relativa questione va deferita all'esame del giudice delle leggi, in quanto rilevante ai fini della decisione della presente causa.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948 n. 1, 23 della legge 11 marzo 1958 n. 87 ritenendo la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 7-bis, (introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge n. 662/96) della legge n. 359/92, in relazione agli artt. 3, comma primo, 42, comma secondo, 28 e 97 della Costituzione, dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 22 aprile 1997.

Il presidente: (firma illeggibile)

97C1255

N. 789

Ordinanza emessa il 22 aprile 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 ottobre 1997) dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra il comune di Castiglione della Pescaia e Corsi Guglielmina ed altra

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti per illegittime occupazioni acquisitive, con l'aumento dell'importo stesso del dieci per cento in considerazione della incostituzionalità del precedente criterio dichiarata con sentenza n. 369/1996 - Ritenuta persistente inadeguatezza della nuova misura del risarcimento - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di proprietà, sui principi di imparzialità, buon andamento della p.a. e di responsabilità della p.a.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, comma 7-bis; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65). (Cost., artt. 4, comma primo, 28, 42, comma secondo, e 97).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 131/96 promossa dal comune di Castiglione della Pescaia, in persona del sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Firenze, via Strozzi n. 6 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Morso che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Umberto Gulina, al dott. proc. Aldo Spinosa e al dott. proc. Daniele Dalagiani, appellante, contro Corsi Guglielmina e Poli Maria, elettivamente domiciliate in Firenze, via Fossombroni n. 20 presso lo studio della dott. proc. Lisabetta Rocchi che le rappresenta e difende unitamente al dott. proc. Ettore Castelluzzo di Grosseto.

La Corte osserva:

I N F A T T O

Con citazione notificata il 10 luglio 1993 Corsi Guglielmina e Poli Maria convenivano avanti il tribunale di Grosseto il comune di Castiglione della Pescaia chiedendone la condanna al risarcimento del danno conseguente alla illegittima occupazione acquisitiva, da parte del comune, di terreni per complessivi mq 1308 con termine per l'occupazione d'urgenza poi decorso senza che detto comune procedesse ad espropriare il terreno in questione e con realizzazione dell'opera pubblica che rendeva irreversibile la trasformazione del bene e la sua acquisizione all'ente locale.

Il convenuto si costituiva eccependo l'avvenuta prescrizione. Nel corso dell'istruzione veniva espletata CTU e sulle rispettive conclusioni la causa veniva rimessa per la decisione all'udienza collegiale del 19 ottobre 1995 il tribunale di Grosseto con sentenza del 14 novembre 1995 n. 1969/93 condannava il comune a risarcire il danno nella misura di lire 19.620.000 più lire 7.848.000 per occupazione temporanea, oltre interessi, rivalutazione e spese.

Il comune appellava con atto del 27 gennaio 1996 eccependo nuovamente la prescrizione e, in via subordinata, senza contestare la entità del valore venale del terreno occupato dalla A.C. quantificata dal tribunale di Grosseto tenendo conto delle risultanze della CTU, invocava ai fini della determinazione del *quantum* prima l'applicazione dell'art. 1, comma 65, legge n. 549/95 e poi, a seguito della declaratoria di illegittimità del citato comma 65 ad opera della Corte costituzionale, sentenza n. 369/96 in corso di causa, in sede di comparsa conclusionale l'art. 3, comma 65, legge n. 662/96 che ha dettato nuove disposizioni in ordine ai criteri di liquidazione del danno conseguente ad occupazione illegittima dei suoli per causa di pubblica utilità.

Le controparti si costituivano chiedendo la reiezione dell'appello e, in comparsa conclusionale, eccependo l'incostituzionalità dell'art. 3, comma 65, della legge n. 662/96 in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione, punto sul quale in sede di replica il comune di Castiglione si affidava all'equo apprezzamento della Corte, pur rilevando che suo giudizio la nuova normativa aveva superato la contestazione di fondo, operata dalla Corte costituzionale, della perfetta parificazione delle due situazioni prese in esame.

La causa veniva assegnata al Collegio il 22 aprile 1997.

IN DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 788/1997).

97C1256

N. 790

Ordinanza emessa il 15 aprile 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 ottobre 1997) dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Guarnieri Giovanbattista ed altri, tutti rappresentanti legali di diverse Case di cure contro il Ministero della sanità ed altra.

Sanità pubblica - Case di cura private - Determinazione dei requisiti tecnici dell'ordinamento dei servizi e del personale, nonché dei requisiti per l'esercizio della funzione di direttore sanitario responsabile mediante decreto del Ministro della sanità (5 agosto 1977), abrogato implicitamente con D.P.C.M. 27 giugno 1986, ma ancora applicabile alla fattispecie *ratione temporis* - Violazione del principio della riserva di legge in materia di iniziativa economica privata e del diritto di proprietà - Violazione della sfera di competenza regionale e del principio del potere regolamentare del Presidente della Repubblica per i regolamenti di interesse generale.

(Legge 12 febbraio 1968, n. 132, art. 51).

(Cost., artt. 41, 42, 87, 117 e 118).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello n. 493/1980, proposto dai signori Giovanbattista Guarnieri, rappresentante legale della casa di cura «Guarnieri»; Nicola Privitello, rappresentante legale della casa di cura «Città di Roma»; Antonio De Marchis, rappresentante legale della casa di cura «San Francesco Caracciolo»; Nicolino Privitello, rappresentante legale della casa di cura «S. Antonio da Padova»; Giuseppe Minozzi, rappresentante legale della casa di cura «Villa Patrizia»; Emanuel Miraglia, rappresentante legale della casa di cura «I.C.O.T.»; Bruno La Porta, rappresentante legale della casa di cura «Centro clinico colle cesariano»; Ruggero Pietrafesa Mendicini, rappresentante legale della casa di cura «Mendicini»; Antonio Salvadori, rappresentante legale della casa di cura «Villa Armonia»; Antonio Salvadori, rappresentante legale della casa di cura «Villa armonia nuova»; Emilio Lapiello, rappresentante legale della casa di cura «Nuova clinica latina»; Mario Genua, rappresentante legale della casa di cura «Villa Tiberia»; Silvano Sarra rappresentante legale della casa di cura

«Villa Domelia»: Biagio Bererafato, rappresentante legale della casa di cura «Villa Sandra»; Silvano Sarra, rappresentante legale della casa di cura «Sorriso sul mare istituto chirurgico ortopedico salus s.r.l.»; Aldo Enea, rappresentante legale della casa di cura «Parco delle rose»; Rosaria Pediglieri, rappresentante legale della casa di cura «Fabia Mater»; Dolores Alborghetti, rappresentante legale della casa di cura «S. Giuseppe», rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Sorrentino e Franco Gaetano Scoca, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, via Fracassini n. 18-f;

contro il Ministero della sanità in persona del Ministro in carica *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti dell'Associazione italiana ospedalità privata, in persona del presidente e legale rappresentante *pro-tempore* dott. Terzo De Sanctis, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Luciano Salvi del foro di Roma e dall'avv. Gustavo Sciachi, ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, c.so Vittorio Emanuele n. 229, interventrice *ad adiuvandum*;

Per l'annullamento della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I, del 4 aprile 1979, n. 334 con la quale è stato rigettato il ricorso n. 1407/1977 proposto dai sigg. Guarnieri Giovanbattista ed altri;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Associazione interventrice;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Udita alla pubblica udienza dell'5 aprile 1997 la relazione del consigliere Sabino Luce;

Nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1. — Con ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio Giovanbattista Guarnieri ed altri rappresentanti legali di case di cura private impugnavano il decreto del Ministro della sanità del 5 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 1977, n. 236, di determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private. Il decreto, che era stato emanato in attuazione dell'art. 51 della legge 12 febbraio 1968 n. 132, tra l'altro, faceva obbligo alle case di cura private già autorizzate di adeguarsi alla relativa nuova normativa con esso dettata entro otto anni dalla data di avvenuta sua pubblicazione.

Con sentenza n. 334/1979, l'adito tribunale amministrativo regionale, nella mancata costituzione dell'intimata amministrazione e con l'intervento *ad adiuvandum* dell'Associazione italiana ospedalità privata, respingeva il ricorso. Contro detta sentenza i ricorrenti di primo grado hanno prodotto appello a questo Consiglio di Stato e, con l'intervento della stessa indicata associazione, il ricorso è stato chiamato per l'odierna udienza al cui esito è stato trattenuto in decisione dal collegio.

DIRITTO

2. — L'art. 51 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, dispone che «il Ministro per la sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce:

a) le norme tecniche e costruttive, i requisiti, le attrezzature ed i servizi di cui devono essere dotate le case di cura private in relazione al tipo di attività in esse esercitate;

b) le norme sull'ordinamento dei servizi e del personale;

c) i requisiti necessari per l'esercizio della funzione di direttore sanitario responsabile».

La richiamata normativa regolamentare, veniva, successivamente adottata con decreto del Ministro della sanità del 5 agosto 1977, il quale, oltre a disciplinare specificamente il settore, stabiliva, tra l'altro, che le case di cura già autorizzate ed operanti «devono adeguarsi alle prescrizioni contenute nel presente decreto entro otto anni dalla data di pubblicazione del decreto stesso a pena di revoca dell'autorizzazione».

Da tenere presente che la sopravvenienza, rispetto alla indicata legge n. 132 del 1968, di una complessa normativa in materia di ordinamento regionale non aveva fatto venir meno l'indicata competenza regolamentare del Ministro della sanità: l'art. 6, n. 6, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 — emanato in forza della delega conferita al Governo dall'art. 17 della legge n. 281 del 1970 — che trasferiva alle regioni a statuto ordinario le competenze in materia di assistenza sanitaria — in linea con la legge ospedaliera — riservava, infatti, allo Stato «la normativa tecnica relativa alle case di cura private».

E non sembra che detta norma, nel riservare agli organi statali la indicata «normativa tecnica» relativa alle case di cura private, avesse inteso adoperare l'espressione «tecnica» nello stesso senso di «tecniche costruttive» di cui all'art. 51 legge n. 132 del 1968, e deferire dunque, implicitamente, alle regioni il potere di disciplinare i vari ulteriori settori di intervento indicati nello stesso art. 51 della medesima legge n. 132. A parte la diversità delle due dizioni, appare, infatti, illogico attribuire al legislatore la volontà di distinguere tra i vari aspetti organizzativi delle case di cura tutti ugualmente finalizzati al buon andamento del servizio in esse reso, e di cui se mai proprio quelli attinenti all'edilizia sarebbero più vicini alla piena competenza regionale.

Al che va aggiunto che gli aspetti considerati nell'art. 51 cpv legge citata possono assicurare uniformità di indirizzo nella materia e giustificare dunque la riserva statale, solo se globalmente ed unitariamente considerati e valutati (cfr. Cons. St. Sez. II 8 marzo 1977).

Il permanere della vigenza della legge del 1968 per la parte qui esaminata è stato, del resto, confermato dall'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (sul Sistema sanitario nazionale), che ha rimesso alla legislazione regionale la disciplina e la vigilanza sulle case di cura private stabilendo, tuttavia, (al quarto comma) che nel frattempo restavano in vigore gli artt. 51, 52 e 53, primo e secondo comma, della legge 12 febbraio 1968 n. 132 e l'impugnato decreto del Ministro della sanità adottato ai sensi del relativo art. 51.

In relazione, poi, a detto trasferimento di competenze e con riferimento alle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in precedenza già indicata, è stato emanato il d.P.C.M. 27 giugno 1986 che ha ridisciplinato per intero la materia.

Il che, tuttavia, non sembra avere implicato una sopravvenuta causa di improcedibilità del ricorso per implicita intervenuta tacita abrogazione dell'impugnato regolamento, stante il permanere dell'interesse dei ricorrenti al suo annullamento, quanto meno con riferimento agli effetti prodotti nel periodo di relativa vigenza.

3. — Il tribunale amministrativo regionale, con l'impugnata sentenza, ha disatteso tutte le dedotte censure, relative, tra l'altro, ad una asserita illegittimità costituzionale, per più profili, della norma primaria in base alla quale era stato emanato il decreto ministeriale. Illegittimità costituzionale che — se dichiarata dalla Corte costituzionale — implicherebbe l'annullamento *ex tunc* dello stesso indicato decreto, con integrale soddisfazione dell'interesse dai ricorrenti dedotto.

Al riguardo, sembra, peraltro, al collegio che la dedotta questione di legittimità costituzionale, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di primo grado, non possa essere considerata manifestamente infondata, per cui, essendo altresì rilevante ai fini della decisione della controversia, appare doveroso rimetterne la valutazione alla Corte costituzionale.

Sia gli appellanti, sia l'associazione interventrice hanno correttamente segnalato che le materie le quali, ai sensi dell'art. 51 della legge n. 132 del 1968, costituivano l'oggetto del potere regolamentare del Ministro, incidono direttamente ed immediatamente sul loro diritto di proprietà di case di cura private e sul diritto di impresa. Le tecniche costruttive, i requisiti, le attrezzature ed i servizi in dotazione alle case di cura, come disciplinati dal decreto ministeriale ed inoltre l'ordinamento dei servizi e del personale (di cui pure aveva trattato l'impugnato decreto) incidono, più propriamente, sotto il profilo per così dire statico, sul modo di godimento della proprietà delle case di cura e, sotto un profilo dinamico, sull'attività imprenditoriale che attraverso le case di cura viene esercitata. Le stesse, pertanto, avrebbero dovuto essere adottate con atti aventi valore e forza di legge ordinaria ai sensi dell'art. 42, secondo comma e 41 della Costituzione, che stabiliscono in materia una riserva di legge. Cioché l'art. 51 indicata legge n. 132 del 1968, in quanto rinviava, invece, la conformazione del diritto di proprietà delle case di cura e l'esercizio della relativa impresa ad una disciplina regolamentare secondaria, era costituzionalmente illegittimo. In quanto, poi, espressione della potestà regolamentare, le norme contenute nell'impugnato decreto ministeriale non potevano, inoltre, avere efficacia retroattiva, né potevano derogare al normale termine di *vacatio* e non potevano incidere sullo *status* e sulle qualità dei soggetti di diritto e sulle persone fisiche.

Oltre che con riferimento agli indicati artt. 41 e 42 della Costituzione ed alla riserva di legge con essi enunciata, altro profilo della dedotta incostituzionalità che andava più meditatamente valutato attiene alla denunciata

ulteriore violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione. La materia regolata dall'impugnato regolamento è tra quelle riservate alla potestà legislativa della regione; il suo riservarla allo Stato doveva pertanto ritenersi costituzionalmente illegittimo.

Infine, sono stati prospettati dubbi e perplessità che la sezione ritiene non possano dichiararsi manifestamente infondati, in merito all'ammissibilità nell'ordinamento costituzionale dei regolamenti ministeriali, soprattutto con riguardo all'art. 87, quinto comma, della Costituzione, ai sensi del quale spetta al Presidente della Repubblica emanare i regolamenti mentre, d'altra parte, la posizione costituzionale dei ministri può non sembrare compatibile con la competenza ad emanare norme regolamentari di interesse generale, aventi efficacia nell'ordinamento complessivo dello Stato.

4. — L'impugnata sentenza, nel disattendere le riassunte censure, considera che le case di cura private esplicano, in base alla legge n. 132/1968, un servizio oggettivamente qualificabile come pubblico, in quanto diretto alla protezione della salute, quale garantito dall'art. 32 della Costituzione, rilevando che, comunque, la legge circoscriveva con sufficiente precisione i poteri normativi affidati dall'art. 51 al Ministro.

Come ben evidenziato dalla parte appellante, tuttavia, la circostanza che l'attività delle case di cura inerisca alla protezione della salute e possa in qualche modo essere qualificata quale servizio pubblico in senso oggettivo, non esclude che dette case di cura costituiscano anche oggetto di un diritto di proprietà e rappresentino i beni necessari per lo svolgimento di una iniziativa economica. Da questo punto di vista, quindi, non si può escludere che l'attività in questione ricada non solo nell'ambito di applicazione dell'art. 32, ma anche di quella degli artt. 41 e 42 della Costituzione nei termini della riserva come in precedenza specificata. Così come non sembra fondato ritenere rispettato il principio della riserva di legge per il fatto che una generica disciplina della materia era contenuta nella fonte primaria.

Si impone, pertanto, la sospensione del giudizio in corso con remissione delle indicate questioni alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 della legge n. 132 del 1968, in relazione agli artt. 41, 42, 87, 117 e 118 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda la segreteria di notificare copia della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati;

Ordina che la decisione venga eseguita in via amministrativa.

Così deciso in Roma il 15 aprile 1997.

Il presidente: PEZZANA

L'estensore: LUCE

N. 791

Ordinanza emessa l'11 giugno 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Cagliari nel procedimento penale a carico a carico di Pes Elvì

Reati militari - Reato permanente (nella specie: diserzione) - Trattamento sanzionatorio - Possibilità che il militare, già condannato a pena di durata pari al servizio ancora da svolgere, sia assoggettato a ulteriori condanne, fino al raggiungimento del quarantacinquesimo anno di età - Lesione del principio di eguaglianza in relazione al trattamento sanzionatorio previsto per chi rifiuti il servizio militare - Violazione del principio di legalità della pena - Incidenza sul principio della umanità e della finalità rieducativa delle pene - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 343/1993, 467/1991, 469/1990, 43/1997, 409/1989, 503/1989, 163/1993.

(C.P.M.P., art. 148, in relazione alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, commi secondo e terzo).

(Cost., artt. 3, 25 e 27, comma terzo).

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 252/1996 a carico di Pes Elvin, nato il 7 ottobre 1964 ad Augsburg (D), imputato del reato di cui agli artt. 148 n. 2 e 154 n. 1 c.p.m.p. perché, il 14 luglio 1992, condannato dal t.m. di Cagliari per un precedente reato di assenza, non si presentava, senza giusto motivo, al proprio reparto o ad altra autorità militare, rimanendo assente per oltre sei mesi consecutivi e sino a tutt'oggi.

FATTO E DIRITTO

Al termine delle indagini preliminari il p.m. chiedeva il rinvio a giudizio di Pes Elvì per il reato di cui in rubrica.

All'odierna udienza preliminare il p.m. chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 c.p.m.p., in relazione all'art. 8, commi terzo e quarto, legge 15 dicembre 1972, n. 772, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non esclude la possibilità di più di una condanna per il militare che sia stato già condannato a pena di durata uguale al servizio ancora da svolgere.

Analoga eccezione viene presentata dalla difesa dell'imputato con riferimento alla violazione degli artt. 3, 21, 25 e 27 della Costituzione.

Va osservato, innanzitutto, che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale costituente diritto vivente i reati di assenza dal servizio, quale quello di diserzione, sono reati permanenti per i quali una volta intervenuta la condanna, viene in rilievo una nuova contestazione relativa al reato commesso con la successiva ed autonoma condotta.

L'imputato dovrebbe allora essere sottoposto a successive e sempre più rigorose condanne fino al momento del congedo assoluto, cioè fino al raggiungimento da parte dell'imputato del quarantacinquesimo anno di età. Si verrebbe, così, a realizzare il fenomeno della cd. «spirale delle condanne» per un unico fatto criminoso.

Tuttavia, sul punto, la Corte costituzionale, pronunciandosi in riferimento al reato di rifiuto del servizio militare previsto dall'art. 8 legge n. 772/1972, ha proprio inteso evitare l'effetto «perverso» del susseguirsi delle condanne penali in quanto in contrasto con i valori ed i fini espressi dal combinato disposto degli artt. 3 e 27, comma terzo, della Costituzione (v. sentenza Corte costituzionale n. 343/1993), osservando che «l'incriminazione del rifiuto totale di adempiere l'obbligo di leva, se deve condurre ad un sacrificio della libertà personale, non può tuttavia estendere questo sacrificio al punto da sottoporre colui che abbia commesso i relativi reati a una serie di condanne penali così lunga e pesante da poterne distruggere la sua intima personalità umana e la speranza di una vita normale» (v. anche sentenza Corte costituzionale n. 467/1991).

Deve osservarsi che l'attuale situazione normativa si è determinata a seguito di successive modifiche del sistema regolante i reati di assenza. *In primis*, vi era la norma dell'art. 377 c.p.m.p. (caducata a seguito dell'intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 469 del 22 ottobre 1990), che vietava il giudizio in contumacia per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata, salvo che ne fosse cessata la permanenza, cosicché veniva impedita concretamente l'ipotesi di «spirale delle condanne».

Tuttavia, i militari più ostinati che omettevano di rientrare al reparto o di ripresentarsi alle armi, autoesentandosi di fatto dal servizio, acquisivano un ingiustificabile privilegio rispetto a coloro che si rendevano nuovamente disponibili a riprendere il servizio.

Caduta anche la norma dell'art. 308 c.p.m.p. che consentiva l'arresto in flagranza per tutti i reati militari (v. sentenza Corte costituzionale 15 novembre 1989, n. 503) ed in mancanza di una razionalizzazione del sistema si è creata la situazione attuale che provoca il perpetuarsi di condanne per fatti di assenza ontologicamente unitari, tanto che la giurisprudenza, riconoscendone il collegamento, li unifica con il vincolo della continuazione.

In tale contesto è intervenuta la sentenza n. 43/1997 della Corte medesima che, esaminando l'art. 8 legge n. 772/1972 nella parte in cui consente la ripetuta sottoponibilità a procedimento penale del medesimo soggetto già condannato per i fatti ivi previsti, ne ha affermato l'illegittimità costituzionale proprio laddove non è esclusa la possibilità di più di una condanna per il reato di chi rifiuta il servizio militare di leva, in tempo di pace, prima di assumerlo, adducendo i motivi di cui all'art. 1 legge citata.

Vi è ulteriormente da aggiungere che con altre pronunce, la n. 409/1989, e la n. 343/1993, la Corte costituzionale ha affermato l'identità dell'interesse leso nelle due distinte ipotesi di reato, quella prevista dalla normativa sull'obiezione di coscienza e quella relativa ai reati di assenza dal servizio. Ciò ha determinato che la condanna alla pena della reclusione in misura complessivamente non inferiore al servizio di leva, nel caso di diserzione, comporti necessariamente l'esonero dal servizio militare, al pari di quanto è previsto per colui che rifiuta il servizio militare di leva per i motivi di cui all'art. 1 legge n. 772/1972.

A riguardo la Corte costituzionale ha sostenuto che non può essere percepita alcuna differenza tra colui che rifiuta il servizio di leva adducendo, magari in modo pretestuoso, i motivi di cui all'art. 8, primo comma, legge n. 772/1972 e colui il quale rifiuta il servizio militare di leva, senza addurre motivo alcuno o adducendone di diversi, (come avviene nel caso del reato di cui all'art. 148 c.p.m.p.).

Questo giudice reputa fondato il dubbio di costituzionalità sollevato dalle parti in riferimento all'art. 148 c.p.m.p., in relazione all'art. 8, commi secondo e terzo legge n. 772/1972, nella parte in cui non esclude la possibilità di più di una condanna, una volta che il militare sia già stato condannato a pena pari al servizio ancora da svolgere. Appare, infatti, leso il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, poiché al militare condannato per il reato di cui all'art. 148 c.p.m.p. viene riservato un trattamento ben peggiore rispetto a chi rifiuta il servizio militare, punito ai sensi dell'art. 8 legge n. 772/1972. Nella prima ipotesi, il militare potrà essere punito per un numero indefinito di volte ed anche l'eventuale riconoscimento del vincolo della continuazione tra le condotte successivamente sottoposte a processo può solo attenuare ma non annullare le conseguenze del meccanismo delle condanne a catena. Mentre nel secondo caso, l'obiettore di coscienza viene punito con un'unica condanna.

La notevole diversità di trattamento penale tra le due ipotesi in considerazione rileva sotto il profilo della proporzionalità, insita nel principio di eguaglianza (v. sentenza Corte cost. n. 163/1993), quale regola implicita che deve essere valutata «in relazione agli effetti pratici prodotti o producibili nei concreti rapporti della vita».

Anche l'art. 27, comma terzo, della Costituzione appare vulnerato dal sistema normativo attuale, poiché una serie indeterminata di condanne per un fatto sostanzialmente unico viene a ledere il senso di umanità delle pene, tendendo, invece, alla coartazione morale della persona.

Inoltre, non è ravvisabile alcuna finalità rieducativa nella «prova di forza» creatasi tra la volontà dello Stato e quella dell'individuo, le cui azioni finirebbero con l'essere giudicate solo dal timore di riportare una molteplicità di condanne a proprio carico.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953; dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 c.p.m.p. in riferimento all'art. 8, commi secondo e terzo, legge n. 772/1972 nella parte e nei termini precisati in motivazione;

Sospende il giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che copia della presente ordinanza, a cura della Cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Cagliari, addì 11 giugno 1997

Il giudice dell'udienza preliminare: SIMONELLI

N. 792

*Ordinanza emessa il 22 aprile 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 ottobre 1997)
dal tribunale di sorveglianza di Firenze nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Stracuzzi Luciano*

Pena - Liberazione condizionale - Revoca nel caso di commissione di delitto o contravvenzione della stessa indole o di trasgressione agli obblighi inerenti alla libertà vigilata - Dedotta genericità della norma impugnata - Lamentato automatismo della misura - Preclusione di valutazione da parte del giudice circa la compatibilità della condotta del soggetto con la prosecuzione del regime di prova controllata - Irragionevole disparità di trattamento a seconda del tipo di reato commesso - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

(C.P., art. 177).

(Cost., artt. 27, comma terzo, e 3).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

A scioglimento della riserva espressa nell'udienza del 22 aprile 1997, visti ed esaminati gli atti della procedura di sorveglianza in materia di revoca liberazione condizionale, nei confronti di Stracuzzi Luciano nato il 12 dicembre 1955 a Ivrea, domiciliato in Capoliveri (Livorno), via Martini, 1.

O S S E R V A

1. — Stracuzzi Luciano ha ottenuto la liberazione condizionale fino al 23 novembre 1998 con provvedimento di questo tribunale di sorveglianza del 28 aprile 1994. Tale concessione era maturata dopo un lungo periodo di semilibertà, beneficio, questo, concessogli con ordinanza di questo stesso ufficio del 27 aprile 1989.

Veniva denunciato il 1° marzo 1995 dai carabinieri di Strambino per simulazione di reato e per tale fatto veniva condannato dal pretore di Ivrea con sentenza 9 maggio 1996, passata ora in giudicato. Lo Stracuzzi era condannato, in concorso con il fratello Stracuzzi Alberto, «perché, agendo materialmente lo Stracuzzi Luciano su istigazione e mandato di Alberto, attestava falsamente, nella denuncia sporta il 27 febbraio 1995 presso il commissariato P.S. di Ivrea/Banchette, essere avvenuto il furto della autovettura Fiat Ritmo tg. VC/43228». Era accaduto questo. Lo Stracuzzi fruiva della liberazione condizionale con abitazione e lavoro nell'isola d'Elba. Aveva periodicamente dei permessi per recarsi a Ivrea, dove dimorava la sua famiglia. Nel corso di uno di tali permessi, riceveva, verso le ore 0,30 del 27 febbraio 1995, una telefonata dal fratello Alberto, che gli riferiva che gli avevano rubato l'autovettura, intestata alla madre e usata dai due fratelli, e lo pregava di andare a denunciare il fatto presso il commissariato P.S. di Ivrea, cosa che il Luciano Stracuzzi faceva effettivamente nel corso della mattinata di quello stesso giorno. In realtà, l'Alberto Stracuzzi era sospettato di avere commesso un furto di ruote di autovettura, trovate a bordo della sua auto, dalla quale si era allontanato precipitosamente mentre era intervenuto personale di polizia (carabinieri di Strambino). Sull'auto, fra l'altro, veniva rinvenuta la documentazione relativa alla semilibertà della casa circondariale di Ivrea, di cui lo stesso Stracuzzi Alberto stava fruendo. Evidentemente, questi cercava, in modo abbastanza stolido, di sfuggire alle proprie responsabilità (che sarebbero state poi riconosciute dalla sentenza di condanna già citata), ma coinvolgeva così, nella sua critica situazione, anche il fratello Luciano, che andava a denunciare un furto, che non era avvenuto, quello dell'auto intestata alla madre e di uso comune tra i fratelli. La sentenza di condanna rilevava che la responsabilità dello Stracuzzi Luciano per simulazione di reato doveva ritenersi accertata in quanto, a prescindere da altre circostanze non prive di significativo rilievo probatorio, Luciano aveva dichiarato che l'auto, al momento dell'inesistente furto, era in uso a lui e non al fratello.

Con la citata sentenza definitiva 9 maggio 1996 del pretore di Ivrea, lo Stracuzzi Luciano è stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro reclusione.

Si deve ora decidere nella procedura di revoca della liberazione condizionale in conseguenza della condanna suindicata.

L'art. 177, comma 1, c.p., dispone che «la liberazione condizionale è revocata se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata...». Quale che sia la valutazione da dare ai fatti commessi dallo Stracuzzi Luciano, appare giustificato porsi

il problema della correttezza costituzionale della normativa relativa alla revoca della liberazione condizionale, particolarmente dopo che la Corte costituzionale ha esaminato e dichiarato incostituzionali le normative relative alla revoca di altri benefici penitenziari.

2. — Si è detto che la Corte costituzionale è intervenuta per dichiarare incostituzionale le normative relative ad altri benefici penitenziari. Ci si riferiva:

a) alla sentenza della Corte costituzionale n. 186/1995, che ha dichiarato «la illegittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354 . . . nella parte in cui prevede la revoca della liberazione anticipata nel caso di condanna per delitto non colposo commesso nel corso della esecuzione successivamente alla concessione del beneficio anziché stabilire che la liberazione anticipata è revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio»;

b) alla sentenza n. 173/1997 della stessa Corte, che ha dichiarato «la illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 . . . nella parte in cui fa derivare automaticamente la sospensione della detenzione domiciliare dalla presentazione di una denuncia per il reato previsto dal comma 8 dello stesso articolo». Tale pronuncia interviene sull'automatismo della sospensione provvisoria della detenzione domiciliare, di competenza del magistrato di sorveglianza, in caso di denuncia per il reato di evasione, ma non potrà non avere riflesso sulla pronuncia definitiva di revoca o meno della detenzione domiciliare, di competenza del tribunale di sorveglianza, cui non può non essere dato lo stesso spazio valutativo riconosciuto al magistrato di sorveglianza.

Ciò che la Corte costituzionale considera non costituzionale in queste sentenze è l'automatismo della revoca dei singoli benefici, contenuto nelle norme dichiarate incostituzionali ed è significativa l'osservazione fatta dalla Corte (n. 2 della motivazione in diritto, in fine) nella sentenza n. 173/1995: «... deve affermarsi che sarebbe auspicabile che il legislatore unificasse, in relazione alle varie misure alternative, i presupposti sia della sospensione che della revoca, devolvendo l'applicazione di questi istituti, pur tenendo rigorosamente conto di determinati presupposti indicati dalla legge, alla prudente valutazione del giudice, riferita alla compatibilità o meno con la prosecuzione della prova: così come la legge dispone oggi per il solo affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, penultimo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354).

Si ritiene che la normativa relativa alla revoca della liberazione condizionale, di cui dovrebbe farsi applicazione nel caso in esame, meriti una riflessione adeguata in linea con le indicazioni date.

3. — Tale riflessione è stata in parte avviata nella ordinanza 15 dicembre 1993 di questo ufficio, in procedura relativa a Barra Raffaele, ordinanza con la quale si sollevava la eccezionale di costituzionalità in materia di revoca della liberazione anticipata, decisa con la sentenza n. 186/1995 della Corte costituzionale.

Sembra utile fare riferimento, per la motivazione del presente provvedimento, a parte di quella della precedente ordinanza, ora citata. In questa si osservava:

«... ciò che determina la revoca della concessione di un beneficio deve essere rappresentato da un fatto o da una situazione che segni l'arresto, se non addirittura l'inversione, del processo riabilitativo del soggetto...

Se infatti la normativa penitenziaria prevede un sistema di controllo sul punto che la pena espiata, fino alla conclusione di tappe, "abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo" (sentenza Corte costituzionale n. 204/1974); se a tale scopo è organizzato il sistema delle misure alternative, intese come "misure che... siano idonee a funzionare ad un tempo come strumenti di controllo sociale e di promozione della risocializzazione" (n. 2 della motivazione in diritto della sentenza n. 343/1987 Corte costituzionale); ... se tutto ciò si deve desumere dalla giurisprudenza costituzionale, si può ed, anzi, si deve affermare che la normativa penitenziaria promuove il percorso riabilitativo del soggetto, ne fornisce gli strumenti e, quando li ha concessi, non può non essere attenta a toglierli solo quando si constati l'abbandono di quel percorso, la sostituzione allo stesso di una scelta oppositiva e contraria...».

Una conferma ai principi e alle conclusioni cui si è pervenuti la si trae anche dall'esame delle norme relative alle revoca degli altri benefici penitenziari».

A questo punto della motivazione della precedente ordinanza, si procedeva ad una comparazione delle normative relative alla revoca dei benefici penitenziari, che sembra possa essere riportata ed utilizzata anche ai fini della presente motivazione. Nell'esame di tali normative era compresa anche quella relativa alla liberazione condizionale, in merito alla quale si svolgeva una serie di considerazioni, che possono essere utile premessa a quelle che oggi si intendono più puntualmente definire. Si torna, pertanto, a riportare parte della motivazione della ordinanza precedente, già citata, quella parte, come si è detto, che opera una comparazione delle normative relative alla revoca dei benefici penitenziari.

«In materia di affidamento in prova al servizio sociale, "l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova" (art. 47, comma 11). Ecco: una condotta quindi che viola le regole stabilite e che fa ritenere che la prova non possa svilupparsi per raggiungere le finalità di cui all'art. 47, comma 2: contribuire "alla rieducazione del reo" e assicurare "la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati", finalità che sono poi quelle proprie della esecuzione penale.

Identica la disposizione dettata in materia di detenzione domiciliare (art. 47-ter, comma 5).

Quanto alla semilibertà, si stabilisce che il provvedimento relativo "può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento" (art. 51, comma 1). L'ammissione alla semilibertà consegue, infatti, "ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società" (art. 50, comma 4); la inidoneità al trattamento in semilibertà corrisponde alla constatazione che quel trattamento non riesce più a produrre la progressiva risocializzazione, a cui era finalizzato.

Per la detenzione domiciliare (art. 47-ter, comma 8) e per la semilibertà (art. 51, comma 4) è prevista anche una particolare disciplina nei casi di evasione o delle condotte parificate alla stessa: "la denuncia per il delitto ... importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca". Diversamente dalle disposizioni precedenti, si prevede, qui, un automatismo, che manca in quelle: ma si tratta di un automatismo del tutto coerente al discorso generale già fatto, in quanto l'evasione equivale ad un abbandono e ad una rottura del rapporto di esecuzione penale, rottura che non può non avere conseguenze drastiche sulla prosecuzione della fruizione di un beneficio.

Le disposizioni esaminate, salvo le ultime (che confermano, però, la regola), hanno dunque la caratteristica di rimettere al giudice la verifica che il processo di riabilitazione del soggetto si è interrotto e che, per questa ragione, la fruizione del beneficio non può essere mantenuta.

Si può aggiungere che i principi ora indicati informano anche un'altra categoria sanzionatoria, quella delle sanzioni sostitutive, per le quali, pure, il riferimento resta ai principi della esecuzione della pena e alle modalità di gestione e applicazione degli stessi, quali si sono sopra delineati. Ed è, infatti, pacifico che la conversione, ex art. 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della sanzione sostitutiva nella pena sostitutiva va disposta non in modo automatico, in presenza di un formale accertamento della violazione "anche solo di una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata" (art. 66 citato), ma solo nel caso in cui una o più delle violazioni presentino un rilievo e una gravità tali da non consentire che prosegua la fruizione della sanzione sostitutiva.

In questo quadro generale è chiaro però che esiste il problema della liberazione condizionale. L'art. 177, comma 1, dispone che "la liberazione condizionale è revocata se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata...". La giurisprudenza della Corte di cassazione chiarisce così questa disposizione (Cass., Sez. I, 10 giugno 1985, Stecchini, in Giust. pen., 1986, II, 95; v. anche in termini identici: Cass., Sez. I, 1^o luglio 1987, Sanzo, in Giust. pen. 1988, II, 225): "Ne consegue che, mentre per quanto riguarda la prima condizione risolutiva del beneficio è sufficiente una sentenza passata in giudicato che abbia accertato definitivamente il reato addebitato al liberato condizionalmente, per la seconda non basta, invece, una mera informativa degli organi di sorveglianza, che abbiano riferito sulle trasgressioni delle prescrizioni contenute nella carta precettiva, ma, al contrario, si richiede da parte del giudice una penetrante indagine, anzitutto sulla volontarietà del fatto che escluda ovviamente quello incolpevole e, poi, un giudizio di merito che accerti, senza ombra di dubbio, se l'addebito possa o meno concretare una grave trasgressione al regime di vita, al quale il liberato è stato sottoposto, e costituisca un sicuro elemento per ritenere che lo stesso non abbia ancora maturato il suo ravvedimento e, quindi, sia immeritevole dell'anticipato reinserimento nella vita sociale».

Orbene: la revoca della liberazione condizionale fa, quindi, riferimento ad una situazione (quella relativa alla violazione delle prescrizioni) che deve essere sottoposta ad un attento vaglio del giudice, esattamente in linea con quello che deve essere operato per la revoca delle misure alternative sopra ricordate; ma fa anche riferimento ad una condizione (la commissione di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole), che appare invece operare automaticamente. Va detto che si pone qui un problema interpretativo: se, cioè, l'identità dell'indole si riferisca solo alla contravvenzione o anche al delitto. La giurisprudenza è per limitare la necessità della identità dell'indole alla sola contravvenzione, non anche al delitto (v. Cass., Sez. I, 17 ottobre 1988, Bertani, in Cass. pen. 1989, 595). Ma la perplessità resta perché: da un lato, se fosse così, diventerebbero cause di revoca anche i delitti colposi; mentre, dall'altro, se non fosse così, la condizione assumerebbe un senso coerente al discorso generale che si è condotto, in quanto la identità dell'indole del delitto con quello commesso in passato

e per il quale si è ottenuta la liberazione condizionale, ragionevolmente giustificerebbe la revoca del beneficio in modo automatico: sarebbe del tutto ragionevole presumere, in tal caso, l'assenza del ravvedimento, che, invece, nel caso di violazione delle prescrizioni deve essere attentamente vagliata e verificata, così che le due condizioni di revoca (commissione di un reato e violazione delle prescrizioni) diventerebbero coerenti e risponderebbero, alla applicazione degli stessi principi. Va da sé che la commissione di un reato non della stessa indole, potrebbe rientrare nelle condotte da valutare nel quadro delle violazioni delle prescrizioni, fra le quali ovviamente quella della buona condotta, scritta o non scritta che sia, resta il presupposto fondamentale.

Non si deve comunque dimenticare che la liberazione condizionale risente indubbiamente del suo originario inserimento nel codice penale, ben prima che venissero affermati i nuovi principi costituzionali sulla pena e le sue finalità. La già citata sentenza n. 204/1974 della Corte costituzionale, rilevava esattamente che l'istituto della liberazione condizionale, «con l'art. 27, comma 3, Cost., ha assunto un peso e un valore più incisivo di quello che non avesse in origine; rappresenta, in sostanza, un peculiare aspetto del trattamento penale e il suo ambito di applicazione presuppone un obbligo tassativo per il legislatore di tenere non solo presenti le finalità rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a relizzarle e le forme atte a garantirle». E si potrebbe allora, in materia di revoca della liberazione condizionale, arrivare a prospettare due conclusioni alternative:

o la condizione — per la revoca della liberazione condizionale — della commissione di un nuovo delitto viene interpretata in modo coerente alle indicazioni generali che si sono individuate in materia di revoca dei benefici penitenziari: e ciò può essere fatto richiedendo, per il nuovo delitto commesso, la identità dell'indole con quello o quelli per cui fu inflitta la pena: e in tal caso quelle indicazioni generali sono rispettate, potendosi convenire che la recidiva specifica negli stessi delitti faccia escludere che sia intervenuto il ravvedimento;

oppure si deve prendere atto che anche il regime della revoca della liberazione condizionale non è conforme a quelle indicazioni che si sono individuate al numero precedente: la revoca deve essere operata solo in presenza di una situazione o di un fatto che segna la interruzione e l'abbandono del percorso di risocializzazione intrapreso dal soggetto durante la esecuzione della pena, in presenza del quale la liberazione condizionale fu concessa: per sostenere tale percorso il beneficio è stato dato e può essere tolto solo se quel percorso viene abbandonato, non se vi sia un qualsiasi inconveniente (che può anche costituire un reato, ma non rilevante e significativo ai nostri fini), per nulla incompatibile con la regolare prosecuzione dello stesso.

Potrebbe essere questo uno dei punti su cui portare l'attenzione del giudice costituzionale, che ha rilevato, anche recentemente come la normativa in materia di liberazione condizionale abbia bisogno di ulteriori aggiustamenti: v. sentenza 27 maggio-4 giugno 1993, n. 270, della Corte costituzionale.

4. — Dalla riflessione condotta nel precedente provvedimento sullo specifico punto della normativa relativa alla revoca della liberazione condizionale, emergono, in sostanza, due considerazioni, che vanno ribadite.

La prima è che la liberazione condizionale va intesa come misura alternativa alla detenzione e che è valida, anche per tale beneficio, la giurisprudenza costituzionale citata in materia di misure alternative, sui principi e la funzione delle stesse. Si può, al proposito, ricordare che la giurisprudenza costituzionale in argomento trova la sua pronuncia fondante in quella sentenza n. 204/1974, che è stata emessa proprio in materia di liberazione condizionale e che un'altra delle sentenze principali applicative è la n. 282/1989, concernente sempre la liberazione condizionale. E non c'è, infine, che da ripetere la citazione già fatta del passo della sentenza n. 204/1974, nel quale si afferma che la liberazione condizionale, «con l'art. 27, comma 3, Cost., ha assunto un peso e un valore più incisivi di quelli che non avesse in origine», rappresentando in sostanza un istituto tipico del sistema delle misure alternative.

La seconda considerazione è che la parte della normativa che concerne la revoca della liberazione condizionale appare del tutto inidonea rispetto ai criteri costituzionali enunciati in materia di revoca di misure alternative.

È chiaro che l'art. 27 poteva investire e segnare la sostanza della normativa penale del codice del 1930, ma non poteva modificarne la lettera (sulla quale, comunque, in altri punti, sono già intervenute sentenze costituzionali modificatrici), che è fortemente caratterizzata dalla impostazione iniziale: un beneficio eccezionale, fondato sulla valutazione soggettiva del ravvedimento, gestita da un organo politico o di altra amministrazione, come il ministro della giustizia. È vero che, della normativa concernente le cause di revoca della liberazione condizionale, si può tentare la faticosa, e abbastanza creativa, lettura costituzionale, che si è indicata nella motivazione della nostra precedente ordinanza, sopra riportata al n. 3, ma non è affatto detto che tale lettura possa reggere il controllo di legittimità della Corte della cassazione. Sul punto, ad esempio, della medesimezza dell'indole del nuovo reato riferita anche al delitto e non solo alla contravvenzione, esiste un precedente della Corte di cassazione (citato nella motivazione della ordinanza precedente), sia pure isolato, ma comunque contrario. Resterebbe, ad ogni buon conto, la insufficienza come causa di revoca della condanna per il solo delitto (o contravvenzione) della stessa indole: insufficienza, per un verso, per la genericità del dato, che potrebbe essere relativamente significativo

(che dire di una condanna per una contravvenzione della stessa indole di altra, per cui vi è esecuzione di pena compresa in un cumulo? basta per la revoca della liberazione condizionale concessa per la pena cumulata?); insufficienza, per altro verso, perché ricomprenderebbe anche ipotesi di delitto colposo (difficilmente significativo del venire meno del ravvidamento); insufficienza, ancora ed infine, perché il delitto potrebbe non essere della stessa indole, ma tale, per la sua gravità, da richiedere ragionevolmente la revoca. È vero che, nella motivazione della precedente ordinanza di questo ufficio, citata al numero 3, si ipotizzava che la commissione di nuovi reati non della stessa indole potesse essere ricompresa tra le violazioni delle prescrizioni della libertà vigilata, fra le quali, esplicita o meno, vi è sempre quella di tenere buona condotta. Certamente è questo un modo per salvare la normativa in esame dalla censura di incostituzionalità, ma resta un modo abbastanza paradossale, per effetto del quale un dato estremamente significativo, come la commissione di un nuovo e grave reato, che non è entrata dalla porta delle cause esplicite di revoca, viene fatto rientrare dalla finestra di una previsione del tutto residuale e generica.

Quello che va rilevato è, insomma e in conclusione, che i criteri di revoca della liberazione condizionale contenuti nel testo dell'art. 177 c.p., hanno caratteristiche completamente opposte a quelle che dovrebbero avere secondo la Corte costituzionale, la quale, come già rilevato, nella più recente sentenza n. 173/1997, afferma che le condizioni per la revoca delle misure alternative, «pur tenendo rigorosamente conto di determinati presupposti indicati dalla legge», dovrebbe essere devoluta nella applicazione «alla prudente valutazione del giudice, riferita alla compatibilità o meno con la prosecuzione della prova» (dei fatti accaduti): «così come la legge dispone oggi per il solo affidamento in prova al servizio sociale». Insomma: nel testo dell'art. 177 c.p. le cause di revoca sono indicate in modo puntuale e formale, ma l'effetto delle stesse è retto dall'automatismo; vi dovrebbe essere invece, secondo la indicazione riportata della Corte costituzionale, una elencazione non puntuale e circoscritta delle cause di revoca, con esclusione, però, di ogni effetto automatico e la rimessione delle conseguenze di quanto accaduto alla prudente valutazione del giudice, incentrata sul giudizio di incompatibilità dell'accaduto con la prosecuzione della prova.

Se si vuole, anche il caso di cui alla presente procedura può essere significativo degli spazi che dovrebbe consentire la normativa sulla revoca della liberazione condizionale. Nel caso di specie, con la normativa attuale, la revoca potrebbe derivare o non derivare dalla commissione del nuovo reato, che non è della stessa indole di quelli per cui lo Stracuzzi è stato condannato: dipenderebbe dall'attribuire, come causa di revoca, la medesimezza dell'indole alla sola contravvenzione o anche al delitto. Ciò che sfugge però nella applicazione dei criteri ora detti è la valutazione complessiva dell'accaduto rispetto al percorso riabilitativo dello Stracuzzi Luciano, oggi in misura alternativa dal 1989, per 5 anni in semilibertà e poi in liberazione condizionale: è sicuramente grave ciò che ha commesso (non si dimentichi, comunque, che per tale fatto è stata inflitta una pena, che deve essere eseguita), ma, certo, presenta caratteristiche diverse dalle condotte illecite passate, potendo apparire come un coinvolgimento per superficialità e leggerezza, nella condotta illecita del fratello Alberto, che, in maggiore o minore misura, deve averlo ingannato sulla sua effettiva posizione giudiziaria. Ora, un tale giudizio si potrà concludere negativamente o positivamente per lo Stracuzzi, ma non deve essere precluso.

5. — Si può allora concludere. Non è manifestamente infondata, per le considerazioni che si sono svolte, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 c.p., nella parte che concerne la revoca della liberazione condizionale.

La questione si pone:

a) con riferimento al contrasto con l'art. 27, comma 3, Cost., in quanto la genericità di tale norma (art. 577 c.p.), il mancato collegamento della stessa fra cause di revoca e incompatibilità con la prosecuzione del regime di prova controllata, nonché gli elementi di automatismo della revoca, contenuti nella norma medesima, non consentono di valutare se il soggetto, che ha posto in essere una possibile causa di revoca, nonostante ciò, non abbia abbandonato, voglia proseguire e prosegua in effetti il percorso rieducativo, cui è finalizzata la esecuzione della pena: l'intervento della revoca frustrerebbe pertanto lo svolgimento di quel percorso, impedendo, quindi, la concreta attuazione della finalità rieducativa della pena;

b) con riferimento, inoltre, al contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto le caratteristiche della normativa in esame, indicate alla lettera *a)*, possono consentire il realizzarsi di una disparità di trattamento, priva di ragionevolezza, fra casi di compatibilità o fra casi di incompatibilità con la prosecuzione della prova controllata: così, secondo il tipo di reato commesso durante la prova e non secondo il rilievo e il significato dello stesso (in termini di compatibilità con la prosecuzione della prova), si potrebbe configurare o meno una causa di revoca della liberazione condizionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

dichiara non manifestamente infondate le operazioni di illegittimità costituzionale, così come dettagliatamente indicate ed articolate al n. 5 della motivazione allegata, relativa all'art. 177, comma 1, c.p.;

sospende la procedura di sorveglianza in corso, relativa alla eventuale revoca della liberazione condizionale, nei confronti di Stracuzzi Luciano;

dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per le decisioni in merito alle questioni sollevate;

manda la cancelleria per le comunicazioni, le notificazioni e le forme di pubblicità in genere previste dall'art. 23 citato della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Firenze, addì 22 aprile 1997

Il presidente: (firma illeggibile)

97C1259

N. 793

Ordinanza emessa il 16 aprile 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 ottobre 1997) dal consiglio di giustizia amministrativa regione Sicilia sul ricorso proposto dal consiglio di presidenza della Corte dei conti contro Pagliaro Luciano ed altri.

Corte dei conti - Regione siciliana - Previsione dell'obbligatoria presenza di due magistrati della Corte dei conti, in servizio nelle sezioni della regione siciliana, nel Collegio dei revisori dei centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria (C.I.A.P.I.) - Ingiustificato trattamento di privilegio dei detti magistrati rispetto ai colleghi del restante territorio nazionale - Incidenza sui principi di imparzialità, buon andamento della p.a., di autonomia e indipendenza del giudice contabile, di riserva alla legislazione statale della disciplina dello status dei magistrati della Corte dei conti - Esorbitanza dei limiti della competenza regionale.

[Legge regione Sicilia 6 marzo 1976, n. 25, art. 5, comma primo, lett. a), e terzo].

(Cost., artt. 3, 97, 100, 104, 107, 108 e 116; statuto regione Sicilia, artt. 14, 17 e 23).

IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello n. 467/1994, proposto dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici domicilia *ex lege* in Palermo, via De Gasperi, n. 81; contro Pagliaro Luciano, Faso Ignazio, Cultrera Salvatore, Cilia Salvatore, Marcinnò Salvatore, Graffeo Maurizio, Morreale Gerlando e Savagnone Luciana, non costituiti in giudizio; per l'annullamento della sentenza del tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo, sez. I, 22 aprile 1993, n. 390, non notificata;

Visto il ricorso, notificato il 9 aprile 1994 e depositato il 18 aprile 1994, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 16 aprile 1997 il consigliere Carmine Volpe e udito altresì l'avv. dello Stato Tutino per l'appellante;

Ritenuto e considerato quanto segue:

F A T T O

I dottori Pagliaro Luciano e gli altri in epigrafe indicati, tutti magistrati della Corte dei conti con qualifica di consigliere in servizio presso le sezioni per la regione siciliana, proponevano ricorso al tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo, contro le circolari del Consiglio di presidenza della medesima Corte 6 maggio 1991, nn. 22/C/CP/201 e 23/C/CP/201.

Le circolari concernevano l'invito diretto a tutti i magistrati della Corte dei conti, delle fasce *D* ed *E*, a comunicare la loro eventuale disponibilità al conferimento degli incarichi, rispettivamente, di presidente effettivo e di presidente supplente del Collegio dei revisori dei conti del Centro interaziendale per l'addestramento professionale nell'industria (C.I.A.P.I.) di Palermo.

I ricorrenti deducevano la violazione dell'art. 5 legge regionale della Sicilia 6 marzo 1976, n. 25 e l'eccesso di potere sotto i profili dello sviamento dell'interesse pubblico e dell'illogicità manifesta, nonché della disparità di trattamento e della contraddittorietà con precedenti manifestazioni.

Sostenevano, in primo luogo, che l'estensione degli interPELLI in questione a tutti i magistrati della Corte dei conti (delle fasce suindicate) costituirebbe violazione del citato art. 5, secondo cui il presidente effettivo e quello supplente dei Collegi dei revisori dei conti dei due C.I.A.P.I. dell'isola devono essere magistrati della Corte dei conti, con qualifica non inferiore a consigliere, in servizio presso le sezioni della medesima Corte per la regione siciliana. Aggiungevano poi che non vi sarebbe ragione di attribuire incarichi in luoghi lontani dalla propria sede di servizio e che il Consiglio di presidenza si sarebbe diversamente orientato, sia relativamente agli incarichi nella regione Trentino-Alto Adige (riservati ai magistrati della Corte dei conti in servizio presso detta regione) sia a precedenti incarichi relativi ad enti pubblici siciliani (sempre attribuiti a magistrati con sede di servizio a Palermo).

La sez. I del detto tribunale amministrativo, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto il ricorso ritenendolo fondato sulla base dell'assorbente profilo della violazione dell'art. 5 legge regionale della Sicilia n. 25/1976, dedotto con il primo motivo. Gli argomenti addotti dal primo giudice sono stati i seguenti:

a) sulla base dell'attuale disciplina degli incarichi estranei alle funzioni dei magistrati della Corte dei conti — combinato disposto degli artt. 7 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 10, comma 10, legge 13 aprile 1988, n. 117 e 13, comma 2, n. 3), legge 27 aprile 1982, n. 186 — il conferimento degli incarichi stessi spetta alla competenza esclusiva del Consiglio di presidenza;

b) non vi è incompatibilità di principio tra la previsione di tale competenza e la delimitazione posta dalla norma regionale di cui trattasi con riguardo ai magistrati della Corte dei conti, i quali possono essere in concreto destinatari degli incarichi *de quibus*;

c) l'art. 5, commi 1, lett. a), e 3, legge regionale della Sicilia n. 25/1976 non viola gli artt. 3, 100, 108 e 116 della Costituzione, così come eccepito dall'Avvocatura dello Stato.

A tale ultimo proposito il primo giudice ha ritenuto che:

c.a) l'attribuzione ad un magistrato della Corte dei conti di un incarico presso un ente regionale non incide né sull'indipendenza dei magistrati della Corte né sulla competenza del Consiglio di presidenza della stessa, considerato che la nomina resta comunque subordinata alle determinazioni di quest'ultimo;

c.b) la norma regionale, non rilevando sulla regolamentazione dello *status* dei magistrati contabili, non eccede i limiti della potestà legislativa della regione;

c.c) non vi è un'ingiustificata disparità di trattamento a favore dei magistrati della Corte dei conti in servizio in Sicilia, a causa della circoscritta portata della norma regionale con riguardo sia al limitato numero degli incarichi previsti (due di presidente effettivo e due di presidente supplente di Collegio dei revisori) sia ai relativi compensi.

La detta sentenza viene appellata dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti per i seguenti motivi:

1) la legge n. 117/1988 avrebbe abrogato implicitamente la preesistente normativa regionale concernente la riserva invocata dai ricorrenti;

2) un'interpretazione diversa da quella prospettata nell'appello contrasterebbe con gli artt. 100 e 108 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di indipendenza dei magistrati della Corte dei conti e della riserva di competenza dell'organo di autogoverno che tale indipendenza è chiamato a garantire, con l'art. 116 della Costituzione, non rientrando nelle competenze della regione siciliana la disciplina di materie attinenti allo *status* dei magistrati contabili, nonché con l'art. 3 della Costituzione, per l'evidente ed ingiustificata disparità di trattamento in favore dei medesimi magistrati in servizio in Sicilia;

3) infondatezza delle censure di eccesso di potere dedotte con il ricorso di primo grado.

Gli appellati, sebbene intimati, non si sono costituiti in giudizio.

D I R I T T O

1. — Gli appellanti, ricorrenti in primo grado, sono tutti magistrati della Corte dei conti con qualifica di consigliere in servizio presso le sezioni per la regione siciliana.

La regione siciliana, subentrata dal 1° gennaio 1976 alla Cassa per il mezzogiorno negli interventi a favore dei centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria (C.I.A.P.I.) esistenti nell'isola (Palermo e Siracusa), con la l.r. 6 marzo 1976, n. 25, ha dettato alcune disposizioni relative al loro ordinamento.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata legge regionale, i Collegi dei revisori dei C.I.A.P.I. aventi sede nell'isola «sono composti da tre membri effettivi e tre supplenti nominati rispettivamente:

a) uno effettivo ed uno supplente dalle sezioni della Corte dei conti per la regione siciliana che li scelgono fra i magistrati in servizio presso le stesse con qualifica non inferiore a consigliere;

b) uno effettivo ed uno supplente dall'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione;

c) uno effettivo ed uno supplente dall'assessore regionale delegato al bilancio».

Il comma 3 del citato art. 5 dispone poi che il «Collegio dei revisori è presieduto dal revisore effettivo nominato dalla Corte dei conti».

2. — La controversia per cui è causa concerne specificamente l'estensione dell'interpello del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, per il conferimento dei detti incarichi (estranei alle funzioni di istituto), a tutti i magistrati della Corte dei conti (ricompresi nelle fasce *D* ed *E*) anziché soltanto a quelli in servizio presso le sezioni per la regione siciliana.

3. — Il Collegio deve premettere che la disposizione di cui alla lett. *a*) del comma 1 dell'art. 5 legge regionale della Sicilia n. 25/1976 non appare essere stata implicitamente abrogata dalla legge 13 aprile 1988, n. 117. Quest'ultima, anche se ha innovato profondamente lo *status* e le garanzie dei magistrati della Corte dei conti, istituendo un organo di autogoverno (il Consiglio di presidenza) cui è conferita competenza esclusiva in materia di provvedimenti relativi allo *status* dei magistrati stessi, può aver comportato l'esclusione di qualsiasi altra diversa competenza eventualmente prevista in precedenza. Ma non può aver causato l'implicita abrogazione delle disposizioni legislative regionali che riservano incarichi presso la regione siciliana o enti regionali a magistrati della Corte dei conti in servizio in Sicilia. Ciò anche in forza del rilievo costituzionale conferito alle sezioni della Corte dei conti dall'art. 23 dello statuto della regione siciliana (approvato con d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 che, per effetto della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 della Costituzione).

Dal che consegue come, ai sensi del rinvio operato dall'art. 10, comma 10, legge n. 117/1988 all'art. 13, comma 2, n. 3), legge 27 aprile 1982, n. 186 — secondo cui, «fino all'entrata in vigore della legge di riforma della

Corte dei conti» il Consiglio di presidenza delibera, tra l'altro, «sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi» — i detti incarichi dovrebbero essere conferiti dal Consiglio di presidenza ai magistrati della Corte dei conti in servizio presso le sezioni per la regione siciliana. Al riguardo potrebbero rilevare esigenze di buon andamento amministrativo (principio affermato dall'art. 97 della Costituzione) che inducono a preferire, per il conferimento di incarichi presso la regione, magistrati in servizio in Sicilia.

4. — Il Collegio ritiene non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, lett. a), e 3, legge regionale della Sicilia n. 25/1976 con riferimento agli artt. 3, 100, 108 e 116 della Costituzione. La questione va d'ufficio estesa anche con riguardo agli artt. 97, 104 e 107 della Costituzione, nonché agli artt. 14, 17 e 23 dello statuto della regione siciliana (approvato con decreto legislativo n. 455/1946). Il citato art. 5, infatti, prevedendo lo svolgimento da parte di magistrati di un incarico obbligatorio presso un ente regionale, viene a incidere sull'indipendenza dei magistrati stessie sul loro *status* oltre ad eccedere le attribuzioni legislative della regione siciliana.

L'art. 23 dello statuto della regione siciliana prevede, al comma 1, che «gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la regione», e, al comma 2, che «le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile». In attuazione di tale norma costituzionale il d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655 ha istituito le sezioni (una di controllo e una giurisdizionale, con sede in Palermo) della Corte dei conti per la regione siciliana (allo stesso modo il d.lgs. 6 maggio 1948, n. 654 ha istituito il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, con funzioni consultive e giurisdizionali). Le sezioni della Corte dei conti, così come la Corte stessa, costituiscono un organo dello Stato-ordinamento e, nell'esercizio della funzione di controllo, rappresentano un potere dello Stato, così come ritenuto dalla Corte costituzionale in ambito di conflitti di attribuzione.

Così che le sezioni della Corte dei conti per la regione siciliana non sembrano potere essere destinatarie della potestà legislativa della regione. Quest'ultima difetta in radice del potere di imporre alle dette sezioni, o ai singoli componenti, obblighi di alcun genere, così come l'obbligo di rivestire incarichi presso organi di enti regionali. Ciò alla luce dell'affermazione costituzionale dell'indipendenza della Corte dei conti e dei suoi componenti (artt. 100, comma 3, e 108, comma 2, della Costituzione), nonché dei principi di autonomia della magistratura (art. 104, comma 1, della Costituzione), di necessario consenso per l'assunzione di funzioni diverse da quelle di istituto (art. 107, comma 1, della Costituzione) e di riserva assoluta di legge sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura (art. 108, comma 1, della Costituzione). D'altronde, se tale riserva non avesse anche carattere statale si consentirebbe al legislatore regionale di disporre variamente in materia, a detrimento di principi di uniformità e di uguaglianza di garanzie a livello nazionale.

Il Collegio dubita, quindi, che una legge regionale possa imporre incarichi a magistrati della Corte dei conti. La materia dello *status* dei magistrati appartenenti alle sezioni della Corte dei conti per la regione siciliana, così come di tutti i magistrati, non rientra tra quelle attribuite dallo statuto della regione siciliana, in conformità all'art. 116 della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dell'Assemblea (artt. 14 e 17 decreto legislativo n. 455/1946).

L'attribuzione ad un magistrato della Corte dei conti di un incarico presso un ente regionale verrebbe ad incidere sia sull'indipendenza dei magistrati della Corte, potendo ritenersi inopportuno che un magistrato rivesta incarichi nell'ambito della regione presso di cui esercita le sue funzioni, sia sulla competenza del Consiglio di presidenza della stessa. Non è vero, infatti, che la nomina resta comunque subordinata alle determinazioni di quest'ultimo, considerato che si tratta di incarichi previsti dalla legge regionale come obbligatori, con la conseguente inoperatività dell'organo in caso di mancata nomina (o di mancato consenso) del magistrato che ne deve essere componente; ciò in violazione del principio di buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97, comma 1, della Costituzione).

La denunciata disposizione regionale, inoltre, appare contraria ai principi di ragionevolezza ed uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, a causa dell'evidente ed ingiustificata disparità di trattamento che si verifica a favore dei magistrati della Corte dei conti in servizio in Sicilia rispetto agli altri colleghi. Tale profilo di incostituzionalità non può ritenersi superato dalla circoscritta portata della norma regionale (con riguardo sia al limitato

numero degli incarichi previsti che ai relativi compensi): una volta ammessa la possibilità per la regione di legiferare in materia di incarichi ai magistrati si consentono, conseguentemente, situazioni differenziate in ambito di incarichi conseguibili dagli stessi.

Anche siffatto profilo di legittimità costituzionale non sembra manifestamente infondato malgrado la problematica concerna, ancora più a monte, la possibilità stessa per una legge regionale di prevedere incarichi a favore di magistrati.

5. — La rilevanza della questione di illegittimità costituzionale è evidente, dato che il Consiglio di presidenza della Corte dei conti ha emesso le circolari impugnate in primo grado al fine di conferire, a livello nazionale, gli incarichi previsti dall'art. 5, commi 1, lett. a), e 3, legge regionale della Sicilia n. 25/1976. L'eventuale dichiarazione di incostituzionalità comporterebbe l'infondatezza e/o il difetto di interesse della pretesa fatta valere in primo grado, in quanto i ricorrenti in quella sede (attuali appellati) ritengono che gli incarichi di cui trattasi vadano conferiti solo ai magistrati con sede di servizio in Sicilia.

6. — Va quindi rimessa alla Corte costituzionale la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, lett. a), e 3, legge regionale della Sicilia n. 25/1976 con riferimento agli artt. 3, 97, 100, 104, 107, 108 e 116 della Costituzione, nonché 14, 17 e 23 dello statuto della regione siciliana (approvato con decreto legislativo n. 455/1946), nella parte in cui vengono attribuiti i previsti incarichi a magistrati della Corte dei conti.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, lett. a), e 3, della legge regionale della Sicilia 6 marzo 1976, n. 25 con riferimento agli artt. 3, 97, 100, 104, 107, 108 e 116 della Costituzione, nonché 14, 17 e 23 dello statuto della regione siciliana (approvato con d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455), nella parte in cui attribuiscono i previsti incarichi a magistrati della Corte dei conti;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina, altresì, che, a cura della segreteria, copia della presente ordinanza si notificata alle parti in causa e al presidente della regione siciliana, nonché comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo il 16 aprile 1997.

Il presidente: TROVATO

L'estensore: VOLPE

N. 794

Ordinanza emessa il 16 aprile 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 ottobre 1997) dal consiglio di giustizia amministrativa regione Sicilia sul ricorso proposto dal consiglio di presidenza della Corte dei conti contro Petrocelli Giuseppe ed altri.

Corte dei conti - Regione siciliana - Collegi di revisori di enti pubblici regionali (nella specie: Ente siciliano per la promozione industriale e Istituto regionale per il credito alla cooperazione) - Previsione dell'obbligatoria presenza di un magistrato della Corte dei conti delle sezioni regionali siciliane - Ingiustificato trattamento di privilegio dei detti magistrati rispetto ai colleghi del restante territorio nazionale - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., di autonomia e indipendenza del giudice contabile, di riserva alla legislazione statale della disciplina dello status dei magistrati della Corte dei conti - Esorbitanza dei limiti della competenza regionale.

(Legge regione Sicilia 14 settembre 1979, n. 212, art. 15).

(Cost., artt. 3, 97, 100, 104, 107, 108 e 116; statuto regione Sicilia, artt. 14, 17 e 23).

IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello n. 505/1994, proposto dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici dornicilia *ex lege* in Palermo, via De Gasperi, n. 81; contro Petrocelli Giuseppe, Graffeo Maurizio, Cozzo Giuseppe, Carlino Guido e Cultrera Salvatore, non costituiti in giudizio; e nei confronti di Belli Maurizio e Serino Felice, non costituiti in giudizio; per l'annullamento della sentenza del tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo, sez. I, 23 settembre 1993, n. 904, non notificata;

Visto il ricorso, notificato l'11, 14 e 15 aprile 1994 e depositato il 29 aprile 1994, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 16 aprile 1997 il consigliere Carmine Volpe e udito altresì l'avvocato dello Stato Tutino per l'appellante;

Ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO

I dottori Petrocelli Giuseppe e gli altri quattro in epigrafe indicati, tutti magistrati della Corte dei conti in servizio presso le sezioni per la regione siciliana, proponevano ricorso al tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo, impugnando i seguenti atti del Consiglio di presidenza della medesima Corte:

a) circolare 28 aprile 1989, n. 37, nella parte in cui si invitavano tutti i magistrati della Corte dei conti a dare la loro eventuale disponibilità in ordine al conferimento degli incarichi di presidente del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) e dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.);

b) deliberazione 26-27 giugno 1989, nella parte in cui si conferivano i predetti incarichi, rispettivamente, ai consiglieri Belli Maurizio e Serino Felice.

I ricorrenti deducevano la violazione dell'art. 22 legge regionale della Sicilia 14 settembre 1979, n. 212 e l'eccesso di potere sotto i profili dello sviamento dell'interesse pubblico e dell'illogicità manifesta, nonché della disparità di trattamento e della contraddittorietà con precedenti manifestazioni.

Sostenevano, in primo luogo, che, in applicazione del citato art. 22, gli incarichi di cui trattasi si sarebbero dovuti conferire a magistrati della Corte dei conti in servizio nel territorio della regione siciliana. Aggiungevano poi che non vi sarebbe ragione di attribuire incarichi in luoghi lontani dalla propria sede di servizio e che il Consiglio di presidenza si sarebbe diversamente orientato, sia relativamente agli incarichi nella regione Trentino-Alto Adige (riservati ai magistrati della Corte dei conti in servizio presso detta regione) sia a precedenti incarichi relativi ad enti pubblici siciliani (sempre attribuiti a magistrati con sede di servizio a Palermo).

La sez. I del detto tribunale amministrativo, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto il ricorso ritenendolo fondato sulla base degli assorbenti profili della violazione dell'art. 22 legge regionale della Sicilia n. 212/1979 e dell'eccesso di potere per sviamento dell'interesse pubblico ed illogicità manifesta, dedotti con i primi due motivi. Gli argomenti addotti dal primo giudice sono stati i seguenti:

a) ai sensi dell'art. 15 legge regionale della Sicilia n. 212/1979 i Collegi dei revisori dei conti degli enti suindicati sono presieduti da un magistrato della Corte dei conti;

b) ai sensi del successivo art. 22 «i dipendenti di amministrazioni o enti pubblici chiamati a far parte di organi collegiali di controllo di enti pubblici regionali debbono essere nominati ... tra il personale in servizio nel territorio della regione»;

c) il detto art. 22 si applica anche ai magistrati della Corte dei conti;

d) illegittimità dei provvedimenti impugnati dato che essi consentono, a magistrati della Corte dei conti in servizio al di fuori della Sicilia, di far parte dei Collegi dei revisori dei conti degli enti suindicati, con sede in Palermo.

La detta sentenza viene appellata dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti per i seguenti motivi:

1) la legge 13 aprile 1988, n. 117 avrebbe abrogato implicitamente la preesistente normativa regionale concernente la riserva invocata dai ricorrenti. Infatti, sulla base dell'attuale disciplina degli incarichi estranei alle funzioni dei magistrati della Corte dei conti — combinato disposto degli artt. 7 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 10, comma 10, legge n. 117/1988 e 13, comma 2, n. 3), legge 27 aprile 1982, n. 186 — il conferimento degli incarichi stessi spetta alla competenza esclusiva del Consiglio di presidenza;

2) un'interpretazione diversa da quella prospettata nell'appello contrasterebbe con gli artt. 100 e 108 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di indipendenza dei magistrati della Corte dei conti e della riserva di competenza dell'organo di autogoverno che tale indipendenza è chiamato a garantire, con l'art. 116 della Costituzione, non rientrando nelle competenze della regione siciliana la disciplina di materie attinenti allo *status* dei magistrati contabili, nonché con l'art. 3 della Costituzione, per l'evidente ed ingiustificata disparità di trattamento in favore dei medesimi magistrati in servizio in Sicilia;

3) infondatezza delle censure di eccesso di potere per sviamento ed illogicità manifesta, contraddittorietà e disparità di trattamento dedotte con il ricorso di primo grado.

Gli appellati, sebbene intimati, non si sono costituiti in giudizio.

DIRITTO

1. — Gli appellati, ricorrenti in primo grado, sono tutti magistrati della Corte dei conti in servizio presso le sezioni per la regione siciliana.

La legge regionale della Sicilia 14 settembre 1979, n. 212 prevede, all'art. 15, che i Collegi dei revisori dei conti di alcuni enti regionali siano presieduti da un magistrato della Corte dei conti. In applicazione di tale disposizione il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, ha dapprima interpellato tutti i magistrati della Corte e poi ha conferito gli incarichi di presidente del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) e dell'istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) a due magistrati non in servizio presso le sezioni per la regione siciliana. Ciò nonostante che l'art. 22 della medesima legge regionale disponga che «i dipendenti di amministrazioni o enti pubblici chiamati a far parte di organi collegiali di controllo di enti pubblici regionali debbono essere nominati ... tra il personale in servizio nel territorio della regione».

2. — La controversia per cui è causa concerne specificamente il conferimento dei detti incarichi (estranei alle funzioni di istituto) a tutti i magistrati della Corte dei conti anziché soltanto a quelli in servizio presso le sezioni per la regione siciliana.

3. — Il Collegio deve premettere che le disposizioni di cui agli artt. 15 e 22 legge regionale della Sicilia n. 212/1979 non appaiono essere state implicitamente abrogate dalla legge 13 aprile 1988, n. 117. Quest'ultima, anche se ha innovato profondamente lo *status* e le garanzie dei magistrati della Corte dei conti, istituendo un organo di autogoverno (il Consiglio di presidenza) cui è conferita competenza esclusiva in materia di provvedimenti relativi allo *status* dei magistrati stessi, può aver comportato l'esclusione di qualsiasi altra diversa competenza eventualmente prevista in precedenza. Ma non può aver causato l'implicita abrogazione delle disposizioni legislative regionali che riservano incarichi presso la regione siciliana o enti regionali a magistrati della Corte dei conti in servizio in Sicilia. Ciò anche in forza del rilievo costituzionale conferito alle sezioni della Corte dei

conti dall'art. 23 dello statuto della regione siciliana (approvato con d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 che, per effetto della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 della Costituzione).

Dal che consegue come, ai sensi del rinvio operato dall'art. 10, comma 10, legge n. 117/1988 all'art. 13, comma 2, n. 3), legge 27 aprile 1982, n. 186 — secondo cui, «fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti» il Consiglio di presidenza delibera, tra l'altro, «sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi» — i detti incarichi dovrebbero essere conferiti dal Consiglio di presidenza ai magistrati della Corte dei conti in servizio presso le sezioni per la regione siciliana. Al riguardo potrebbero rilevare esigenze di buon andamento amministrativo (principio affermato dall'art. 97 della Costituzione) che inducono a preferire, per il conferimento di incarichi presso la regione, magistrati in servizio in Sicilia.

4. — Il Collegio ritiene non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 15, legge regionale della Sicilia n. 212/1979 con riferimento agli artt. 3, 100, 108 e 116 della Costituzione. La questione va d'ufficio estesa anche con riguardo agli artt. 97, 104 e 107 della Costituzione, nonché agli artt. 14, 17 e 23 dello statuto della regione siciliana (approvato con decreto legislativo n. 455/1946). Il citato art. 15, infatti, prevedendo lo svolgimento da parte di magistrati di un incarico obbligatorio presso enti regionali, viene ad incidere sull'indipendenza dei magistrati stessi e sul loro *status* oltre ad eccedere le attribuzioni legislative della regione siciliana.

L'art. 23 dello statuto della regione siciliana prevede, al comma 1, che «gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la regione» e, al comma 2, che «le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile». In attuazione di tale norma costituzionale il d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655 ha istituito le sezioni (una di controllo e una giurisdizionale, con sede in Palermo) della Corte dei conti per la regione siciliana (allo stesso modo il d.lgs. 6 maggio 1948, n. 654 ha istituito il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, con funzioni consultive e giurisdizionali). Le sezioni della Corte dei conti, così come la Corte stessa, costituiscono un organo dello Stato-ordinamento e, nell'esercizio della funzione di controllo, rappresentano un potere dello Stato, così come ritenuto dalla Corte costituzionale in ambito di conflitti di attribuzione.

Così che le sezioni della Corte dei conti per la regione siciliana non sembrano potere essere destinatarie della potestà legislativa della regione. Quest'ultima difetta in radice del potere di imporre alle dette sezioni, o ai suoi singoli componenti, obblighi di alcun genere, così come l'obbligo di rivestire incarichi presso organi di enti regionali. Ciò alla luce dell'affermazione costituzionale dell'indipendenza della Corte dei conti e dei suoi componenti (artt. 100, comma 3, e 108, comma 2, della Costituzione), nonché dei principi di autonomia della magistratura (art. 104, comma 1, della Costituzione), di necessario consenso per l'assunzione di funzioni diverse da quelle di istituto (art. 107, comma 1, della Costituzione) e di riserva assoluta di legge sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura (art. 108, comma 1, della Costituzione). D'altronde, se tale riserva non avesse anche carattere statale si consentirebbe al legislatore regionale di disporre variamente in materia, a detrimento di principi di uniformità e di uguaglianza di garanzie a livello nazionale.

Il Collegio dubita, quindi, che una legge regionale possa imporre incarichi a magistrati della Corte dei conti. La materia dello *status* dei magistrati appartenenti alle sezioni della Corte dei conti per la regione siciliana, così come di tutti i magistrati, non rientra tra quelle attribuite dallo statuto della regione siciliana, in conformità all'art. 116 della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dell'Assemblea (artt. 14 e 17, decreto legislativo n. 455/1946).

L'attribuzione ad un magistrato della Corte dei conti di un incarico presso un ente regionale verrebbe ad incidere sia sull'indipendenza dei magistrati della Corte, potendo ritenersi inopportuno che un magistrato rivesta incarichi nell'ambito della regione presso di cui esercita le sue funzioni, sia sulla competenza del Consiglio di presidenza della stessa. Non è vero, infatti, che la nomina resta comunque subordinata alle determinazioni di quest'ultimo, considerato che si tratta di incarichi previsti dalla legge regionale come obbligatori, con la conseguente inoperatività dell'organo in caso di mancata nomina (o di mancato consenso) del magistrato che ne deve essere componente; ciò in violazione del principio di buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97, comma 1, della Costituzione).

La denunciata disposizione regionale, inoltre, appare contraria ai principi di ragionevolezza ed uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, a causa dell'evidente ed ingiustificata disparità di trattamento che si verifica a favore dei magistrati della Corte dei conti in servizio in Sicilia rispetto agli altri colleghi. Tale profilo di incostituzionalità non può ritenersi superato dalla circoscritta portata della norma regionale (con riguardo sia al limitato

numero degli incarichi previsti che ai relativi compensi): una volta ammessa la possibilità per la Regione di legiferare in materia di incarichi ai magistrati si consentono, conseguentemente, situazioni differenziate in ambito di incarichi conseguibili dagli stessi.

Anche siffatto profilo di legittimità costituzionale non sembra manifestamente infondato malgrado la problematica concerna, ancora più a monte, la possibilità stessa per una legge regionale di prevedere incarichi a favore di magistrati.

5. — La rilevanza della questione di illegittimità costituzionale è evidente, dato che il Consiglio di presidenza della Corte dei conti ha emesso i provvedimenti impugnati in primo grado al fine di conferire, a livello nazionale, gli incarichi previsti dall'art. 15, legge regionale della Sicilia n. 212/1979. L'eventuale dichiarazione di incostituzionalità comporterebbe l'infondatezza e/o il difetto di interesse della pretesa fatta valere in primo grado, in quanto i ricorrenti in quella sede (attuali appellati) ritengono che gli incarichi di cui trattasi vadano conferiti solo ai magistrati con sede di servizio in Sicilia.

6. — Va quindi rimessa alla Corte costituzionale la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 15, legge regionale della Sicilia n. 212/1979 con riferimento agli artt. 3, 97, 100, 104, 107, 108 e 116 della Costituzione, nonché 14, 17 e 23 dello statuto della regione siciliana (approvato con decreto legislativo n. 455/1946), nella parte in cui vengono attribuiti i previsti incarichi a magistrati della Corte dei conti.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge regionale della Sicilia 14 settembre 1979, n. 212 con riferimento agli artt. 3, 97, 100, 104, 107, 108 e 116 della Costituzione, nonché 14, 17 e 23 dello statuto della regione siciliana (approvato con d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455), nella parte in cui attribuiscono i previsti incarichi a magistrati della Corte dei conti;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina, altresì, che, a cura della segreteria, copia della presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al presidente della regione siciliana, nonché comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo il 16 aprile 1997.

Il presidente: TROVATO

L'estensore: VOLPE

97C1261

N. 795

Ordinanza emessa il 14 aprile 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 ottobre 1997) dal pretore di Modena sul ricorso proposto da Moscardini Eros ed altri contro l'O.N.A.O.S.I.

Previdenza e assistenza sociale - Esercenti professioni sanitarie - Obbligo di iscrizione all'O.N.A.O.S.I. e della relativa contribuzione - Incompatibilità con la privatizzazione dell'ente e l'assoggettabilità dello stesso alla liquidazione coatta amministrativa - Violazione dei principi di ragionevolezza, di libertà associativa e di libertà di assistenza privata.

[Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 33, lett. a), p. 4; d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 1, comma 3].
(Cost., artt. 2, 3, 18 e 38, comma quinto).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 12 marzo 1997 osserva.

Con ricorso al pretore di Modena in funzione di giudice del lavoro depositato in cancelleria in data 2 aprile 1996 Moscardini Eros, Magnoni Maurizio, Taddei Milena, Maletti Roberto, Seghedoni Roberto, Poeta Antonio, Tedeschi Irnerio, Malpensi Piero, Imperiale Aldo, Bigini Massimo, Bortolotti Marco, Gallerani Gerardo, Anfuso Maria Pia, Veratti Massimo, Stefani Enrico, Simonini Claudio, medici veterinari dipendenti delle aziende unità sanitarie locali di Modena e Reggio Emilia, agivano in giudizio per vede accertare l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione all'O.N.A.O.S.I. a far tempo dal 1° gennaio 1995, data di privatizzazione dell'ente, e il diritto a vedersi restituire le somme già versate da tale data.

In via preliminare parte ricorrente sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 33, lett. a), punto 4, legge 24 dicembre 1993, n. 537 e conseguenzialmente dell'art. 1, comma 3, d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 nella parte in cui avevano mantenuto ferme l'obbligatoria iscrizione e contribuzione all'O.N.A.O.S.I. anche successivamente alla sua privatizzazione per violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 38 e degli artt. 2 e 18 Cost.

Parte convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda attrice in quanto la permanenza del carattere obbligatorio dei contributi era stata stabilita dalla legge di delega n. 537/1993 e dal decreto delegato n. 509/1994 in relazione alla natura pubblica dell'attività da essa svolta.

All'udienza del 12 marzo 1997 il pretore si riservava di decidere sull'istanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale di cui al ricorso introduttivo, ribadita nelle note autorizzate del 1° marzo 1997.

La questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 33, lett. a), punto 4, legge n. 537/1993 e 1, comma 3, d.lgs. n. 509/1994 è rilevante e non manifestamente infondata.

È rilevante in quanto l'esistenza stessa della normativa impugnata comporta per ciò il rigetto della domanda attrice.

Non pare manifestamente infondata alla luce delle argomentazioni di cui ai punti 1) e 2) del ricorso introduttivo sinteticamente riassunte nelle note finali che sul punto si riportano appresso integralmente nonché delle sentenze n. 174/1981 e 396/1988 del giudice delle leggi: la «... disposizione è incostituzionale perché viola l'art. 38 Cost., ultimo comma e l'art. 3 Cost.: un ente non necessario in quanto privo di garanzia finanziaria statale e soggetto a liquidazione coatta amministrativa, non può obbligare i privati al contributo generalizzato. Se infatti l'ente può fallire per mala gestione e dunque lasciare insoddisfatte le aspettative di chi ha pagato per anni, non può costringere tutti a pagare comunque. Il rischio di fallimento implica la volontarietà dell'adesione e del contributo (v. punto 1 del ricorso introduttivo). Tale norma è incostituzionale anche per violazione degli artt. 18 e 38 Cost.: se l'interesse protetto è di una categoria professionale e non della generalità dei cittadini e se la prestazione è comunque garantita alla generalità dei cittadini medesimi, la prestazione aggiuntiva non può che riguardare un interesse privato-collettivo ed il finanziamento non può che essere privato-volontario pena la violazione del principio di libertà associativa (v. punto 2 del ricorso introduttivo)».

Sotto il primo profilo i ricorrenti lamentano in buona sostanza che nella disciplina dell'ente convenuto siano state mescolate forme di tutela, bisogni previdenziali e strumenti organizzativi che l'art. 38 Cost. distingue nettamente nel comma secondo e nel comma quinto: da un lato infatti è stata prevista una dissociazione dalla finanza pubblica (esso non usufruisce di finanziamenti pubblici diretti od indiretti), caratteristica dell'assistenza privata, dall'altro è stato mutuato il regime dell'obbligatorietà della contribuzione tipico delle forme previdenziali pubbliche, valevole per le assicurazioni sociali.

Riguardo al secondo aspetto gli attori evidenziano che, in violazione del principio di libertà associativa e quindi degli artt. 2 e 18 Cost., «l'adozione mediante la legge n. 537/1993 di un regime privato dell'ente, ma pubblico quanto agli iscritti, costringe tutti i sanitari italiani a dover contribuire all'O.N.A.O.S.I., preclude agli stessi la fuoriuscita dall'ente, non dà garanzie di corrispondenza tra volontà degli iscritti e volontà dell'ente (non a caso questo è stato strutturato in forma di fondazione), preclude nei fatti, dato il prelievo forzoso del 2% sullo stipendio, iniziative concorrenziali all'O.N.A.O.S.I. disposte dai sanitari italiani mediante associazioni similari, impedisce il controllo collettivo (e ancor prima la trasparenza) nell'uso delle risorse economiche coattivamente prelevate».

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 2, 3, 18 e 38 della Costituzione nei termini precisati in motivazione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 33, lett. a), punto 4, legge n. 537/1993 e 1, comma 3, decreto legislativo n. 509/1994;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Modena, addì 14 aprile 1997

Il pretore: ARU

97C1262

N. 796

Ordinanza emessa il 27 maggio 1997 (recte: 28 maggio 1997) dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli nel procedimento penale a carico di Colombi Angelo

Processo penale - Giudizio direttissimo - Fase di convalida dell'arresto - Relazione dell'ufficiale o agente di p.g. precedente e dichiarazione dell'arrestato - Assunzione con le forme dettate per la fase dibattimentale ed inserimento dei rispettivi atti con le forme sopra descritte nel fascicolo per il dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di parità di trattamento con gli altri imputati - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di indipendenza e imparzialità del giudice.

(C.P.P. 1988, artt. 34, 431 e 566; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 138).

(Cost., artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, 25, comma primo, e 27, comma secondo).

IL PRETORE

Ha pronunciato e dato lettura nel pubblico dibattimento la seguente ordinanza.

Il 26 maggio 1997 gli agenti di p.g. del Comando stazione carabinieri di Guidonia, maresciallo ordinario Imperato Ciro traeva in arresto Colombi Angelo colto nella flagranza del reato di cui all'art. 385 c.p. nel termine di legge era presentato, in tale stato, dinanzi a questo pretore per la convalida ed il contestuale giudizio a norma dell'art. 556, c.p.p.

Il pretore, convalidava l'arresto con ordinanza del 27 maggio 1997 e disponeva che il Colombi fosse ritratto agli arresti domiciliari.

Instauratosi il giudizio, il pretore rileva che sussistono profili di incostituzionalità come di seguito evidenziati: sul merito com'è noto la Corte costituzionale, dopo le ultime pronunce del 1995 (vedi la n. 149 e la 432) ha rivisto i limiti dell'incompatibilità prevenendo all'affermazione secondo cui anticipa il giudizio (tale da creare pre-giudizio) una valutazione di contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa.

E, con specifico riguardo al giudizio direttissimo avanti al pretore, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, radicandola sulla circostanza che in tale eventualità la convalida dell'arresto implica una valutazione sulla riferibilità del reato all'imputato condotto in giudizio, attribuita proprio alla cognizione del giudice competente per il merito direttamente investito, cui è devoluta la convalida e il contestuale giudizio al quale si accede ogni altro provvedimento cautelare; aggiungendovi che, «il giudice del dibattimento, al quale è presentato l'imputato per il giudizio direttissimo, si pronuncia pregiudizialmente, con la convalida dell'arresto, sulla esistenza dei presupposti che gli consentono di procedere immediatamente al giudizio ed è competente ad adottare incidentalmente misure cautelari, attratte nella competenza per la cognizione del merito.

Non può dunque essere configurata una menomazione dell'imparzialità del giudice, che adotta decisioni preordinate al proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso».

Orbene, al riguardo, ritiene il remittente che proprio in relazione alle superiori argomentazioni adottate dalla Corte, si imponga la rivalutazione di aspetti di incostituzionalità afferenti al momento di formazione della prova per la decisione di merito ed al tema, dunque, della corretta utilizzazione degli elementi di prova (*rectius*: di conoscenza) acquisiti per la conseguente formazione del libero convincimento del giudice.

Invero, muovendo dalla indicata premessa che il giudice della convalida è il giudice di merito solo incidentalmente chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti per la valida instaurazione del relativo processo e posto che, tale fase di snoda attraverso l'acquisizione di elementi di valutazione influenti sulla formazione del convincimento del giudice, è indubbio che l'acquisizione di tali elementi dovrebbe avvenire nel rispetto delle forme e con le garanzie fatte proprie dalle regole vigenti per la fase di giudizio in modo che ne resti salvaguardata la loro pacifica utilizzabilità in senso formale e conseguentemente non intaccato il profilo dell'imparzialità (altrimenti riposante solo sulla generica affermazione che comunque si è fronte al giudice del merito) nonché i connessi profili del contraddittorio e della iniziativa delle parti nella acquisizione e formazione della prova. In particolare ciò concerne i qualificanti momenti della cosiddetta relazione orale dell'ufficiale o agente di p.g. procedente e della dichiarazione dell'arrestato che, a norma dell'art. 566 c.p.p. viene «sentito» ai fini di convalida.

Poiché tali momenti anticipano, contenutisticamente, in tale fase incidentale e antecedente al giudizio, la prova testimoniale e l'esame dell'imputato, a salvaguardare la loro compatibilità con i parametri costituzionali rappresentati dall'art. 3 (sottospecie di parità di trattamento con gli altri imputati), dall'art. 24 (sottospecie di garanzie difensive), dagli artt. 3, 24, secondo comma, 25 e 27, secondo comma (sottospecie di interconnessione tra i richiamati profili con quello della indipendenza del giudice di merito e, dunque, nella prospettiva funzionale dell'esercizio della giurisdizione con riferimento al momento acquisitivo di dati contenutistici e di merito dell'imputazione, influenti come tali sulla formazione di libero convincimento del giudice) a salvaguardare come detto, la loro compatibilità con i suddetti parametri di costituzionalità si impone il rispetto delle forme previste per gli atti a contenuto congenere nel dibattimento, in funzione anticipatoria (così come avviene per i casi di incidente probatorio) così da risultare salvaguardato anche l'aspetto della loro diretta utilizzabilità ai fini di giudizio.

In conclusione si ritiene pertanto ravvisabile l'incostituzionalità dell'art. 566 laddove non prescrive che la relazione dell'ufficiale o agente p.g. procedente nonché le dichiarazioni dell'imputato vengano assunte con rispetto e con le forme dettate nella fase dibattimentale per la testimonianza e per l'esame dell'imputato con conseguente invalidità della stessa norma e dell'art. 138 disp. att. al c.p.p. in relazione all'art. 431 c.p.p. laddove non prescrive l'inserimento degli atti suddetti da acquisire nelle forme dianzi individuate nel fascicolo per il dibattimento.

È indubbia la rilevanza della prospettata questione nel presente giudizio, che si trova proprio nella fase dibattimentale conseguente alla convalida con diretta influenza, dove trovano diretta applicazione le norme censurate.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 c.p.p.; 138 disp. att. c.p.p. per violazione degli artt. 3, primo comma; 24, secondo comma; 25, primo comma; 27, secondo comma della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il processo in corso;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

In Tivoli, così pronunciata il 27 maggio 1997.

Il pretore: CROCE

N. 797

*Ordinanza emessa il 19 settembre 1997 dal giudice istruttore del tribunale di Pavia
nel procedimento civile vertente tra Pedroni Maria e Mayda Filiberto ed altri*

Processo civile - Competenza per territorio - Procedimenti per risarcimento dai danni riguardanti i magistrati - Mancata applicabilità del criterio di competenza territoriale stabilito per il processo penale (art. 11 c.p.p.) - Ingiustificata disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa con incidenza sul principio del giudice naturale precostituito per legge - Violazione del principio di indipendenza ed imparzialità del giudice.

(C.P.C., artt. 18, 19 e 20).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 101).

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 588 del registro generale contenzioso civile dell'anno 1996, vertente tra Piero Pedroni, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Panzarini, del Foro di Milano ed Edoardo Monti, del Foro di Pavia, come da delega in calce alla citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Pavia, piazza del Carmine n. 1, attore, e Filiberto Mayda, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Alpeggiani, del Foro di Milano, e Giovanni Frau, del Foro di Pavia, come da delega in calce all'atto di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Pavia, piazza S. Epifanio n. 2, nonché Luigi Carletti ed E.A.G. S.r.l., corrente in Pavia, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentati e difesi dagli avv. Silvio Maraz, del Foro di Milano, e Mario Cera, del Foro di Pavia, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Pavia, via Depretis n. 7, convenuti, avente ad oggetto: «risarcimento danni da illegittimità di articoli di stampa e diffamazione».

Premesso che la parte attrice, magistrato in servizio presso questo tribunale con funzioni di presidente di sezione, ritenendo di avere subito un danno ingiusto per effetto di una campagna di stampa condotta dal giornale cittadino «La Provincia Pavese» in occasione di una inchiesta giudiziaria a suo carico (conclusasi con una archiviazione ad opera del g.i.p. presso il tribunale di Brescia), ha convenuto in giudizio Filiberto Mayda quale autore di una serie di articoli asseritamente diffamatori, Luigi Carletti, quale direttore responsabile del quotidiano, ed il legale rappresentante della società E.A.G., editrice della testata, formulando nell'atto introduttivo le seguenti richieste: «Voglia il tribunale ill.mo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così giudicare: 1) accertare e dichiarare l'illiceità degli articoli e delle titolazioni pubblicati da La Provincia Pavese, di cui in narrativa, valutati sia singolarmente, sia nel loro complesso, e la violazione del diritto alla immagine, all'onore e alla reputazione del dott. Piero Pedroni; 2) conseguentemente condannare la E.A.G. s.r.l. nonché i signori Filiberto Mayda e Luigi Carletti, in via tra di loro solidale, a risarcire al dott. Piero Pedroni, ai sensi degli artt. 2043 e 2056 cod. civ., i danni patrimoniali-biologici e non patrimoniali da quest'ultimo subiti e subendi, nella misura che verrà determinata in corso di causa e che, salvo diversa determinazione del tribunale ill.mo, allo stato si indicano in L. 500.000.000. Danni da liquidarsi, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 2056 c.c., in relazione all'art. 1126 c.c.; ordinare la pubblicazione della emananda sentenza sul quotidiano La Provincia Pavese a cura dell'attore, ma a spese dei convenuti, determinando le modalità e le misure di tale pubblicazione. Con vittoria di spese ed onorari di giustizia. Clausola di provvisoria esecuzione concessa, come per legge». Le parti convenute, costituendosi in giudizio, hanno resistito alle domande attrici chiedendone il totale rigetto;

Atteso che il presidente del tribunale si è assegnato la trattazione del presente procedimento ma ha poi chiesto ed ottenuto dal presidente della Corte di appello di Milano l'autorizzazione ad astenersi in considerazione dello stretto rapporto di colleganza con l'attore e che, successivamente, tutti i giudici istruttori via via designati sono stati autorizzati dal presidente del tribunale ad astenersi per le medesime ragioni di convenienza; che, infine, è stato designato per l'istruzione il sottoscritto giudice e che non vi sono altri magistrati in forza a questo ufficio giudiziario;

Tutto ciò premesso, il giudice istruttore

O S S E R V A

Va sollevata d'ufficio, in relazione agli artt 3, 24, 25 e 101 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 19 e 20 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono l'applicabilità dello speciale criterio di determinazione della competenza territoriale posto dall'art. 11, comma 1, del codice di procedura penale anche ai giudizi civili nei quali sia attore o convenuto un magistrato e che abbiano ad oggetto una domanda di risarcimento danni derivante da un reato del quale il magistrato — parte del giudizio civile — è affermato essere l'autore ovvero la persona offesa o il danneggiato.

La questione è rilevante e non manifestamente infondata per le seguenti

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

I. — Legittimazione a sollevare la questione e rilevanza della questione medesima.

I.1. — Premessa.

I temi della legittimazione del giudice istruttore a sollevare la questione di legittimità e rilevanza della questione medesima risultano, nel presente caso, strettamente connessi per i motivi che verranno esaminati più avanti. In particolare, dopo una serie di precisazioni circa i dati della fattispecie concreta da cui il giudice remittente prende le mosse, seguirà l'esame del problema della legittimazione del giudice istruttore a sollevare la questione di costituzionalità delle norme regolatrici della competenza e, infine, l'analisi dei dati ulteriori afferenti, nel seguente ordine logico-sistematico: a) ai criteri di interpretazione delle norme sospettate di incostituzionalità; b) alla *ratio* della connessione fra le norme impugnate e le norme-parametro; c) alla giustificazione dell'individuazione del *tertium comparationis*.

I.2. — Attuale stato del giudizio.

Nel presente giudizio, assoggettato al c.d. nuovo rito civile, la parte attrice e la parte convenuta individuano concordemente il tribunale di Pavia quale giudice territorialmente competente. Tale indicazione è incontestata ed appare esatta sotto tutti i possibili profili: quello del foro generale delle persone fisiche e degli enti, a norma degli artt. 18 e 19 c.p.c.; quello del foro speciale facoltativo *ex art.* 20 c.p.c. (in Pavia va individuato il *forum commissi delicti* così come il *forum destinatae solutionis*, trattandosi di pagamento di una somma di denaro, da eseguirsi presso il domicilio del creditore).

È importante precisare che non è stata ancora superata la fase procedimentale entro la quale le questioni di competenza possono essere rilevate dal giudice. La serie di astensioni sopra menzionata ha preso il via nel corso della prima udienza di trattazione e precisamente dopo la constatazione, da parte del primo giudice istruttore, della possibilità — allo stato — di una conciliazione. Gli adempimenti prescritti dall'art. 183 c.p.c. non sono stati interamente espletati in quanto il giudice istruttore ha posto fine all'udienza non appena preso atto della impossibilità della conciliazione, annunciando il deposito della richiesta di autorizzazione all'astensione: è iniziata in tal modo la successione di astensioni che ha precluso, fino a questo momento, il compimento di qualsiasi attività processuale. Dal verbale d'udienza 26 marzo 1997 (l'ultima sino ad ora celebrata) risulta che il presidente istruttore, manifestata «la sua intenzione di astenersi, [...] rinvia la causa all'udienza del 24 settembre 1997 ore 9 per gli incumbenti dell'udienza odierna in ciò concordando le parti».

I.3. — Legittimazione del giudice istruttore a sollevare questione di legittimità costituzionale in materia di competenza.

Ci si deve chiedere, anzitutto, se il giudice istruttore che nutra un dubbio di legittimità costituzionale circa le norme del codice di rito civile disciplinanti la competenza possa sollevare senz'altro la questione senza attendere che la causa sia giunta in fase decisoria.

Una serie di considerazioni inducono a ritenere esistente la legittimazione del giudice istruttore sollevare una questione di legittimità costituzionale circa le norme di rito civile afferenti alla competenza, cioè ad uno dei presupposti di procedibilità del processo.

Poiché non è ancora preclusa al giudice istruttore, nel presente processo, la rilevazione d'ufficio di una questione di competenza, il giudice istruttore può e deve immediatamente denunciare il sospetto di incostituzionalità della normativa concernente la competenza. A tale conclusione deve giungersi sia sulla base dello stretto dato normativo sia di ragioni sistematiche attinenti alla funzionalità ed economia del processo.

I.3.1. — È ben vero che giudice istruttore — il quale nel nuovo rito decide la controversia, salvi i casi tassativi di attribuzione decisoria del Collegio — è obbligato a far precisare alle parti tutte le proprie conclusioni e a condurre la causa alla fase della decisione, qualora sia negativamente orientato circa la sussistenza della propria competenza (e, più in generale, in tutti i casi in cui non ritenga necessaria l'istruzione), ma la situazione di fatto è qui del tutto diversa da quella che impone all'organo istruttorio di invitare le parti a rassegnare le definitive conclusioni a norma dell'art. 187, comma 1, c.p.c. Il sottoscritto giudice, infatti, non si ritiene incompetente; dubita, invece, della costituzionalità delle norme che gli attribuiscono la competenza ad istruire e decidere la causa e pertanto è tenuto a sollevare immediatamente la questione.

I.3.2. — Si consideri, in primo luogo, che il nuovo art. 38, comma 1, c.p.c. impone il rilievo d'ufficio della incompetenza per materia, territoriale inderogabile e per valore non oltre la prima udienza di trattazione. Ne deriva che una questione come quella che il presente giudice intende sollevare non potrebbe essere proposta in fase decisoria, giacché l'introduzione di tale fase del processo implica necessariamente, a prescindere dallo svolgimento o meno della attività istruttorio, il superamento della prima udienza di trattazione.

I.3.3. — In ossequio all'art. 187 comma 3 c.p.c., il giudice istruttore, una volta effettuato il rilievo sulla competenza, è tenuto ad avviare l'*iter* per la pronuncia immediata sulla competenza. Ma, come si diceva sopra, altro è il dubbio circa la legittimità costituzionale di una norma sulla competenza, altro è il «rilievo di incompetenza».

I.3.3.1. — Si consideri infatti la irragionevolezza del sistema, se interpretato nel senso che il giudice istruttore, il quale dubita della legittimità di una o più norme relative alla competenza, debba istruire comunque la causa, per poi sollevare, solo in fase decisoria, l'eccezione di costituzionalità in materia di competenza (ovvero per investire della questione il collegio). In tal caso, l'organo istruttorio violerebbe i doveri di impegno e di lealtà che, oggi più che in passato, vietano al giudice di imboccare una «terza via» al momento della decisione o comunque di praticare soluzioni «a sorpresa» (e sempreché, ovviamente, nelle cause di competenza collegiale, il collegio condivida il dubbio di legittimità nutrito dal giudice istruttore).

I.3.3.2. — Si consideri, in alternativa, la singolarità di una situazione nella quale il giudice istruttore comunica alle parti di essere orientato a sollevare la questione di legittimità costituzionale e, pertanto, di ritenere non necessaria l'istruzione. In quest'ultima ipotesi, le parti, oltre a rimanere assoggettate ai tempi lunghi del passaggio dalla fase istruttorio a quella decisoria, verrebbero sollecitate ad un improprio ed irrituale contraddittorio circa la questione che il giudice ha meramente annunciato ma che non ha ancora formalizzato (e che, per di più, nelle cause di competenza collegiale, il collegio potrebbe non condividere). Tale contraddittorio costituirebbe una plurianomalia in quanto costringerebbe le parti a «divinare» gli intenti del giudice istruttore non ancora formalizzati e ad anticipare un contraddittorio riservato dalla legge alla fase del processo innanzi alla Corte costituzionale.

I.3.4. — Le segnalate aporie non potrebbero essere eluse sospendendo il presente giudizio *ex art.* 295 c.p.c. per la pendenza di una questione di legittimità costituzionale analoga a quella sollevata (Trib. Roma, ordinanza 11 novembre 1996: vd. *amplius* più avanti). Concordemente, infatti, la dottrina ha stigmatizzato a ragione la prassi giudiziaria di applicazione dell'art. 295 c.p.c. anche al processo costituzionale, in quanto una tale estensione dell'istituto della pregiudizialità viene a ledere i diritti delle parti di potersi costituire dinanzi alla Corte e di argomentare i motivi di costituzionalità o incostituzionalità della norma denunciata.

I.3.5. — Sempre in tema di legittimazione del giudice istruttore, va infine ricordato come la Corte costituzionale abbia ritenuto (con sentenza n. 125 del 23 luglio 1980) che il giudice istruttore può sollevare una questione di legittimità costituzionale se tale questione concerne disposizioni di legge che il giudice medesimo debba (direttamente o indirettamente) applicare per provvedimenti di competenza sua propria. Tale pronuncia ha precedenti nelle sentenze n. 109 del 1962, n. 62 del 1966 e n. 90 del 1968, le quali fondavano la legittimazione del giudice istruttore a sollevare questioni di costituzionalità sulla distinzione fra due ordini di casi: quelli nei quali erano in discussione norme applicabili da parte del giudice istruttore e quelli nei quali erano in discussione norme applicabili da parte del collegio. Il giudice istruttore era ritenuto legittimato quale *giudice a quo* solo nei casi del primo tipo.

Ad avviso di questo giudice, tale giurisprudenza deve oggi fare i conti con il mutato assetto normativo ed in particolare, nel caso di specie, con il mutato regime di rilevazione delle questioni di competenza. La nuova disciplina introdotta dalla legge n. 353 del 1990 fa sì che, superata la prima udienza di trattazione e divenuta immodificabile la competenza (art. 183 c.p.c., in relazione all'art. 38), una eventuale questione di legittimità costituzionale delle norme sulla competenza sarebbe sempre inammissibile per difetto di rilevanza.

I.4. — Rilevanza della questione.

In definitiva, il giudice può dirsi legittimato a sollevare la questione.

Occorre a questo punto dimostrare il perché tale questione sia rilevante.

Va *in limine* precisato, a questo proposito, che la competenza a norma dell'art. 38, comma 1, c.p.c. (nuovo stile) non è divenuta immodificabile. Mentre le parti sono decadute da ogni eccezione relativa alla competenza, il giudice è ancora in termini per rilevare l'incompetenza ovvero — come nel caso di specie — per sollevare una questione di legittimità costituzionale relativa alla competenza quando ha di mira l'introduzione nel sistema di un nuovo caso di competenza territoriale inderogabile.

La rilevanza della questione di costituzionalità nel presente giudizio si fonda essenzialmente sul fatto che quest'ultimo ha ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e morali derivanti dalla pubblicazione di articoli di stampa e pertanto presuppone l'accertamento, seppur incidentale, del reato di diffamazione a mezzo stampa previsto e punito dagli artt. 595 e 596-bis c.p. La parte attrice è un magistrato che attualmente (così come al momento in cui fu commesso il preteso fatto-reato di cui egli assume essere persona offesa e danneggiato) svolge le funzioni presidente di sezione del medesimo tribunale davanti al quale pende il giudizio. L'accoglimento della questione di legittimità nei termini prospettati — mediante una pronuncia additiva, nel sistema delle regole della competenza, della norma contenuta nell'art. 11, comma 1, c.p.p. — comporterebbe la declinatoria di competenza da parte di questo Tribunale e l'onere per le parti di riassumere il giudizio innanzi al Tribunale di Brescia.

II. — Non manifesta infondatezza della questione.

II.1. — Richiesta di sentenza additiva.

Non appare *ictu oculi* infondato il dubbio circa l'esistenza di una lacuna normativa nel nostro ordinamento, a causa della mancata previsione, nel sistema processuale civile, della regola dettata dall'art. 11, comma 1, c.p.p.

Una questione analoga, tuttora pendente, è stata, peraltro, già sollevata dal tribunale di Roma, con ordinanza collegiale 11 novembre 1996 (vd. *Gazzetta Ufficiale*, 1ª serie speciale, n. 22 del 28 maggio 1997, p. 81 ss.), in un giudizio civile avente ad oggetto il risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, proposto da un magistrato svolgente funzioni di p.m. presso una pretura circondariale ricompresa all'interno del distretto di Corte di Appello di Roma. Nella ordinanza del tribunale di Roma l'eccezione è caratterizzata da un più ampio perimetro normativo, coinvolgendo pressoché tutti gli articoli del codice di rito civile relativi alla competenza (da 18 a 36) ed indicando quale *tertium comparationis* l'intero art. 11 c.p.p.

Questo giudice ritiene invece che la questione vada circoscritta agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., quali uniche norme rilevanti in giudizio, fermo restando, ovviamente, il potere della Corte costituzionale, nel caso di accoglimento della questione, di dichiarare l'eventuale illegittimità costituzionale «conseguenziale» di altre norme. Esorbita dal presente giudizio ogni valutazione circa gli articoli da 21 a 36 c.c., nonché dell'art. 40 c.p.c. (non investito da censura, quest'ultimo, da parte del tribunale di Roma) giacché non spetta al giudice *a quo* rappresentare e prospettare alla Corte costituzionale le complesse problematiche attinenti all'assetto complessivo delle regole sulla competenza, alla razionalizzazione dei rapporti fra più fori territoriali inderogabili ed alle «ricadute» della questione in concreto proposta sul principio del *simultaneus processus*.

Diversamente, la «questione di legittimità costituzionale» perderebbe di concretezza e lo stesso *tertium comparationis*, da circoscrivere alla sola *regula juris* sancita dal primo comma dell'art. 11 c.p.p., scolorirebbe.

In aggiunta alle comunque valide argomentazioni del tribunale di Roma, è necessario operare delle puntualizzazioni, in fatto e diritto, a sostegno dell'invocato intervento additivo del giudice delle leggi.

II.2. — Puntualizzazioni in fatto.

La questione sollevata dal tribunale di Roma riguarda il caso di un sostituto procuratore presso la pretura circondariale di Roma il quale, ritenendo lesi il suo onore e reputazione di magistrato da un articolo pubblicato da un noto quotidiano della capitale, ha adito il tribunale civile di Roma per ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e morali. Ora, nel caso che ci occupa, ancor più che in quello esaminato dal tribunale di Roma, appare di tutta evidenza come siano in gioco questioni di tutela della serenità e della imparzialità di giudizio dell'organo civile (collegiale, in quel caso; monocratico, in questo). Non a caso, come sopra accennato, una successione di astensioni di vari giudici istruttori — ravvisanti ognuno le «gravi ragioni di convenienza» ex art. 51, ultimo comma, c.p.c. che consigliano di non giudicare in una controversia che vede parte in causa un collega — ha avuto l'effetto di bloccare di fatto, sino ad ora, il giudizio. Orbene, qualora anche il sottoscritto giudice (per inciso: facente parte proprio della sezione presieduta dal dott. Pedroni) dovesse condividere l'orientamento dei colleghi ed optasse per una richiesta di autorizzazione all'astensione, il giudizio — non essendovi più magistrati in servizio presso questo Tribunale — rimarrebbe bloccato *sine die*: risultato paradossale in quanto la preoccupazione di tutti i magistrati di essere e di apparire imparziali finirebbe in concreto, col negare giustizia a chi la invoca.

II.3. — Parametri costituzionali.

Come già anticipato, la questione appare non manifestamente infondata in relazione ad una serie di parametri costituzionali, la cui incidenza verrà di seguito analiticamente illustrata.

II.3.1. — Viene in rilievo, primariamente, l'art. 3 della Costituzione.

Sussiste una evidente identità di presupposti sostanziali fra la situazione contemplata dall'art. 11 c.p.p. e la fattispecie concreta oggetto di giudizio, identità che, in difetto di razionali criteri di giustificazione della diversa disciplina applicabile, comporta una ingiustificata disparità di trattamento e dunque appare violare il principio costituzionale di eguaglianza.

II.3.1.1. — Come è noto, l'art. 11 c.p.p. trova il suo antecedente normativo nell'art. 4 c.p.p. ora abrogato. È da notare come, rispetto alla previgente disciplina, il codice di rito abbia ricompreso espressamente, nell'ambito delle ipotesi che fanno operare la speciale regola determinativa della competenza, quella del magistrato «danneggiato» dal reato. È stata in tal modo privata di rilievo la giurisprudenza che, sulla scorta del dato testuale allora vigente, distingueva il magistrato «parte offesa» da quello «danneggiato», limitando al primo soltanto l'operatività dell'art. 41-bis c.p.p. abr. Non trovando più fondamento normativo la distinzione fra le due figure, risulta superata la giurisprudenza costituzionale formatasi con riferimento all'art. 41-bis c.p.p. previgente (giurisprudenza citata con notazioni critiche dal tribunale di Roma), e perciò non più utilmente richiamabile.

La Corte, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità tendenti a sollecitare l'estensione dello speciale criterio di competenza ex art. 41-bis c.p.p. previgente, aveva ritenuto che spettasse alla discrezionalità legislativa lo stabilire se ed in qual misura i rapporti che si creano all'interno della organizzazione giudiziaria debbano influire sulla determinazione della competenza e quali siano le soluzioni più idonee a garantire pendenza del giudizio ed il prestigio della magistratura.

Oggi, invece, alla luce della assoluta identità di presupposti sostanziali fra la fattispecie legale di cui all'art. 11 c.p.p. ed il tipo di fattispecie oggetto di giudizio, la discrezionalità legislativa non sembra avere più spazio e la Corte costituzionale viene sollecitata ad emettere una pronuncia «a rime obbligate». È in atto un procedimento civile che vede come parte in causa un magistrato, in servizio proprio nell'ufficio ove la causa stessa si è radicata, il quale, a norma degli artt. 2043 e 2059 c.c., fa valere una pretesa di risarcimento dei danni cagionati dal reato di diffamazione a mezzo stampa. La decisione civile implica un accertamento, seppur incidentale, circa la commissione di un reato e dunque la norma di cui all'art. 11, comma 1, c.p.p. si attaglierebbe perfettamente al caso.

Le esigenze di rango costituzionale — *in primis* quella di cui all'art. 3 della Costituzione — possono e debbono essere salvaguardate solo dalla estensione applicativa dell'art. 11 c.p.p.

Insomma, la chiara individuazione del *tertium comparationis* e della concreta «soluzione» da adottare in caso di ritenuta incostituzionalità, rendono ormai inattuali le pronunce del giudice delle leggi che, facendo leva sul c.d. limite di *political question*, si arrestavano davanti alla ritenuta necessità di complesse scelte politico-normative da attuare con il ricorso a regole *ad hoc*.

II.3.1.2. — Se è vero che il tipo di controllo che spetta alla Corte costituzionale non riguarda l'eguaglianza in senso astratto — e quindi la giustizia o ingiustizia della legge impugnata — ma investe la ragionevolezza di un diverso trattamento operato dal legislatore in fattispecie similari, non vale obiettare che processo penale e processo civile presentano natura e funzione diverse, giacché tale osservazione costituirebbe, per l'appunto, un approccio al problema del tutto astratto ed aprioristico. Appare infatti irragionevole che la scelta di perseguire la «via giudiziaria» penale ovvero quella civile allo scopo di ottenere il ristoro dei danni scaturenti da reato influisca in maniera tanto eclatante sul foro competente. È assai forte il sospetto di una ingiustificata disparità di trattamento dei cittadini, sia dal lato attivo che da quello passivo del rapporto processuale.

Il magistrato che vanta un diritto risarcitorio scaturente da reato, decidendo (per le ragioni più disparate) di presentare querela e poi costituirsi parte civile nel processo penale ovvero di citare al giudizio civile l'autore del preteso reato, potrebbe, in definitiva, «scegliere» l'autorità giudiziaria. Anticipando alcune considerazioni sulle altre norme-parametro rilevanti (artt. 24, 25 e 101 della Costituzione), occorre osservare come nel caso in cui il magistrato scelga di proporre azione civile, in tal modo radicando la competenza proprio nell'ufficio giudiziario in cui presta servizio, la serenità di giudizio dell'organo chiamato a decidere risulterebbe particolarmente compromessa, così come potrebbe essere messo in discussione il prestigio dell'ufficio medesimo. D'altra parte, dal lato

passivo del rapporto processuale va denunciata la posizione sfavorevole in cui versa chi è indicato come autore del reato, finendo, quest'ultimo, con l'essere esposto all'incertezza circa la sede giudiziaria davanti alla quale dovrà difendersi, almeno sino al momento della «scelta» attorea.

II.3.2. — L'art. 24 della Costituzione mira a garantire, secondo la migliore dottrina, al di là del diritto di «accesso alle corti» (nonché del diritto a «tempi ragionevoli» di giudizio: vd. art. 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848), una posizione di equilibrio fra le parti in giudizio, da attuarsi mediante la rimozione degli ostacoli che attentino alla effettività e alla concretezza della tutela delle situazioni soggettive di vantaggio. L'attuazione dell'art. 24 della Costituzione va dunque di pari passo con l'attuazione dell'art. 3: l'ordinamento deve garantire un armonico coordinamento fra il diritto di difesa delle parti e la salvaguardia degli interessi fondamentali della giustizia (speditività, concentrazione, economia), senza sacrificare irragionevolmente l'uno all'altra. Talvolta delle ragioni pubblicistiche consigliano l'istituzione di fori speciali e giustificando con una maggiore efficienza degli strumenti processuali gli eventuali aggravii di spesa e le maggiori difficoltà difensive a cui in concreto è chiamato ad esporsi il cittadino: è il caso del foro speciale *ex* art. 25 c.p.c. o del foro fallimentare.

Questo giudice ritiene che l'introduzione della *regula juris* di cui all'art. 11, comma 1, c.p.p. — con la creazione di un caso di competenza territoriale inderogabile — porrebbe fine alla attuale situazione di ingiustificato privilegio processuale di una delle parti in causa nel processo civile avente ad oggetto l'accertamento di un fatto di reato. Lungi dal comprimere ingiustificatamente la situazione soggettiva del magistrato che agisce per la tutela del proprio diritto, l'estensione dell'art. 11 c.p.p. al processo civile, nei limiti specificati, porrebbe riparo ad una incongruenza scaturita dalla introduzione, con il vigente codice di procedura penale, della nuova disciplina dei rapporti fra azione civile ed azione penale. Proprio tale nuova disciplina — che, in generale, amplia le possibilità di difesa della persona danneggiata dal reato — finisce, nel caso di specie ed allo stato attuale della legislazione, con l'alterare l'equilibrio fra le parti in causa in quanto (sono qui di seguito riportate le efficaci osservazioni del tribunale di Roma, ord. cit.) «per il magistrato che intenda agire per il risarcimento di un danno derivante da reato, la scelta che gli consente il sistema vigente, in quanto incide anche sul distretto di Corte d'appello nel quale è ricompreso il giudice competente, espone la parte convenuta (la quale, per la regola dello svolgimento autonomo dei due giudizi, penale e civile, potrebbe anche doversi difendere contemporaneamente in due sedi giudiziarie diverse) ad una conseguente non giustificata violazione del proprio diritto di difesa, anche con riferimento al principio del giudice naturale, non potendo fare affidamento su un criterio di competenza territoriale uniforme e predeterminato».

La disarmonia si riproduce specularmente, peraltro, qualora il magistrato sia parte convenuta in un giudizio civile nel quale il giudice sia chiamato ad accertare incidentalmente la sua responsabilità penale (con la conseguente necessità di sollevare la questione nei termini chiariti al paragrafo II.3.6.). In tal caso è il magistrato (in posizione di convenuto) a vedere pregiudicato irragionevolmente il proprio diritto di difesa in conseguenza della «scelta» del foro implicata dalla strategia processuale della controparte.

II.3.3. — La regola del «giudice naturale precostituito per legge» spiega certamente i suoi effetti anche nel processo civile. La dottrina ha da tempo sottolineato la doppia valenza garantistica della norma di cui all'art. 25, comma 1, della Costituzione: *a)* nei confronti delle parti processuali, a favore delle quali l'ordinamento deve approntare idonee garanzie di «obiettività ed imparzialità di giudizio»; *b)* nei confronti del giudice, che va posto al riparo da qualsiasi manovra, interna o esterna alla magistratura, volta ad operare sottrazioni del giudizio «naturalmente» spettantegli. Quale che sia la corretta lettura (coniuntiva o disgiuntiva) degli attributi della «naturalità» e «precostituzione» del giudice, non appare dunque costituzionalmente legittimo un sistema processuale civile il quale, non prevedendo l'estensione dell'art. 11 c.p.p. ai procedimenti del tipo in esame riguardanti magistrati, finisce col lasciare ampio margine di incertezza, fino al momento della scelta attorea, circa l'individuazione territoriale del giudice.

II.3.4. — Quanto infine all'art. 101 della Costituzione, è da rimarcare la necessità che il giudice, oltre che dalla indipendenza organica e da quella funzionale (riserva di giurisdizione), sia assistito dalla indipendenza personale. Quest'ultima forma di indipendenza attiene più direttamente alla sua persona e, inscindibilmente, al suo ruolo di soggetto *super partes*, assolutamente estraneo alla *res iudicanda*.

Non vale osservare, per contrastare la tesi della non manifesta infondatezza della questione prospettata, che le esigenze di rango costituzionale da ultimo segnalate potrebbero essere salvaguardate dalle norme del rito civile

attinenti alla astensione e ricusazione del giudice (artt. 51 e 54 c.p.c.). A parte la considerazione per cui anche nel processo penale operano tali istituti (e pertanto il già sottolineato sospetto di ingiustificata disparità di trattamento fra situazioni simili non viene minimamente scalfito), occorre rimarcare la assoluta inefficacia del meccanismo dell'astensione allo scopo di salvaguardare il diritto di difesa, da un lato, e l'indipendenza di giudizio, dall'altro. Infatti, specie nelle numerosissime sedi giudiziarie di dimensioni piccole o medio-piccole nelle quali sia parte in un giudizio civile come quello in esame un magistrato — per di più svolgente funzioni dirigenziali — appare *in re ipsa* la sussistenza, per tutti i giudici, delle gravi ragioni di convenienza *ex art. 51 c.p.c.* le quali dovrebbero consigliare o addirittura imporre l'astensione.

Se valgono per gli altri giudici le gravi ragioni di convenienza segnalate, le medesime ragioni dovrebbero valere anche per chi risulta all'attore legato da rapporti di lavoro quotidiano, intenso e costante (è proprio il caso del sottoscritto, facente parte della stessa sezione presieduta dall'attore in giudizio) e come tale dovrebbe aggiungere la propria astensione, *ex art. 51*, ultimo comma, c.p.c., a quelle dei giudici in precedenza designati. Ma l'inevitabile esaurimento dei magistrati in forza ad un ufficio giudiziario come quello interessato al presente caso condurrà ad una sospensione di fatto e *sine die* del processo: situazione di stallo non prevista dall'ordinamento, che non sarebbe facilmente avviabile (se non, probabilmente, con il ricorso agli istituti della «supplenza» o della «applicazione», come suggerito — in ipotesi di plurime incompatibilità di giudici penali — dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 222 del 19 giugno-3 luglio 1997). Tale situazione va doverosamente rappresentata, pur essendo questo giudice consapevole del fatto che, per costante (e condivisibile) giurisprudenza della Corte, non può essere invocato l'art. 97 della Costituzione quando è in questione la ripartizione di competenze fra uffici giudiziari.

II.3.5. — In ultima analisi, l'incidenza, nella questione prospettata, dei parametri costituzionali sopra individuati emerge appieno anche dalla loro lettura sistematica. L'introduzione nel processo civile, nei limiti specificati, della regola determinativa della competenza di cui all'art. 11 c.p.p., garantendo un effettivo equilibrio processuale tra le parti in causa nonché l'indipendenza e la serenità di giudizio ed il prestigio della magistratura ed evitando altresì lunghi tempi morti processuali, appare assolutamente auspicabile.

È bene sottolineare come l'estensione al processo civile del criterio determinativo della competenza di cui all'art. 11 c.p.p. non creerebbe alcuna «rottura» nel sistema, che già con ipotesi di competenza territoriale inderogabile. Giustamente ha osservato il tribunale di Roma (nell'ordinanza più volte richiamata) che la disciplina del foro erariale posta dall'art. 25 c.p.c. ha superato indenne il vaglio di costituzionalità sulla base di una ritenuta preminenza di ragioni di comodità organizzativa della pubblica amministrazione. E se così è, non si vede come non possa ritenersi giustificato l'ingresso nel sistema processuale civile di un criterio di competenza territoriale inderogabile in funzione, tra l'altro, della tutela dei valori di serenità ed imparzialità di giudizio e di prestigio della magistratura.

II.3.6. — La questione deve essere sollevata, per ragioni di simmetria ordinamentale e di omogeneità di trattamento di tutte le possibili parti in causa, oltre che con riferimento al caso di specie — magistrato danneggiato o parte offesa del reato — anche con riguardo al caso opposto, cioè a quello in cui il magistrato sia stato convenuto in giudizio da chi assume essere parte offesa o danneggiato da un reato commesso dal magistrato medesimo. Tutte le ragioni sopra esposte e le argomentazioni sviluppate mantengono infatti la loro validità nel caso in cui dovesse essere valutato, in un giudizio civile, l'illecito di un magistrato avente anche rilevanza penale.

Al caso da ultimo considerato — magistrato quale parte nei cui confronti la tutela giurisdizionale viene richiesta — è in effetti assimilabile quello che diede origine alla questione sollevata il 7 novembre 1994 dal p.m. presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Sicilia (vd. *Gazzetta Ufficiale*, 1ª serie speciale, n. 4 del 25 gennaio 1995), nella prospettiva del processo di c.d. «responsabilità amministrativa», regolato, a norma dell'art. 26 del r.d. 13 agosto 1933 n. 1038, mediante rinvio al codice di procedura civile. La Corte costituzionale, sollecitata anche allora — seppur in base a premesse ermeneutiche diverse da quelle che hanno ispirato la presente ordinanza — ad ampliare l'ambito di operatività dell'art. 11 c.p.p. al processo civile (e, per tale via, a quello davanti alla Corte dei conti), non entrò nel merito della questione, arrestandosi di fronte al rilievo della mancata legittimazione dell'autorità remittente a promuovere un giudizio di costituzionalità delle leggi (sentenza n. 415 del 28 luglio 1995).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Sollewa d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, 19 e 20 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono l'applicabilità del criterio di competenza territoriale posto dall'art. 11, comma 1, del codice di procedura penale anche ai giudizi civili nei quali sia parte attrice o convenuta un magistrato e che abbiano ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni derivanti da reato di cui il magistrato è affermato essere l'autore ovvero la persona offesa o danneggiata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il presente giudizio;

Dispone che, a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento nonché alle parti in causa.

Pavia, addì 19 settembre 1997

Il giudice istruttore: LAMBERTUCCI

97C1264

n. 798

Ordinanza emessa il 30 maggio 1997 dal tribunale di Lecce
nel procedimento civile vertente tra Casciari Donato e Cassa di risparmio di Puglia

Processo civile - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 - Facoltà per il presidente del tribunale di disporre supplenze ex art. 105, regio decreto n. 12 del 1941 - Conseguente possibilità che il collegio giudicante sia composto anche da un vice pretore onorario - Lesione del principio di eguaglianza e del divieto di istituire giudici straordinari o speciali, se non nei limiti imposti dalla Costituzione - Violazione del principio che consente la nomina elettiva di magistrati onorari per le funzioni attribuite ai giudici monocratici - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 99/1964.

(Legge 26 novembre 1990, n. 353, art. 90, comma 5, modificato dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 9, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).

(Cost., artt. 3, 103, 106 e 97).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1440/1993 del ruolo generale, promossa da Casciari Donato, rappresentato e difeso per mandato in atti dall'avv. Riccardo Marzo, contro Cassa di risparmio di Puglia, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa per mandato in atti dall'avv. P. Tomacelli.

All'udienza collegiale del 16 maggio 1997, i procuratori delle parti, rilevato che il collegio era costituito con la partecipazione del dott. Giuseppe Martino, vice pretore onorario, hanno eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, comma 5, della legge 26 novembre 1990, come modificato dall'art. 9 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534.

Tale norma prevede che: «per sopperire alla finalità dell'esaurimento delle controversie civili pendenti, il presidente del tribunale può disporre le supplenze di cui all'art. 105 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ord. giudiziario), anche in assenza delle condizioni ivi previste.

Tale finalità costituisce particolare esigenza di servizio ai fini della nomina di due vice-pretori onorari ai sensi dell'art. 32 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12».

Il citato art. 105 stabilisce che se in una sezione manca o è impedito alcuno dei giudici necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente del tribunale o chi ne fa le veci, quando non può provvedere a norma dell'art. 97 (cioè mediante il ricorso alla supplenza), delega un pretore o un vice-pretore della stessa sede.

L'art. 32 dell'ordinamento giudiziario come sopra richiamato attiene ai criteri di nomina dei vice-pretori onorari e alla durata dell'incarico e sancisce che non possono essere nominati più di due vice-pretori in una stessa pretura, salvo particolari esigenze di servizio.

Premessi questi brevi richiami normativi, occorre fare riferimento all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo cui «nel caso di giudizio dinanzi a un'autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicato: a) le disposizioni della legge dello Stato o di una regione, viziata da illegittimità costituzionale; b) «le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assume violate».

«L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti, i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso».

Il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, attenendo la stessa alla composizione del collegio giudicante.

Detta questione, non può essere ritenuta manifestamente infondata per i seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 3 della Costituzione secondo cui tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge.

Gli utenti del servizio giustizia, se il giudizio è stato instaurato dopo il 30 aprile 1995 hanno la garanzia che la causa sarà trattata da un giudice togato. Altrettanto, invece, non è per le cause del vecchio rito, cioè, pendenti alla data del 30 aprile 1995, potendo in essere il collegio, risultante composto anche da un vice-pretore onorario, il quale, nella maggior parte dei casi, assumeva anche la veste di relatore-estensore, così sostituendo il precedente istruttore, destinato alla trattazione delle cause di novo rito.

In altri termini nel secondo caso, e solo in quest'ultimo, la decisione della causa potrà essere pronunciata da parte di un giudice collegiale composto da un membro il cui ascesso non è stato sottoposto al vaglio di un pubblico concorso, allo svolgimento di un periodo di tirocinio e alla conseguente valutazione, reiterata periodicamente della idoneità al compimento e svolgimento delle funzioni giurisdizionali;

2) violazione dell'art. 103 della Costituzione secondo cui non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali, ma solo, presso gli organi giudiziari ordinari, sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

Nel caso di specie non ricorre il requisito della specialità della materia, che avrebbe consentito l'istituzione di una sezione specializzata (vedi ad es. la sezione specializzata agraria, ove l'organo collegiale è integrato con la partecipazione di due componenti non togati esperti nel settore agrario) ma si è provveduto ad istituire un giudice che può essere definito straordinario, sia perché diverso da quello ordinario (giudice istruttore in funzione di giudice unico ovvero tribunale nelle cause di cui all'art. 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353), sia perché creato al solo fine di «sopperire alla finalità dell'esaurimento delle controversie civili pendenti», come testualmente affermato dall'art. 9 del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534, modificato dell'originaria formulazione del comma 5 dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 533, del seguente testuale tenore: «il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti nei procedimenti che alla data di entrata in vigore della presente legge gli sono stati rimessi ai sensi dell'art. 189 c.p.c.».

Trattasi in altri termini, di un giudice creato *ad hoc*, destinato, da un lato, ad occuparsi delle controversie caratterizzate dal solo dato temporale della loro instaurazione ad una certa data e, dall'altro, a cessare con l'esaurimento di dette controversie, istituito in violazione del principio di precostituzione.

Per molto tempo il divieto di istituzione di giudici straordinari è stato identificato con il principio di precostituzione e ciò fino a quando la giurisprudenza costituzionale e la dottrina formatasi su di essa hanno messo in rilievo la distinta funzione che è propria dell'art. 102 della Costituzione e dell'art. 21, primo comma della Costituzione, che detta la garanzia del giudice naturale.

In considerazione di ciò ben si comprende come il divieto di istituzione di giudice straordinario abbia carattere assoluto in quanto viene a contraddire, al di là dello specifico precetto costituzionale che lo stabilisce esplicitamente, tutta una serie di precetti che stanno alla base della nostra civiltà giuridica, dal generale divieto di discriminazioni ad alcune delle principali regole specificamente proprie del processo giusto.

Mentre il divieto di istituzione di giudice straordinari si fonda sull'esigenza di assicurare il rispetto dei principi fondamentali del sistema democratico, il divieto di istituzione di giudici speciali è correlato soltanto al rispetto del principio dell'unità della giurisdizione, che la Costituzione accoglie come criterio direttivo suscettibile di subire una serie di deroghe che la stessa Costituzione introduce laddove prevede giurisdizioni della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e dei Tribunali militari.

A differenza di quanto avviene per i giudici straordinari, quindi, nulla impedisce che si abbiano giudici speciali nel rispetto dei principi generali, compreso il principio di precostituzione, a condizione che sia la stessa Costituzione ad autorizzarne l'istituzione e la conservazione;

3) violazione dell'art. 106 della Costituzione, che indica nel concorso lo strumento ordinario per la nomina dei magistrati.

Come emerge dai lavori preparatori dell'assemblea costituente, la scelta del concorso ha costituito il punto d'arrivo di un complesso dibattito nel corso del quale sono state prospettate tutte le possibili modalità di assunzione dei magistrati, in rapporto alla scelta fondamentale, operata dall'art. 104, nel senso dell'autonomia ed indipendenza, rispettivamente, dell'ordine giudiziario e del giudice, quest'ultimo soggetto, ai sensi dell'art. 101, soltanto alla legge.

Infatti, attraverso il concorso risultano perseguiti due diversi obiettivi, entrambi essenziali nel sistema di garanzia delineato dalla Costituzione per la magistratura e di cui l'art. 105 rappresenta la premessa: da una parte la possibilità di estendere l'accesso alla magistratura a tutti i cittadini, senza distinzione di condizioni sociali, ovvero di posizione politica o religiosa attraverso un meccanismo che, nella sua oggettività, è in grado di escludere qualsiasi discriminazione; dall'altro l'accertamento della qualificazione tecnico-professionale, condizione necessaria, anche se non sufficiente, per l'esercizio delle funzioni giudiziarie.

In questo senso deve ritenersi che la scelta del concorso, come ordinario sistema di assunzione dei magistrati, si pone in rapporto di strumentalità con i principi posti dagli artt. 104 e 105 della Costituzione, secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge e la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

In conseguenza di quanto prevede deve affermarsi che i sistemi di nomina diversi dal concorso sono eccezionali, eventuali, ovvero, a tutto voler concedere, soltanto integrativi di quello previsto primario;

4) violazione dell'art. 106, secondo comma, della Costituzione, per il quale la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli.

Quindi è espressamente esclusa la possibilità che il legislatore possa consentire la nomina di magistrati onorari destinati a comporre i collegi giudicanti, né tale nomina può essere giustificata come già fatto dalla Corte costituzionale con pronuncia 17 dicembre 1964, n. 99, invocando la temporaneità dell'incarico, non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 105 ord. giud. di mancanza o impedimento di uno dei giudici necessari per costituire il collegio giudicante e non contenendo la previsione di cui all'art. 90, comma 5, della legge n. 353/1990 alcuna determinazione del termine di scadenza della disposta supplenza. Né detto termine può essere altrimenti desunto, non potendo assolutamente prevedersi il tempo occorrente per l'esaurimento delle controversie civili pendenti alla data del 30 aprile 1995.

Le competenze che possono essere attribuite a tali magistrati onorari sono limitate a quelle conferite ai giudici singoli. Ciò significa, tenuto presente il momento storico in cui la norma è stata prevista, nel quale la rilevanza del giudice singolo era certamente assai più limitata di quella attuale, che il legislatore costituente ha inteso attribuire una limitata rilevanza a siffatto sistema di nomina, riservando alla competenza del giudice onorario la trattazione della cosiddetta giustizia minore, nel presupposto che alla magistratura professionale dovessero essere affidate le questioni di maggior rilievo;

5) violazione dell'art. 97 della Costituzione secondo cui i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizione di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Per i magistrati togati sono previste incompatibilità territoriali e familiari che non risultano sancite per i magistrati ordinari in questione ai quali, inoltre è consentito lo svolgimento della libera professione nello stesso circondario in cui essi svolgono la funzione giudicante.

P. Q. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria si notifichi il superiore provvedimento alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il cancelliere curerà di comunicare l'ordinanza anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lecce, addì 30 maggio 1997

Il presidente: TUCCARI

97C1265

N. 799

*Ordinanza emessa il 4 luglio 1997 dal pretore di Nocera Inferiore
sul ricorso proposto da Acanfora Annunziata ed altri contro l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Limitazione del diritto ai soli superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione e sulla garanzia previdenziale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 38 e 24).

IL PRETORE

Ha pronunciato in data 4 luglio 1997, la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 5931/1995 del registro generale, tra Acanfora Annunziata più quattro rappresentati e difesi dall'avv. M. Santocchio, ricorrenti, e l'I.N.P.S. in persona del legale rappresentante *pro-tempore* rappresentato e difeso dall'avv. A. Fava del Piano, resistente;

Con ricorso depositato il 27 novembre 1995 Acanfora Annunziata premettendo di essere titolare di pensione diretta e di pensione di reversibilità, chiedeva al pretore, in funzione di giudice del lavoro, di dichiarare il suo diritto al ricalcolo della pensione di reversibilità in misura del 60% della pensione spettante al coniuge deceduto, comprendendo nel calcolo anche l'integrazione al minimo da quest'ultimo percepita, o che costui avrebbe avuto diritto a percepire, così come statuito dalla sentenza n. 495 del 29-31 dicembre 1993 della Corte costituzionale; chiedeva inoltre di condannare l'I.N.P.S. al pagamento in suo favore dei relativi importi.

Si costituiva l'I.N.P.S. nel termine di cui all'art. 416 c.p.c. eccependo l'avvenuta decadenza della parte ricorrente dal potere di proporre l'azione giudiziaria, la prescrizione del diritto vantato, e comunque la carenza di prova in ordine ai fatti costitutivi della domanda.

Nelle more del giudizio veniva promulgata dal Parlamento la legge 23 dicembre 1996 n. 662, che all'art. 1, commi 181, 182 e 183 introduceva nuove regole, applicabili anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della pre-

detta legge, con la sola preclusione del giudicato, per il pagamento da parte degli istituti previdenziali delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in conseguenza dell'applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994.

All'udienza del 4 luglio 1997 il pretore disponeva la riunione al giudizio proposto da Acanfora Annunziata degli altri proposti da Aquino Maria, Massa Raffaella, Vitiello Anna, Cerrato Giovanna, aventi ad oggetto la medesima questione. Il procuratore dei ricorrenti sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge n. 662/1996, in riferimento agli artt. 24, 3 e 38 della Costituzione nei termini che appresso si riportano.

1. — In primo luogo ravvisava il contrasto del comma 181 con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato, sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei annualità ...»; asseriva infatti che tale disciplina realizza sotto un duplice aspetto una deroga al diritto comune delle obbligazioni, innanzitutto perché consente all'ente tenuto al rimborso di estinguere il proprio debito in sei annualità, precludendo al creditore la possibilità di esigere tempestivamente l'adempimento dell'obbligazione nella sua interezza, ed in secondo luogo perché prevede che il rimborso delle somme in questione sia effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato aventi libera circolazione, legittimando così l'estinzione delle relative obbligazioni mediante una *datio in solutum* a prescindere dal consenso del creditore. Ad avviso del procuratore dei ricorrenti tale sistema di adempimento è inidoneo a realizzare un'immediata ed integrale ricostituzione del patrimonio del creditore, e per di più dotato di un carattere aleatorio in relazione alle oscillazioni che si verificano nel mercato dei titoli di Stato, e tale situazione è tanto più grave quando si pensi che i destinatari di tale sistema di adempimento coincidono con l'area più svantaggiata dei pensionati, essendo titolari del diritto all'integrazione al trattamento minimo.

2. — Sosteneva inoltre la ravvisabilità di un contrasto tra l'art. 3 della Costituzione ed il comma 182 dell'art. 1 della legge n. 662/1996, nella parte in cui quest'ultimo dispone che «nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria», in quanto, essendo ormai assodato il diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali in favore del titolare del diritto ad ottenere una prestazione di natura previdenziale, appare illogico sancirne l'esclusione nei confronti di talune categorie di crediti; in particolare appare ingiustificata la disparità di trattamento che viene a verificarsi nei confronti dei destinatari della disposizione legislativa in discorso, che appartengono a fasce sociali svantaggiate.

3. — In relazione al comma 182 ravvisava il contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «il pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996»; affermava infatti che tale norma, escludendo gli eredi dalla possibilità di azionare il diritto al rimborso spettante ai soggetti individuati dalle sentenze nn. 495/1993 e 240/1994, ha effettuato una ingiustificata discriminazione, resa ancora più marcata dal fatto, obiettivamente riscontrabile, che i soggetti destinatari dei rimborsi sono tutti di età avanzata; la norma in esame, inoltre, se posta in relazione al comma 181, che dispone che il pagamento «avviene in sei annualità», appare poi in contrasto con l'art. 38 della Costituzione in quanto abilita l'ente debitore a corrispondere le somme dovute ai pensionati in lungo margine di tempo, senza tener conto che l'elevata età di questi ultimi rende probabile il verificarsi di numerosi decessi, prima che sia intervenuto l'integrale pagamento, e senza che alcun diritto possa trasmettersi agli eredi, con il risultato pratico di esonerare in molti casi l'ente dal pagamento della prestazione previdenziale.

4. — Infine prospettava il possibile contrasto con l'art. 24 della Costituzione del comma 183, norma che dispone: «I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto». Asseriva infatti che intanto può dirsi ammissibile, e compatibile con il disegno costituzionale, l'intervento del legislatore nel processo teso a definirne l'esito attraverso la declaratoria di estinzione, quando la situazione soggettiva di cui sono titolari gli interessati risulti, anche se non pienamente soddisfatta, comunque arricchita dalla nuova previsione normativa; nel caso di specie, invece, la nuova normativa ha escluso che sugli importi maturati fino al 31 dicembre

1995 in favore dei pensionati interessati possano essere computati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, nonostante la consolidata interpretazione giurisprudenziale di senso contrario, menomando in maniera pregnante il diritto di difesa degli interessati, e sottraendo la controversia al controllo giurisdizionale.

Ritiene questo pretore che la questione di costituzionalità così sollevata dal procuratore dei ricorrenti, oltre che rilevante al fine della definizione del presente giudizio, in quanto esso riguarda proprio, come sopra si è esposto, la materia che è oggetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 495/1993, poi disciplinata dall'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, non sia manifestamente infondata per tutti i rilievi poc'anzi riferiti ai punti 1), 2), 3) e 4), sia singolarmente considerati che nel loro complesso.

P. Q. M.

Il pretore di Nocera Inferiore, in funzione di giudice del lavoro, letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale:

1) dell'art. 1, comma 181, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato, sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei annualità ...»;

2) dell'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone che «nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria»;

3) dell'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «il pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996»;

4) dell'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

Ordina la sospensione del giudizio in corso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalità, assegnando alle parti per la riassunzione il termine di mesi tre dalla pubblicazione del provvedimento della Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata, integralmente, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Dispone, all'esito degli adempimenti di cui sopra, l'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale.

Nocera Inferiore, addì 4 luglio 1997

Il pretore: SCENZA

N. 800

Ordinanza emessa il 22 settembre 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Vibo Valentia nel procedimento penale a carico di E. L.

Processo penale - Incidente probatorio - Reato di corruzione di minorenni - Omessa previsione di particolari modalità di assunzione della prova - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per analoghe ipotesi di reato - Irragionevolezza - Compressione della tutela della salute del minore - Mancato rispetto delle norme attinenti al procedimento di approvazione delle leggi.

(C.P.P. 1988, art. 398, comma 5-bis).

(Cost., artt. 3, 32 e 72).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Vista la richiesta di incidente probatorio formulata dal p.m. dott. Antonio Masone nel procedimento penale nei confronti di E. L. indagato, tra l'altro, per il reato di cui all'art. 609-*quinqies* c.p.p. in danno della propria figlioletta M. di anni 12 e vittima, secondo la tesi accusatoria, del reato di atti sessuali compiuti dal padre su se stesso, in presenza della figlia ed allo scopo di farla assistere;

Considerato che nella richiesta si rappresenta la necessità di escutere la minore M. E. con le modalità di cui all'art. 398, comma 5-bis, c.p.p. effettuando l'incidente probatorio presso i locali delle questura di Vibo Valentia ove è disponibile una sala con specchio unidirezionale, affinché il padre della minore possa assistere all'atto senza poter interagire con il teste e ciò oltre che a tutela della genuinità della prova (atteso che verrebbe scongiurata dalle particolari modalità appena dette ogni possibile intimidazione da parte del padre sulla minore), anche per salvaguardare l'integrità psico-fisica della minore;

Considerato che stante il disposto letterale dell'art. 398, comma 5-bis, c.p.p. la possibilità di ricorrere all'incidente probatorio con le particolari modalità dettate dalla stessa norma (possibilità introdotta dall'art. 14 della legge n. 66/1996 sulla violenza sessuale) è prevista a tutela dei minori vittime dei reati di cui agli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies ma non anche nell'ipotesi di reato prevista dall'art. 609-*quinqies* c.p.p.;

Ritenuto che la questione della legittimità costituzionale dell'art. art. 398, comma 5-bis, c.p.p. nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle speciali modalità di espletamento dell'incidente probatorio anche nell'ipotesi di reato p. e p. dall'art. 609-*quinqies* c.p.p., rilevata dal p.m. rispetto all'art. 3 della Costituzione e che viene altresì rilevata d'ufficio dal gip oltre che in riferimento all'art. 3 anche in relazione agli artt. 32 e 72 della Costituzione, è rilevante ai fini del procedimento in oggetto investendo una norma di carattere processuale che il giudice ritiene di dover applicare nella raccolta anticipata della prova testimoniale della minore mediante l'incidente probatorio richiesto dal p.m., prova che assume un fondamentale rilievo nell'economia dell'intero giudizio in corso e di cui deve pertanto essere garantita la massima genuinità, ponendo, per altro verso, la stessa acquisizione al riparo da possibili eccezioni di nullità (se non di inutilizzabilità) ove venisse contestata la forma di partecipazione dell'indagato e della sua difesa all'udienza fissata con le particolari modalità di cui si è detto, cosicché la risoluzione della questione di legittimità costituzionale si presenta assolutamente necessaria ai fini del giudizio.

La questione, inoltre non appare manifestamente infondata per i seguenti motivi:

A) Violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La mancata previsione della fattispecie di reato di cui all'art. 609-*quinqies* c.p. tra le ipotesi di reato richiamate dalla norma impugnata viola, a parere di questa a.g., l'art. 3, comma primo, della Costituzione per l'ingiustificata disparità di trattamento che provoca rispetto a situazioni del tutto analoghe.

La *ratio legis* che ha ispirato la riforma dei delitti di violenza sessuale è stata proprio quella di dare maggior tutela alle vittime di questi odiosi reati.

Tale scopo è stato perseguito anche attraverso la modifica di alcuni articoli del codice di rito e precipuamente quelli riguardanti l'incidente probatorio al quale è ora possibile accedere anche al di fuori dei casi previsti dal primo comma dell'art. 392 c.p.p. È stato infatti stabilito (art. 13 legge n. 66/1996) che si può ricorrere all'incidente probatorio quando si tratti di reati previsti dagli artt. 609-bis, ter, quater, *quinqies* e *octies* del c.p. (l'art. 609-*quinqies* escluso in una prima formulazione è stato poi incluso in accoglimento di un emendamento).

Si è inoltre previsto, per le ipotesi di reato di cui agli artt. 609-bis, ter, quater e *octies* del c.p., che nel caso in cui la vittima sia minore degli anni sedici il suddetto mezzo di acquisizione della prova possa essere espletato

anche con particolari modalità (ad es. specchio unidirezionale e locali idonei, siti anche al di fuori del tribunale) che garantiscano il diritto di difesa non meno di quello alla genuinità della deposizione ed alla integrità psicofisica della vittima (art. 14 legge n. 66/1996 che ha introdotto all'art. 398 c.p.p. il comma 5-bis).

È evidente l'attenzione posta dal legislatore alla suddetta categoria di vittime, massimamente indifese ed inconsapevoli. Tuttavia, dal dettato del comma 5-bis dell'art. 398 c.p.p., che è norma certamente eccezionale per la specialità della disciplina introdotta in deroga alle regole generali che presiedono alle forme di assunzione dell'incidente probatorio, emerge che le suddette particolari modalità di espletamento dell'incidente probatorio sono state limitate, con una elencazione che deve ritenersi tassativa per la stessa eccezionalità della norma che la contiene, alle sole ipotesi di reato di cui agli artt. 609-bis, *ter*, *quater* e *octies*, ma non anche a quella di cui all'art. 609-*quinquies* c.p., restando quindi preclusa una interpretazione estensiva dalla tassatività dell'elencazione, e l'interpretazione analogica dalla eccezionalità della norma.

Appare così indubbia la disparità di trattamento introdotta dall'art. 398 comma 5-bis c.p.p. che, pur in presenza del medesimo bene giuridico tutelato dalla norma di diritto sostanziale (persona umana: artt. 609-bis, *ter*, *quater*, *quinquies* e *octies*), del medesimo interesse protetto dalla norma procedurale (genuinità nella acquisizione della prova e tutela della persona offesa, pur nel rispetto delle garanzie difensive: art. 392 comma 1-bis c.p.p.) e della medesima condizione del soggetto passivo, del reato (età minore degli anni sedici: art. 392 comma 1-bis c.p.p.), diversifica di fatto la tutela concessa alle vittime.

Dalla lettera della norma sembrerebbe infatti evincersi che il legislatore abbia voluto ingiustificatamente concedere la possibilità di salvaguardare l'integrità psicofisica della persona offesa minore degli anni 16 solo se questa abbia subito atti sessuali sulla propria persona e non anche se sia stata costretta ad assistere ad atti sessuali compiuti dal soggetto attivo su se stesso o su altri, così sostanzialmente discriminando la tutela accordata al minore in situazioni del tutto simili dal punto di vista della lesione subita a diritti inviolabili della persona (quali quelli alla libertà sessuale, al proprio decoro ed intimità, alla salvaguardia dei valori primari di promozione della personalità del minore in formazione e di educazione dello stesso) oltre che dal punto di vista della sofferenza psicofisica che può derivarne (almenoché non si voglia negare che anche l'essere costretti da parte del minore ad assistere ad atti sessuali compiuti dal soggetto attivo su se stesso o su altri possa provocare un pericolo per l'integrità psicofisica dello stesso minore).

Tale diversità di trattamento appare illogica ed ingiustificatamente discriminatoria e, quindi, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

B) Violazione dell'art. 32 della Costituzione.

Oltre che in contrasto con l'art. 3 la norma in esame viola l'art. 32 della Costituzione per la mancata tutela che accorda alla salute del minore in una situazione nella quale il giudice riconosca la necessità di adottare speciali cautele per salvaguardare l'equilibrio e l'integrità psichica del minore medesimo e, quindi, in definitiva la sua salute (... «quando le esigenze del minore lo rendano necessario ed opportuno» ... secondo il dettato della stessa norma, il giudice fissa particolari modalità).

La *ratio* della norma è evidentemente quella di preservare il più possibile il minore (in riferimento alle esigenze del quale deve esclusivamente essere valutata dal giudice la necessità di ricorrere a particolari modalità di assunzione della prova) e in primo luogo la sua salute in una situazione di evidente stress emozionale in cui egli viene ad essere sottoposto (dovendo sostenere una testimonianza su fatti così intimi e dolorosi sotto lo sguardo ed alla visiva presenza dell'autore del reato, tanto più se trattasi di un familiare all'autorità del quale è stato soggetto) e dalla quale potrebbe derivare un pericolo (che deve essere in concreto valutato dal giudice) per la sua salute psichica.

La medesima *ratio* viene confermata dal ricorso questa volta sì generalizzato che il legislatore consente all'incidente probatorio in tutte le ipotesi di violenza sessuale, ivi compresa quella di cui all'art. 609-*quinquies* c.p., commesse in danno di minore degli anni sedici e per il solo fatto che a deporre sia chiamato un minore (art. 392 comma 1-bis c.p.p.).

Non si vede pertanto come possa essere conforme al dettato costituzionale anche in riferimento all'art. 32 della Costituzione il lasciare lo stesso soggetto che ne è stato riconosciuto bisognoso, privo di quella particolare tutela che rende effettivo l'interesse statale alla salvaguardia della integrità psichica del soggetto passivo del reato minore degli anni sedici, ed in difetto della quale resterebbe svilito del suo stesso significato l'aver reso possibile l'incidente probatorio a tutte le ipotesi di delitti di violenza sessuale, ivi compresa quella di cui all'art. 609-*quinquies* c.p., commesse in danno di minori.

Sotto tale ultimo profilo la norma ridetta è altresì viziata di:

C) Assoluta illogicità, incoerenza e palese contraddittorietà rispetto ai suoi presupposti.

Che finiscono per incidere negativamente nel campo di altri diritti costituzionalmente garantiti quali il diritto alla salute, e, con riguardo al principio di uguaglianza, provocano una ingiustificata disparità di trattamento per la stessa irragionevolezza di statuizioni tra loro contraddittorie che non coordinano adeguatamente i mezzi apprestati (particolari modalità) al fine perseguito (tutela del minore in situazioni di riconosciuta necessità ed opportunità per le sue esigenze).

Non si capisce davvero la ragione per la quale il legislatore mentre da un lato ha esteso la possibilità di ricorrere ad incidente probatorio anche al di fuori dei casi previsti dal primo comma dell'art. 392 c.p.p. quando interessato sia un minore degli anni sedici in tutti i casi di reati di violenza sessuale in cui egli è parte offesa (artt. 609-bis, ter, quater, quinquies e octies del c.p.), d'altro lato non abbia poi, come logico corollario, riconosciuto nell'art. 398 comma 5 c.p.p. in esame la possibilità di ricorrere a particolari modalità nell'assunzione della prova nelle medesime ipotesi di reato in cui era stato ammesso l'incidente probatorio, escludendo la sola ipotesi prevista dall'art. 609-quinquies.

La suddetta normativa appare, *in parte qua*, oltre che illegittima rispetto al dettato costituzionale anche viziata da incoerenza interna laddove risulta di tutta evidenza che l'art. 398 c.p.p. costituisce il necessario complemento (dal punto di vista delle modalità esecutive) dell'art. 392 c.p.p. (che stabilisce i casi nei quali ricorrere all'istituto in esame).

D) Violazione dell'art. 72 della Costituzione e delle norme richiamate in ordine al procedimento da seguire nella formazione della legge.

L'art. 72 della Costituzione recita infatti che «ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale» proseguendo al comma 2 che «il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati ...» ed al comma 3 «che "può altresì" stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni».

Nel caso di specie il Parlamento ha scelto per la formazione della legge contenente la norma portata all'esame di legittimità costituzionale, il procedimento «misto», che consiste in una suddivisione del lavoro legislativo tra la commissione e l'assemblea.

Secondo l'art. 96 r.c.d., che è la norma regolamentare che integra quella costituzionale la quale espressamente la richiama per il procedimento da seguire nella formazione della legge con procedura mista, è deferita alla competente commissione, che lavora in sede «redigente», la formulazione degli articoli del progetto mentre è riservata all'assemblea l'approvazione, senza dichiarazioni di voto, dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del progetto con dichiarazioni di voto.

È avvenuto, al contrario che l'assemblea ha approvato un testo della norma in esame diverso da quello risultante dai lavori della commissione la quale ultima, tenuto conto degli emendamenti proposti (e segnatamente il n. 13.5), aveva approvato nella seduta del 26 settembre 1995 il testo dell'art. 13 del progetto iniziale (che introduceva il comma 5-bis all'art. 398 c.p.p.) inserendo anche l'art. 609-quinquies tra le ipotesi di reato in cui era possibile ricorrere alle particolari modalità di assunzione della prova nell'incidente probatorio, di pari passo, e con coerenza logica e sistematica, all'estensione operata sull'art. 12 (che introduceva il comma 1-bis all'art. 392 c.p.p.) laddove si era statuita la possibilità di far ricorso all'incidente probatorio oltre che nelle ipotesi originariamente previste di cui agli artt. 609-bis, ter, quater e octies del c.p. anche nell'ipotesi di cui all'art. 609-quinquies c.p.p.

In sostanza l'assemblea mentre ha correttamente approvato per l'art. 392 comma 1 c.p.p. il testo emendato, ha, viceversa, approvato l'art. 398 comma 5 c.p.p. nella originaria stesura piuttosto che in quella definita in commissione a seguito dell'approvazione dell'emendamento che introduceva anche l'art. 609-quinquies nell'elencazione delle ipotesi di reato in cui era possibile accedere a speciali modalità di assunzione dell'incidente probatorio.

Esplicativa risulta in proposito la lettura degli atti parlamentari che si allegano alla presente per la parte di interesse.

Anche sotto quest'ultimo profilo di ordine formale deve, quindi, secondo il convincimento del giudicante, essere riconosciuta la illegittimità della norma formata secondo un procedimento difforme rispetto a quello previsto dalla Costituzione e dal citato regolamento.

P. Q. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Vibo Valentia, addì 22 settembre 1997

Il g.i.p.: LOJACONO

97C1267

N. 801

*Ordinanza emessa il 20 agosto 1997 dal pretore di Bologna
sul ricorso proposto da Puccini Lorenzo contro l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni corrisposte ai dipendenti SIP dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai servizi pubblici di telefonia - Determinazione in base alla retribuzione dell'ultimo triennio - Mancata previsione della rivalutazione dei due anni precedenti l'ultimo in base al tasso di inflazione relativo al periodo stesso - Disparità di trattamento di situazioni omogenee e incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni corrisposte ai dipendenti SIP dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai servizi pubblici di telefonia - Determinazione con riferimento alla retribuzione degli ultimi dodici mesi, anche in caso di cessazione dal rapporto di lavoro anteriore di anni rispetto alla corresponsione della pensione di vecchiaia - Mancata previsione della rivalutazione della retribuzione - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

(Legge 4 dicembre 1956, n. 1450, art. 20, commi primo e secondo, modificato dalla legge 22 ottobre 1973, n. 672, art. 13, comma primo).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza per la rimessione di questioni di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale nel procedimento r.g.l. n. 1822/97 promosso da Puccini Lorenzo (avv. M. Ubaldini) contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (avv. R. De Lorenzi).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Con ricorso depositato il 29 maggio 1997 Lorenzo Puccini, che era stato dipendente della SIP dal 1° gennaio 1958 al 30 novembre 1977, e perciò iscritto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai servizi pubblici di telefonia, ha esposto di essersi dimesso dal lavoro nel 1977 e di essere rimasto iscritto al Fondo.

Egli aveva chiesto ed ottenuto dall'INPS la pensione di vecchiaia al compimento dei sessanta anni, dal settembre 1992.

L'INPS aveva liquidato la pensione nella misura di lire 263.130 mensili, determinata in base alla retribuzione annua percepita nel 1977, calcolata nella misura di lire 6.841.405, secondo quanto previsto dall'art. 20, secondo comma della legge 4 dicembre 1956, n. 1450. L'INPS non aveva invece tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 11 della legge 29 maggio 1982, n. 297, che aveva disposto per tutte le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1° gennaio 1982, tra l'altro, una rivalutazione della retribuzione pensionabile, con riferimento al quinquennio che precede la data della pensione. Tale norma era applicabile anche alle pensioni dei dipendenti telefonici, per il rimando di cui all'art. 37 della legge n. 1450/1956 alla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, per quanto non contemplato dalla legge n. 1450/1956, secondo quanto sostenuto.

In via subordinata la difesa del ricorrente ha sollevato la eccezione di legittimità costituzionale di cui alle conclusioni che si trascrivono di seguito:

«1) dichiarare l'obbligo dell'INPS di assumere la retribuzione pensionabile nell'importo effettivo corrisposto in luogo di quello ridotto ai sensi dell'art. 20, comma 2, legge n. 1450/56;

2) dichiarare l'obbligo dell'INPS di rivalutare la retribuzione pensionabile tra l'anno solare di riferimento della contribuzione e quello antecedente la decorrenza della pensione secondo le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 503/1992, od in subordine secondo l'art. 3, comma 11, legge n. 297/92;

3) in subordine, ai fini dell'accoglimento delle precedenti domande, sollevarsi, in via incidentale, questione di costituzionalità dell'art. 20, comma 2, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, come modificato dall'art. 13, comma 1, legge n. 672 del 1973 nella parte in cui pone un limite alla dinamica della retribuzione dell'ultimo triennio, senza preventivamente rivalutare le retribuzioni dei due anni precedenti l'ultimo in base al tasso di inflazione relativo allo stesso periodo, nonché questione di costituzionalità dell'art. 20, comma 1, della legge n. 1450/56 nella parte in cui assume la retribuzione degli ultimi dodici mesi come retribuzione pensionabile senza preventivamente procedere alla sua rivalutazione, e conseguentemente sollevarsi questione di costituzionalità alternativamente dell'art. 7, comma 4, decreto legislativo n. 503/92 nella parte in cui esso non ha effetti retroattivi, ovvero dell'art. 3, comma 11, legge n. 297/82, nella parte in cui esso non assicura la rivalutazione della retribuzione pensionabile a favore dei Fondi sostitutivi che manchino di un meccanismo di rivalutazione analogo;

4) condanni l'ente a corrispondere le differenze di pensione dal 1° settembre 1992 conseguenti alla rivalutazione della retribuzione pensionabile, maggiorate di interessi legali dal centoventesimo giorno successivo alla domanda di pensione al saldo».

2. — L'INPS si è costituito; ha chiesto il rigetto della domanda ed ha sostenuto la infondatezza delle eccezioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La rilevanza delle questioni.

1. — Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla difesa del ricorrente sono sicuramente rilevanti ai fini della decisione della controversia. Infatti, in relazione alle norme vigenti sul trattamento di pensione degli iscritti al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici esercizi telefonici, le domande dovrebbero essere respinte.

La tesi sostenuta dalla difesa del ricorrente, per cui anche alle pensioni del Fondo telefonici dovrebbe farsi applicazione dell'art. 3, comma 11, della legge n. 297/1982 è stata ripetutamente respinta dalla giurisprudenza.

Al contrario l'accoglimento delle eccezioni sollevate condurrebbe a diversi e più favorevoli criteri di computo della pensione di vecchiaia attribuita al ricorrente.

Quanto si è detto è sufficiente a far ritenere la rilevanza delle questioni.

Il merito delle eccezioni.

2.1. — Le eccezioni denunciano e sollevano tutte la questione della non ragionevole e non equa disparità di disciplina nei criteri di calcolo per la determinazione della pensione di vecchiaia, in quanto nella legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione) e nelle modificazioni normative successive, che regolano la materia, manca la previsione della possibilità di ogni e qualsiasi rivalutazione della retribuzione pensionabile che costituisce la base per la liquidazione della pensione a carico dell'INPS, qualunque sia il tempo decorso tra l'anno di cessazione del rapporto di lavoro e quello in cui viene liquidata la pensione.

La difesa ha sostenuto che nel sistema previdenziale dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria sono state introdotte norme che in vari modi prevedono, ai fini dei criteri e dei calcoli da eseguire per la determinazione della pensione, che le retribuzioni che concorrono al calcolo per la determinazione della pensione vengano rivalutate in vari modi. Avviene così che le retribuzioni nominali di anni decorsi, nei periodi di accentuata inflazione, da computare ai fini della liquidazione della pensione, si avvicinino in una qualche misura al valore reale delle ultime retribuzioni percepite dal lavoratore pensionando, e consentano perciò di corrispondere pensioni più adeguate alle esigenze elementari di vita del pensionato.

È stato anche sottolineato che le disparità di trattamento segnalate assumono particolare significato — e mettono in luce la irrazionale ingiustificatezza di tale disciplina normativa — nella regolamentazione della pen-

sione di vecchiaia dei lavoratori «telefonici», in quanto la liquidazione della pensione di vecchiaia del loro Fondo può avvenire a distanza di molti anni rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso concreto si era trattato di 15 anni di distanza: era stata calcolata la retribuzione nominale composta negli ultimi dodici mesi dell'ultimo anno di lavoro (il 1977) per la pensione liquidata e corrisposta dal 1992.

2.2. — Sul tema più ampio delle diversità esistenti nelle discipline, nel regime e nel trattamento di pensionamento tra diverse categorie di lavoratori dipendenti esiste un orientamento della Corte costituzionale, richiamato dalla difesa dell'INPS, per cui non sono considerate contrarie ai principi di parità e di ragionevolezza dell'art. 3 della Costituzione le differenze disposte dalle leggi sui criteri o sulla valutazione delle retribuzioni (in senso ampio) ricevute dai lavoratori ai fini del computo e della liquidazione delle pensioni, anche rispetto alla normativa sulle pensioni dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ove ed in quanto siano considerate rilevanti alcune particolari caratteristiche del rapporto di lavoro o di quello previdenziale della categoria, che avevano condotto il legislatore all'uso della sua discrezionalità valutativa in proposito e alle differenze introdotte e rimaste nel tempo.

3.1. — In proposito si osserva che la disciplina normativa della previdenza e delle pensioni degli iscritti al Fondo telefonici ha diverse e peculiari caratteristiche ed altre differenziazioni rispetto alla regolamentazione che riguarda i lavoratori iscritti e sottoposti all'assicurazione generale obbligatoria.

Non si ritiene necessario, ai fini di questa deliberazione, che questo giudice descriva e valuti nel merito tali differenze.

Infatti, pur tenendo conto di ciò e dell'orientamento della Corte costituzionale, si giudicano non infondate, anche per quanto è stato dedotto e sviluppato dalla difesa del ricorrente, due delle eccezioni proposte, che dovranno essere rimesse e giudicate dalla Corte costituzionale.

3.2. — In primo luogo non è manifestamente infondata la eccezione che ha per oggetto la mancata presenza nella legge n. 1450/1956 e nelle successive modificazioni che regolano il trattamento della pensione dei lavoratori iscritti al Fondo telefonici, di una qualsiasi possibilità che i valori monetari delle ultime retribuzioni corrisposte e da calcolare vengano in qualche modo rivalutati, nemmeno in relazione al lungo periodo di tempo che può essere passato tra la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente rimasto iscritto al Fondo ed il maturarsi e la liquidazione della pensione di vecchiaia.

3.3. — Si giudica non manifestamente infondata, in via subordinata a tale questione, la ulteriore eccezione che riguarda l'art. 20, conima secondo, della legge 4 dicembre 1956 n. 1450, come modificato dall'art. 13, primo comma, della legge n. 672/1973, laddove non prevede che le retribuzioni corrisposte al dipendente nell'ultimo triennio del rapporto di lavoro, da calcolare per ottenere la retribuzione media che rappresenta la base del computo per la pensione, vengano rivalutate secondo le variazioni intervenute nell'indice dei prezzi dell'epoca, secondo quanto specificato e chiarito dalla difesa.

4. — In entrambi i casi le norme costituzionali di riferimento sono i principi degli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione.

Si avanza in proposito la segnalazione se le lacune messe in evidenza e che esistono nella normativa non costituiscano una diversità non ragionevole né equa rispetto al criterio sempre più diffuso nella legislazione previdenziale degli ultimi tre decenni, di tener conto degli effetti della persistente svalutazione della moneta, anche per quanto attiene l'ammontare nominale delle retribuzioni dei lavoratori che devono essere computate per la determinazione della pensione spettante, per rendere questa maggiormente idonea ed adeguata alle necessità di vita del lavoratore che ha raggiunto l'età della pensione.

In proposito si ricorda del tutto sinteticamente come il legislatore, fin dalla seconda metà degli anni '60, con l'avanzare della inflazione e il crescere della svalutazione della moneta, abbia introdotto via via nel tempo una serie di norme di «perequazione», come rimedio agli effetti negativi della svalutazione sulle pensioni già liquidate, ed anche altre norme ancora per la rivalutazione sia della contribuzione previdenziale versata come delle retribuzioni, che entrassero a far parte dei criteri e dei calcoli per la determinazione delle pensioni ancora da liquidare.

Di tali disposizioni sono appunto un esempio le norme dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982 n. 297, parzialmente richiamate dalla difesa del ricorrente, sicuramente non applicabili direttamente alle pensioni dei «telefonici» considerati, e che costituiscono un evidente e macroscopico modello della diversità normativa di trattamento, rispetto al fenomeno della svalutazione della moneta.

Uguali considerazioni possono essere fatte anche per quanto riguarda le disposizioni citate del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, sicuramente non applicabili nella parte richiamata alla pensione del ricorrente, e che sono indicative della tendenza normativa di cui si è detto, non estesa alla disciplina delle pensioni degli iscritti al Fondo speciale per i dipendenti telefonici.

Naturalmente la valutazione della esistenza o meno della violazione dei principi della Costituzione viene rimessa alla Corte costituzionale.

5. — Non si ravvisano invece elementi di sufficiente opinabilità nella eccezione che riguarda la illegittimità costituzionale della mancata applicazione alle pensioni liquidate prima del 1° gennaio 1993 dei criteri di perequazione di cui all'art. 7, comma quarto, del decreto legislativo n. 503/92.

In casi del genere la Corte costituzionale ha ripetuto che esiste una ragionevole discrezionalità del legislatore nello stabilire le date di applicazione di criteri nuovi e diversi rispetto al tempo in cui le pensioni sono state liquidate.

In proposito non sono state fornite sufficienti indicazioni atte a contrastare tale orientamento giurisprudenziale.

P. Q. M.

Rimette alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, della legge n. 1450/56 nella parte in cui assume la retribuzione degli ultimi dodici mesi come retribuzione pensionabile senza procedere in alcun modo alla rivalutazione di tale importo, anche nel caso che sia intercorso un lungo periodo di tempo tra la cessazione del lavoro e le ultime retribuzioni percepite ed il tempo di liquidazione della pensione di vecchiaia;

Rimette alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, come modificato dall'art. 13, comma 1, legge n. 672 del 1973, nella parte in cui pone un limite alla dinamica della retribuzione dell'ultimo triennio, senza alcuna rivalutazione delle retribuzioni dei due anni precedenti l'ultimo;

In entrambe le ipotesi con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, per le ragioni esposte dal difensore e di cui alla motivazione che precede;

Ordina la comunicazione della presente ordinanza alle parti e la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato e della Camera dei deputati;

Ordina la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Bologna, addì 20 agosto 1997

Il pretore: GOVERNATORI

97C1268

N. 802

Ordinanza emessa il 16 luglio 1997 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Frascati nel procedimento penale a carico di Pieroni Dante ed altro

Ubriachezza ed alcoolismo - Ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico - Punibilità come reato - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto nell'ipotesi di uso personale di sostanze stupefacenti.

(C.P., art. 688).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Tratti a giudizio per rispondere del reato p. e p. dall'art. 688 c.p., gli imputati rimanevano contumaci. Ammesse le prove richieste e sentito un testimone del p.m., questo giudice, non potendo definire il processo indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità qui appresso articolata, rilevava d'ufficio che a seguito del referendum popolare del 1993 abrogativo dell'art. 76 del d.P.R. n. 309/1990 si è venuto a creare una palese sperequazione di trattamento tra chi nel fare uso personale di sostanze stupefacenti non è più punibile in sede penale e chi facendo uso di sostanze alcoliche è punito ai sensi dell'art. 688 c.p.

L'art. 688 c.p. è reato contenuto nel Libro III del codice penale sotto il capo I Sez. III che prevede una pena fino a tre mesi di arresto per chi è colto in luogo pubblico o aperto al pubblico in stato di manifesta ubriachezza. La norma contravvenzionale punisce il solo fatto di trovarsi in stato di ubriachezza a prescindere da altre condotte che comunque possono concorrere con esso. Com'è noto lo stato di ubriachezza è quello derivante dall'ingerimento di liquidi con una certa gradazione alcolica ed ha come effetto un'alterazione dell'autodeterminazione annullando i freni inibitori della personalità. A seconda il livello culturale del soggetto ovvero della sua estrazione sociale lo stato di ubriachezza può provocare più o meno comportamenti antisociali. Una certa affinità sintomatica è quella derivante dall'ingerimento di sostanze stupefacenti. Conseguenziale è perciò la domanda del perché chi ingerisce sostanze alcoliche deve essere punito in sede penale e del perché la stessa rilevanza penale è stata abrogata dal citato *referendum* per chi sceglie di drogarsi. Il fatto che lo stato di ubriachezza sia accertato in luogo pubblico o aperto al pubblico non è rilevante in quanto la stessa previsione non operava per la norma abrogata riguardante gli stupefacenti. Quello che si chiede di individuare è se esista una palese sperequazione tra chi ingerisce sostanze stupefacenti e chi ingerisce semplicemente dell'alcool. A parere di questo giudice è evidente una violazione dell'art. 3 della Costituzione a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 che attuava il risultato della consultazione popolare del 18 aprile 1993.

P. Q. M.

Vista la legge n. 87/53, non ritenendo manifestamente infondata la questione e non potendo decidere nel giudizio de quo, chiede che la Corte costituzionale voglia esaminare la questione se l'art. 688 c.p. è incostituzionale nel momento in cui punisce chi è colto in luogo pubblico o aperto al pubblico in stato di manifesta ubriachezza anche dopo che sono stati abrogate con il citato d.P.R. le fattispecie legislative che punivano chi faceva uso personale di sostanze stupefacenti;

Manda la cancelleria per gli invio degli atti alla Corte costituzionale ai due rami del Parlamento al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sospende il procedimento.

Frascati, addì 16 luglio 1997

Il vice pretore: IORIO

97C1269

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herlo, 21
- ◇ L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
- ◇ PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galliai (ang. via Gramsci)
- ◇ SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ ANGRÌ
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONI
Viale Rettori, 71
- ◇ CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
- ◇ CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazze Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vascovado, 5
- ◇ FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcanonio Colonna, 68/70

- ◇ SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietraro

LIGURIA

- ◇ CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ BRESCO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.L.E.M.
Via Caprigitone, 42-44

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sperano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 58
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Gallati, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA -già Etruria-
Via Cavour, 46 R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalò, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1633/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 440.000 - semestrale L. 250.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 360.000 - semestrale L. 200.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 100.000 - semestrale L. 60.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti del giudizio davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.500 - semestrale L. 60.500 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 236.000 - semestrale L. 130.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.000 - semestrale L. 59.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 231.000 - semestrale L. 126.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 950.000 - semestrale L. 514.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 850.000 - semestrale L. 450.000
--	---

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale Concorsi ed esami	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 4 7 0 9 7 *

L. 10.500